

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) . . . . .	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	7
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	31
DIFESA (IV) . . . . .	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	41
FINANZE (VI) . . . . .	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	107
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	116
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .	»	129

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	<i>Pag.</i> 131
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 132

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 3

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Piero FASSINO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

Nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita

all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5).

*(Svolgimento e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roger DE ME-NECH (PD), Davide TRIPIEDI (M5S), Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC), Gennaro MIGLIORE (IV), Giovanni Luca ARESTA (IPF), Roberto Paolo FERRARI (LEGA), da remoto, Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), da remoto, e Salvatore DEIDDA (FDI).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*,

replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 10.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
10.10 alle 10.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Esame emendamenti C. 3653 Governo .....

6

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 luglio 2022.*

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**Esame emendamenti C. 3653 Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 13.10 e dalle 18.40 alle 19.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Emendamenti C. 3634-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Emendamenti C. 3653 (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. Esame C. 3687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022. (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	9

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.**

**Emendamenti C. 3634-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3634-A, approvato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**Emendamenti C. 3653.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.**

**Esame C. 3687 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del

parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3687 recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia come i Protocolli di cui si propone la ratifica concernano l'adesione alla NATO della Finlandia e della Svezia e facciano seguito alla manifestazione di volontà politica, espressa da tutti i Paesi alleati, di invitare la Finlandia e la Svezia ad avviare i colloqui propedeutici all'adesione all'Alleanza, a seguito dell'interesse in tal senso espresso dalle autorità di questi due Stati.

Ricorda al riguardo che il 29 e il 30 giugno 2022 si è tenuto a Madrid il vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO, nel quale sono state prese, nel contesto del ritorno della guerra in Europa, decisioni di particolare rilevanza (come l'adozione del nuovo Concetto strategico) tra cui la formalizzazione dell'invito ufficiale ad aderire all'alleanza rivolto a Svezia e Finlandia, spinte dall'interventismo russo a rinunciare alla loro storica posizione di neutralità, superando l'opposizione turca con la firma di un *Memorandum* trilaterale da parte dei *leader* dei tre Paesi. Nella Dichiarazione di Madrid, adottata al termine del vertice, si è posta in risalto l'importanza dell'invito a Finlandia e Svezia a diventare membri della NATO firmando i protocolli di adesione, accogliendo favorevolmente la conclusione del menzionato *Memorandum* trilaterale. Il successivo 5 luglio, i rappresentanti degli Stati aderenti al Patto atlantico firmavano i protocolli di adesione di Finlandia e Svezia presso il Quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles, alla presenza dei Ministri degli Esteri finlandese e svedese, dando così inizio al processo di ratifica.

Il procedimento si è svolto conformemente all'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, fatto a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 465 del 1949, in base al quale le Parti possono, su accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato



europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione del Nord Atlantico.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, il testo dei due Protocolli, identico salvo che per il riferimento allo Stato aderente, ricalca fedelmente la formulazione degli analoghi atti adottati in occasione delle più recenti adesioni all'Alleanza.

Il Preambolo di entrambi i protocolli sottolinea come l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica.

In particolare, l'articolo I di entrambi i Protocolli stabilisce che, dopo l'entrata in vigore dei rispettivi Protocolli, il Segretario generale dell'Alleanza atlantica, in nome di tutte le Parti, comunicherà, rispettivamente, ai Governi finlandese e svedese un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. L'articolo ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, la Finlandia e la Svezia diverranno parti dello stesso al momento del deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo II di entrambi i Protocolli disciplina i termini dell'entrata in vigore dei Protocolli medesimi, che avverrà al momento in cui ciascuna delle Parti del Trattato avrà notificato al Governo statunitense la propria accettazione.

L'articolo III di entrambi i Protocolli, in coerenza con le disposizioni del Trattato del Nord Atlantico, individua il Governo degli Stati Uniti d'America come depositario dei Protocolli, nelle due versioni in lingua inglese e francese facenti egualmente fede.

Si specifica inoltre che Copie certificate dei Protocolli verranno trasmesse dal medesimo Governo a tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto sta-

bilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3675, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 », e il disegno di legge C. 3676, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 », con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procederà all'esame delle eventuali proposte emendative presentate, nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quel che concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Si considera emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati presso le Commissioni di settore emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Ricorda che sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione, sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmesse alla Commissione Bilancio.

Segnala che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, che sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro il primo pomeriggio di domani.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, con riferimento in generale al contenuto del disegno di legge C. 3675, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, rileva che tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espone le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o nega-

tiva, senza poter modificare il contenuto dell'atto.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione, rileva come lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio 2021 espone previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 30.059,3 milioni di euro e di cassa pari a 30.166 milioni di euro (i dati riportati sono al lordo del rimborso delle passività finanziarie).

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 37.083,4 milioni di euro, con una variazione in aumento del 23,4 per cento circa, rispetto alle previsioni iniziali.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 19,3 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nel 2021 a circa 37.064 milioni di euro. La maggior parte degli stanziamenti, pari a circa l'84 per cento, è rivolta alle spese correnti con 31,1 miliardi (nel 2020 erano il 91,1 per cento, pari a 32,9 miliardi, -5,5 per cento di risorse); al riguardo la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, sottolinea come tale diminuzione sia imputabile alla quota relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, scesi di 2,57 miliardi a 17,48, attestandosi a una percentuale del 47,3 per cento (erano il 55,5 per cento e oltre 20 miliardi nel 2020); in lieve aumento è la spesa per il personale, che pesa per il 27,4 per cento (dal 27 del 2020), dove i redditi passano da 9,16 a 9,53 miliardi (+3,9 per cento).

Crescono, invece, significativamente le spese in conto capitale, che passano dall'8,9 per cento al 15,9 di quota e da 3,21 miliardi nel 2020 a 5,88 miliardi nel 2021, a causa dell'incremento dei contributi agli investimenti, il quali sono più che raddoppiati e pari a 4,51 miliardi, 2,5 miliardi in più rispetto al 2020.

Nel complesso, si conferma che le risorse assegnate al Ministero dell'interno nel 2021, come per il 2020, risultano sensibilmente incrementate rispetto agli anni precedenti all'emergenza Covid. Infatti, se

nel 2020 gli stanziamenti iniziali erano pari a 25,9 miliardi di euro, incrementati del 41 per cento durante la gestione in relazione alle esigenze derivanti dalla gestione della pandemia, nell'esercizio 2021 gli stanziamenti iniziali, già pari a 29,9 miliardi (superiori di 4,3 miliardi rispetto al 2020) sono incrementati di ulteriori 7 miliardi in corso di gestione (+23,4 per cento). Al riguardo, nella Relazione illustrativa al rendiconto, la Tavola 10 mostra gli effetti, in termini di variazione degli stanziamenti di competenza, che i cosiddetti « provvedimenti Covid », hanno prodotto sul bilancio, esposti per Ministero. Naturalmente le misure introdotte per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 hanno prodotto effetti non solo sulle risorse stanziare, ma anche sull'andamento della gestione e della realizzazione della spesa. Nel complesso, i provvedimenti Covid hanno immesso nel bilancio del Ministero dell'interno risorse per oltre, rispettivamente, 8 miliardi di euro nel 2020 e 3,8 miliardi nel 2021. Nel corso dell'esercizio 2021, l'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, ha riguardato in via principale la Missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (passata da 15,6 a 21,4 miliardi di euro) e le due missioni strumentali « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » (passata da 861 a circa 1.110 milioni di euro) e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (passata da 227 a 311 milioni). Solo la missione 5 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » ha registrato in corso di esercizio una lieve diminuzione di circa il 3 per cento (passando da 1,93 a 1,87 miliardi di euro).

L'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2021 è pari al 4,3 per cento, in linea con il 2020 (4,3) e in lieve diminuzione rispetto all'andamento degli anni immediatamente precedenti (4,5 nel 2019 e nel 2018; 4,4 nel 2017 e 4,3 per cento nel 2016).

Quanto all'evoluzione della spesa finale del Ministero dell'interno (cioè la spesa complessiva al netto del rimborso delle passività finanziarie) nel triennio 2019-

2021 e la sua incidenza rispetto al totale delle spese finali iscritte a bilancio statale, segnala nel 2021 un lieve aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza rispetto all'anno 2020 (+1,2 miliardi di euro, pari all'1,2 per cento). Più nel dettaglio, per ciò che concerne la gestione, nel 2021 il 96 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.607,7 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2021 sono stati pari a circa 31.630,6 milioni di euro: si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (29.399,5 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (2.231 milioni).

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2021 erano pari a 4.558,9 milioni, al 31 dicembre 2021 ammontano a 8.536,1 milioni, in aumento rispetto all'esercizio 2020 (pari a circa 5.236,8 mln). Complessivamente, pertanto, la quota dei residui finali passa dal 14,3 al 23 per cento degli stanziamenti definitivi. La Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, evidenzia in merito come la gestione di competenza 2021 abbia generato più del doppio dei residui rispetto al totale e pagato in conto residui del medesimo esercizio: i residui finali, pari a 8,53 miliardi, sono quindi aumentati del 68 per cento con 3,4 miliardi in più sul 2020 (quando erano pari a circa 5 miliardi ed erano cresciuti di oltre il 38 per cento rispetto ai 3,6 miliardi del 2019). I residui passivi finali sono costituiti per 6.208,2 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 2.327,9 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2021 è risultata pari a 2.231 milioni.

Passando all'analisi per missioni e programmi, rileva come l'attività del Ministero dell'interno risulti articolata su sei missioni, tutte condivise con altri Ministeri:

Missione 2, « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio »;

Missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »;

Missione 7, « Ordine pubblico e sicurezza »;

Missione 8, « Soccorso civile »;

Missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti »;

Missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

I programmi complessivamente sono 12, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio.

La Missione 2 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (che è numerata Missione 3 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF), che è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero, negli ultimi due anni, per effetto della crisi sanitaria, è stata destinataria di ingenti risorse, riconducibili all'esigenza di sostenere la finanza locale e supportare gli enti locali nella messa in sicurezza sanitaria e sociale per l'emergenza Covid. Anche nel 2021 la missione « eredita » in legge di bilancio 2021 anche più di 1,8 miliardi di trascinamenti 2020 inerenti il Covid, e mantiene gli stanziamenti definitivi a 21,4 miliardi, così come incrementati nel 2020, con una differenza sugli stanziamenti definitivi della missione, tra il 2020 e il 2021, pari a -700 milioni (-3,2 per cento).

Su tale Missione insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del Ministero, pari nel 2021 a circa il 58 per cento dello stanziamento definitivo (nel 2020 ne rappresentava il 60 per cento e nel 2019 il 48 per cento). Le risorse maggiori sono attribuite al programma 10, che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali (la cui consistenza è pari a 21.302,7 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al 2020 (pari a 21.838,6 milioni).

Sul piano della gestione finanziaria, la Corte dei conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, sottolinea come la mis-

sione mantiene le ottime percentuali di impegnato, pari al 98 per cento, rispetto 97,4 del 2020; il pagato nel 2021 evidenzia una differenza tra spese correnti e in conto capitale, dove il primo valore, sebbene sceso dal 96 per cento del 2020 si mantiene sopra il 90 per cento, mentre il secondo quasi si dimezza rispetto al 2020, al 37,5 per cento degli impegni.

In merito alle attività svolte in attuazione degli obiettivi strategici assegnati con la Direttiva del Ministro dell'interno dell'anno 2021, la Corte dei conti evidenzia come, in attuazione dell'obiettivo di sostenere e monitorare l'azione delle Commissioni straordinarie, nominate per la gestione degli enti sciolti ex articolo 143 del TUEL, è proseguita nell'anno 2021 l'attività di supporto alle Commissioni per consentire il più incisivo ed efficace ripristino delle condizioni di legalità, anche attraverso la diramazione di indirizzi e l'assegnazione, in via temporanea, di personale amministrativo e tecnico ai sensi dell'articolo 145 del TUEL.

Inoltre, in relazione all'Obiettivo di semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti, viene evidenziato che le attività hanno riguardato, in particolar modo, il completamento delle operazioni per consentire il rilascio della Carta di identità elettronica (CIE), da parte di tutti gli uffici consolari europei, e la prosecuzione delle attività di analisi per il rilascio della stessa ai cittadini residenti all'estero da parte dei comuni d'iscrizione Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) e attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazione) con riferimento alle disposizioni concernenti l'utilizzo della CIE come strumento per l'identificazione digitale del cittadino da parte delle PPAA.

Sono altresì procedute le attività relative all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con la predisposizione di un piano di subentro dei comuni inattivi, per il completamento del subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, individuando azioni mirate di sensibilizzazione e

sollecito in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e con SOGEL. Al 24 maggio 2022 risulta il subentro in ANPR di tutti i comuni, 7.904 (7.902 al 31.12.2021), con 67.630.444 cittadini iscritti in ANPR (al 31.12.2020 i comuni erano circa 7.100).

La seconda missione per consistenza finanziaria è la Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza; ai tre programmi intestati alla Missione sono state destinate risorse per circa 9,3 miliardi di euro, che rappresentano il 25,2 per cento degli stanziamenti definitivi del Dicastero, in aumento del 4,2 per cento rispetto all'esercizio 2020 (quando alla Missione erano stati destinati 8,9 miliardi, pari al 24,4 per cento della spesa del Ministero). Nel corso dell'esercizio 2021, gli stanziamenti iniziali sono aumentati di circa il 7 per cento (da 8,77 a 9,32 miliardi).

Rispetto ai risultati della gestione finanziaria, la Corte dei conti ha sottolineato che la Missione mostra buoni tassi di impegno e pagamento, rispettivamente dell'89,2 e del 96,9 per cento (rispetto al 92,5 e al 96,8 del 2020). La gestione dei residui è stabile: i residui sono pari a 0,97 miliardi, con un lieve aumento del 3,8 per cento rispetto ai 0,94 del 2020, e il rapporto con gli stanziamenti definitivi è invariato e pari al 10,5 per cento.

In tale ambito, al programma 8 « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » sono assegnate risorse per 8,3 miliardi di euro nel 2021 (+3,4 per cento rispetto al 2020 e 270 milioni), che risultano impegnate al 91 per cento, di cui pagate il 98 per cento, in ragione della preponderanza delle spese per il personale.

Per quanto concerne le attività di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la relazione ministeriale conferma come l'emergenza epidemiologica abbia profondamente inciso sull'attività del Ministero, che, « da un lato, è stato direttamente coinvolto nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure di contenimento del Covid-19, e dall'altro, ha dovuto fronteggiare una criminalità che si è rapidamente adattata allo scenario emergenziale » (aumento del *cybercrime* e inten-

sificazione del fenomeno del cosiddetto *welfare* criminale di prossimità).

In merito al potenziamento e alla valorizzazione del ruolo delle polizie locali, nel 2021 sono stati sottoscritti diversi protocolli di legalità con gli enti territoriali in tema di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione ed è stato siglato un accordo con l'ANCI per definire il coinvolgimento della polizia stradale nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana.

La relazione ministeriale si sofferma anche sulle iniziative tese alla prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché alla sicurezza delle frontiere e alla gestione dei rimpatri, segnalando in primo luogo il piano operativo « Themis 2021 », relativo alla sorveglianza marittima delle coste nazionali, coordinata dal Dipartimento con l'Agenzia europea FRONTEX, che ha portato alle operazioni di pattugliamento congiunto marittimo per il controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo Centrale. Nell'ambito del sistema Hotspot, in base ai dati forniti dal Ministero, nel 2021 gli eventi di sbarco sono stati complessivamente 1.718 (1.314 nel 2020, 445 nel 2019 e 601 nel 2018), per un totale di 67.477 migranti (quasi il doppio rispetto ai 34.154 del 2020, ma in forte aumento anche rispetto agli 11.471 del 2019 e i 23.370 nel 2018).

Nonostante il sensibile aumento, i dati sono comunque ancora più bassi rispetto agli anni precedenti al 2018, ben superiori alle 100.000 unità). Gli stranieri illegalmente soggiornanti, transitati nei Centri per i rimpatri (CPR) nel 2021 sono stati 5.147 (in aumento rispetto ai 4.387 del 2020), di cui 2.520 successivamente espulsi (2.232 nel 2020). I rimpatri effettivi sono stati 3.838 e 1.221 persone sono state respinte alla frontiera (nel 2020 erano stati, rispettivamente, 3.604 e 1.185).

L'8,2 per cento della spesa finale del Ministero riguarda la Missione 4 Soccorso civile, la cui gestione è condivisa con il MEF. In particolare, ai due programmi di competenza del Ministero dell'interno sono destinati stanziamenti finali pari a circa 3 miliardi di euro (+12,5 per cento rispetto

agli stanziamenti iniziali), che rappresentano il 28,7 per cento delle risorse complessive della Missione. La Corte dei conti ha rilevato che la gestione dei due programmi, in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mantiene buone percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza.

In tale ambito la nota integrativa al rendiconto sottolinea come nel 2021 è stato ulteriormente perseguito il disegno organizzativo di riforma del Corpo nazionale, avviato con la legge n. 124 del 2015, nonché sono stati sviluppati nuovi modelli di mobilitazione e di intervento, in linea con i modelli del nuovo codice di protezione civile approvato con decreto legislativo n. 1 del 2018 e il Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

La Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, è condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il MEF: nel 2021 il programma intestato al Ministero dell'interno, con 1.874,4 milioni di euro, assorbe circa il 60 per cento delle risorse dell'intera missione (era il 57,7 nel 2020). Rispetto agli stanziamenti iniziali della Missione si registra in corso di esercizio una riduzione del 2,9 per cento, passando da 1,93 a 1,87 miliardi di euro. Gli stanziamenti definitivi, pari a circa 1,9 miliardi di euro, registrano una crescita di circa il 12 per cento (pari a 197 milioni di euro) rispetto al 2020 (che aveva stanziamenti finali pari a 1,67 miliardi): in corrispondenza le risorse salgono percentualmente dal 4,6 (2020) al 5,1 per cento del totale del Ministero.

Sotto il profilo della gestione, la Corte dei conti riporta un peggioramento del rapporto fra stanziato e impegnato, dal 90,1 del 2020 al 77 per cento del 2021 (87,8 nel 2019); mentre i pagamenti di competenza si mantengono stazionari con il 63,5 per cento degli impegni (erano il 62,1 nel 2020). Il calo degli impegni non ha determinato maggiori residui, che anzi diminuiscono del 7,8 per cento nel 2021, ma la triplicazione delle economie testimoni un minore utilizzo delle risorse a disposizione in pro-

grammazione, proprio tra i trasferimenti correnti incrementati nel 2021.

Per quanto riguarda i risultati dell'attività svolta, si evidenzia come nel 2021 il numero dei migranti, pari a 67.477, sia raddoppiato rispetto al 2020 (34.154), ma anche rispetto al 2018 (34.154) e sestuplicato rispetto al 2019 (11.471), mentre il dato rimane ancora molto inferiore e pari a quasi la metà rispetto a quelle del 2017, anno in cui il numero delle persone sbarcate nel nostro Paese era stato pari a 119.369, peraltro in diminuzione rispetto al 2016 (181.436) e al 2015 (153.842). Nonostante il considerevole aumento degli sbarchi nell'anno, nelle strutture di accoglienza, alla data del 31 dicembre 2021, risultavano presenti 78.644 migranti, a fronte dei 79.938 nel 2020: di questi 398 negli *hotspot*, 52.308 in prima accoglienza (2.093 nei centri di cui all'articolo 9 e 50.215 nei centri di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015) e 25.938 in seconda accoglienza. Come emerge dai dati riportati dal Ministero dell'interno, al 31 dicembre 2021 risultavano 9 le strutture di accoglienza e 4.270 strutture di accoglienza temporanea, mentre al 31 dicembre 2020 erano rispettivamente sempre 9 le strutture di accoglienza e in numero maggiore, 4.679, le strutture di accoglienza temporanea (alla data del 31 dicembre 2019, risultavano attive invece 10 strutture di accoglienza e, ancora in numero decisamente superiore, 5.566 strutture di accoglienza temporanea).

Le risorse impegnate e trasferite nel 2020 per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri sono state pari a 850 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli impegni del 2019, pari a 1.227 milioni di euro. Nel 2021 si conferma il *trend* in diminuzione, con impegni pari a 770 milioni circa.

Con riferimento all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nell'ambito della riorganizzazione degli uffici ministeriali, a partire dal mese di aprile 2021, le competenze della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono state assorbite in un ufficio dedicato della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo. Secondo i dati riportati nel Cruscotto

del Ministero, i minori non accompagnati sbarcati in Italia nel 2021 sono stati 10.053, a fronte dei 4.687 del 2020.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 17, « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

In tale ambito, per quanto concerne il programma 17.1, relativo agli organi costituzionali, i pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel 2021 sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi, pari a 1.745 milioni di euro.

In relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 17.2, gli stanziamenti definitivi risultano pari a 1.210,4 milioni di euro, quasi duplicati rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a circa 681,5 milioni) per effetto di variazioni intervenute in corso di esercizio (+ 529 milioni).

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziato nell'ambito del programma 17.2, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra gli interventi riconducibili agli ambiti di interesse della I Commissione, segnala i trasferimenti destinati alla Missione 6, « Soccorso civile ». In particolare, nell'ambito del programma 6.2, « Protezione civile » le risorse definitive assegnate nel 2021 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) sono pari a 79,5 milioni di euro, in linea con le previsioni iniziali ed in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020 (78,6 milioni).

Nell'ambito della Missione 14, « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », al programma 14.1, « Protezione sociale per particolari categorie », si collocano due azioni di interesse:

Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto « Fondo pari opportunità »), che è dotato a consuntivo 2021 di 66,9 milioni, senza scostamenti in corso di esercizio; rispetto ai dati 2020 (72,1 milioni), rileva una riduzione delle risorse per complessivi 5,2 milioni;

Tutela delle minoranze linguistiche storiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211; in particolare, al riguardo le previsioni definitive per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano nel 2020 pari a 1,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 (3,5 milioni).

Nell'ambito della Missione 22, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », al programma 22.3, « Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni », segnala il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, che è dotato di 13,6 milioni di euro a consuntivo 2021, senza variazioni in corso di esercizio ed in linea con il 2020.

Con riferimento alle competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.

In particolare, nell'ambito della Missione 5, « Ordine pubblico e sicurezza », programma 5.2, « Sicurezza democratica », il capitolo 1670 è relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ed è dotato a consuntivo 2021 di 9.018 milioni di euro (erano 817



nel 2020 e 760,3 nel 2019), con una variazione positiva in corso di esercizio di 46 milioni.

Segnala, inoltre, i seguenti stanziamenti:

il capitolo 2116, relativo alle somme da corrispondere all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (AN.AC.), che a consuntivo 2021 espone una dotazione pari a 5,26 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali (pari a 4,26 milioni) e rispetto all'esercizio 2020 (4,26 milioni);

il capitolo 1680, relativo alle spese per l'Istituto nazionale di statistica, che reca una dotazione finale pari a 236,87 milioni, in lieve aumento rispetto al consuntivo 2020 (231,9 milioni);

il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a consuntivo 331,5 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2020 (323,1 milioni di euro), con una variazione in corso di esercizio di 6,5 milioni;

il capitolo 1707, relativo alle spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale, che espone a consuntivo stanziamenti pari a circa 15,6 milioni di euro, senza variazioni in corso di esercizio ed in aumento rispetto al 2020 (9,6 milioni).

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge C. 3676, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022, esso è volto a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.

Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo

nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2022 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2021.

Da quindi conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, approvato con la legge n. 234 del 2021, rileva come esso rechi previsioni di competenza per complessivi 30.873,9 milioni di euro, di cui: 24.756,3 milioni per la parte corrente; 6.098,3 milioni per la parte in conto capitale e 19,3 milioni per il rimborso del debito pubblico.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 31.303,8 milioni di euro, di cui: 24.984,4 milioni di parte corrente; 6.299,9 milioni in conto capitale e 19,5 milioni per il rimborso del debito pubblico.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 458,1 milioni di euro, di cui: 228,2 milioni di parte corrente, 229,7 milioni in conto capitale e 0,2 per il rimborso di passività finanziarie.

Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2022, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 1.301,3 milioni di euro delle previsioni di competenza, un aumento di 1.301,3 milioni di euro delle dotazioni di cassa.

Ricorda che le variazioni disposte in bilancio con atto amministrativo nel periodo gennaio-maggio derivano dall'appli-

cazione di provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per effetto dei quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.

Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un incremento di 49,7 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 79,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Nella nota illustrativa alla tabella di assestamento si evidenzia come le variazioni alla competenza siano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza.

Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute con atto amministrativo, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2022 del Ministero dell'interno risultano pari a 32.224,9 milioni di euro, di cui 26.084,9 milioni di parte corrente, 6,1 milioni in conto capitale e 19,3 milioni di rimborso passività (per competenza, + 1.351 milioni rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa il 4,4 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero).

Le dotazioni di cassa assestate ammontano a 32.684,9 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 27.093,6 milioni e 5.571,7 milioni di euro, nonché di 19,5 milioni di rimborso passività (+ 1.381 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, pari al 4,4 per cento).

Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 8.078 milioni di euro. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto del 2021 e tengono conto altresì

delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative. Le previsioni assestate 2022 risultano pertanto pari a 8.536,1 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività, in ragione, rispettivamente, di 3.733,3 milioni, 4.780,9 milioni e 22 milioni di euro.

L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato risulta pari al 3,9 per cento, a fronte del 3,8 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2022.

L'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento (30,4 milioni) riguarda principalmente la Missione « Ordine pubblico e sicurezza », che registra un aumento pari a circa 27 milioni di euro e la Missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni.

Per quanto riguarda gli altri ambiti di interesse della I Commissione viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 17, « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Nel quadro di questa missione, assume rilievo la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 17.1, sul quale non si registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2022 (1.745,6 milioni di euro).

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 17.2. Al riguardo, il Programma registra variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 14,4 milioni.

La variazione proposta con il disegno di legge di assestamento relativa al medesimo programma 17.2 è invece pari a circa 247 milioni di euro, di cui 17 milioni al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 (redditi 2018) e 230 milioni a valere sul capitolo 2127, relativo

alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle spese per contenziosi. Pertanto, all'esito delle variazioni complessive, le previsioni assestate per il 2022 relative al programma Presidenza del Consiglio risultano pari a 1.448,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del MEF, che vedono modificate le previsioni iniziali, segnala come il capitolo 2116, «somme da assegnare all'ANAC», subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (con un aumento di 3,2 milioni di euro). Dunque, le

previsioni assestate per il 2022 si attestano a 9,5 milioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i gruppi rinunciano alla fissazione del termine per la presentazione presso la I Commissione di emendamenti al disegno di legge C. 3676.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale saranno poste in votazione le proposte di relazione che saranno formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 12.50.**

ALLEGATO

**Disegno di legge C. 3687. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3687, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022 »;

evidenziato come i Protocolli di cui si propone la ratifica riguardino l'adesione alla NATO della Finlandia e della Svezia, facendo seguito alla manifestazione di volontà politica, espressa da tutti i Paesi alleati, di invitare la Finlandia e la Svezia ad avviare i colloqui propedeutici all'adesione all'Alleanza, a seguito dell'interesse in tal senso espresso dalle autorità di questi due Stati;

sottolineato il particolare rilievo politico dei due Protocolli, in particolare nell'attuale congiuntura dello scenario geopolitico internazionale, in considerazione del fatto che l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675  
Governato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676  
Governato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  
finanziario 2022.

Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.

Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno  
finanziario 2022 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 21

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del  
presidente Mario PERANTONI. — Inter-  
viene, in videoconferenza, il sottosegretario  
di Stato per la giustizia, Francesco Paolo  
Sisto.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato  
per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello  
Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governato.**

**Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'e-  
conomia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della  
giustizia per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'in-  
terno per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario  
2022.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame con-  
giunto dei provvedimenti.

Mario PERANTONI, *presidente e rela-  
tore*, avverte che, poiché nella seduta odierna  
non sono previste votazioni, ai deputati è

consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte, quindi, che ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3675 Governo, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 » ed il disegno di legge C. 3676 Governo, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 », con particolare riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022 (Tabella n. 5), allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2022 (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità generali di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Relativamente al regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge di assestamento, avverte che esse devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa.

Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emen-

damenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

Ricorda che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Segnala che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, che sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro il primo pomeriggio di domani.

Comunica che, secondo le intese intercorse per le vie brevi, tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti.

In qualità di relatore, quindi, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un inquadramento generale dei due provvedimenti, precisa che in questa sede si soffermerà ad illustrare le parti che interessano il settore giustizia.

In particolare, per quanto concerne il Rendiconto relativo all'anno 2021, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto

nella legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) recava le seguenti previsioni iniziali: le spese correnti ammontavano, rispettivamente per i profili di competenza e di cassa, a 8.364,9 e 8.370,4 milioni di euro; le spese in conto capitale ammontavano a 616,6 (competenza) e 645,9 (cassa) milioni di euro; le spese finali erano pari a 8.981,6 (competenza) e 9.016,4 (cassa) milioni di euro.

Rileva che, a seguito della legge 24 settembre 2021, n. 143, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2021 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 9.820,9 milioni di euro, con un aumento di 839,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 428,1 milioni (+4,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2020 (9.392,8 milioni). Le previsioni di cassa risultano pari a 9.965,7 milioni di euro (+949,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2021 dell'1,1 per cento. Si tratta di una percentuale in aumento rispetto all'esercizio 2020 (1 per cento), ma bassa rispetto agli scorsi anni: negli esercizi dal 2014 al 2017 la percentuale era stata dell'1,3 per cento, salita all'1,4 per cento negli esercizi 2018 e 2019.

Sottolinea che nel rendiconto 2021, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 9.820,9 milioni di euro e di residui pari a 745,4 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 10.566,3 milioni di euro. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2021 risulta essere del 94,3 per cento, in aumento rispetto all'esercizio precedente (90,9 per cento).

Per quanto concerne la capacità di spesa del Ministero, evidenzia che i pagamenti eseguiti in totale nel 2021 sono stati pari a 8.668,2 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (8.315,5) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei re-

sidui (352,7 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano l'87 per cento delle autorizzazioni di cassa. La capacità di spesa del Ministero della giustizia indicata dal rapporto pagamenti/massa spendibile è pari all'82 per cento ed evidenzia un miglioramento rispetto al 2020 (79,2 per cento) e agli ultimi esercizi: il rapporto era pari all'80,6 per cento nel 2019, all'81,7 per cento nel 2018, all'81,3 per cento nel 2017, all'85,6 per cento nel 2016, all'86,4 per cento nel 2015 e all'89,1 nel 2014). Si conferma inoltre una diminuzione, già registrata nel precedente esercizio finanziario, relativamente ai residui finali totali: 761 milioni al 31 dicembre 2021 (se a fine 2020 i residui erano pari a 707,5 milioni di euro, negli esercizi precedenti si erano registrate cifre molto più alte: 1.051,5 milioni a fine 2019, 1.259,1 milioni nel 2018, 1.139,6 milioni nel 2017 e 1.047 al 31 dicembre 2016). Il totale dei residui a fine 2021 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 473,2 milioni) sommati ai residui del 2020 non smaltiti in corso d'anno (287,7 milioni). La Corte dei conti evidenzia che risultano aumentati i residui passivi di parte capitale (+ 18,3 per cento rispetto al 2020), che riguardano quei capitoli di spesa relativi all'edilizia giudiziaria e penitenziaria « che da sempre soffrono degli effetti della lentezza della procedura di spesa ».

Ricorda che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2021 comprendeva due missioni, articolate in programmi: missione 6 « Giustizia »; missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 98 per cento delle risorse assegnate al Ministero), segnala che gli stanziamenti definitivi di competenza 2021 sono stati pari a 9.603,9 milioni di euro (sui 9.820,9 milioni totali), in aumento del 3,7 per cento rispetto al rendiconto 2020. All'interno della missione, gli stanziamenti per i 4 programmi risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 3.442,8 milioni (+291,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali); giustizia civile e penale: 4.592,3 milioni (+389,3 milioni rispetto alle previ-

sioni iniziali); giustizia minorile e di comunità: 301,0 milioni (+17,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali); servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.267,8 milioni (+66,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali). La missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », cui fanno capo il programma « *Indirizzo politico* » e il programma « *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* » ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 217,14 milioni (+74,8 milioni rispetto al bilancio di previsione).

Per quanto concerne alcune spese di particolare interesse della Commissione, segnala anzitutto che la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, evidenzia come anche l'anno 2021 presenti caratteri peculiari legati all'emergenza pandemica e all'impatto che questa ha avuto sulla gestione dell'amministrazione della giustizia (dai ritardi nelle procedure di reclutamento, alla gestione del sistema penitenziario, al funzionamento degli uffici giudiziari), e quantifica in 55 milioni di euro l'incremento degli stanziamenti definitivi di competenza per il 2021 del Ministero legati all'esigenza di fronteggiare il Covid-19. Successivamente, la Corte sottolinea come l'esercizio 2021 si sia caratterizzato per l'impatto del PNRR, che ha orientato le scelte dell'Amministrazione sia sotto il profilo delle nuove assunzioni (perseguito anche grazie alla normativa emergenziale che ha ammesso procedure di selezione semplificate), che in relazione al processo di informatizzazione del servizio Giustizia. Gli effetti delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza si potranno apprezzare solo a partire dal 2022 e per questo la Corte individua una serie di dati statistici del 2021 (attinenti alla durata dei procedimenti civili e penali) da utilizzare come parametro per valutare l'efficacia delle misure introdotte. Il programma *Amministrazione penitenziaria* assorbe il 36 per cento dello stanziamento della missione « Giustizia » e reca stanziamenti definitivi pari a 3.442,8 milioni, in aumento (+291,7 milioni) rispetto alle previsioni iniziali (3.151,1



milioni) e rispetto all'esercizio 2020 (3.244,0 milioni). L'incremento della dotazione è imputato prevalentemente a spese di personale, con particolare riferimento alla polizia penitenziaria (+188,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Come evidenziato anche dalla Corte dei conti, «per quanto riguarda specificamente il Corpo di polizia penitenziaria, la situazione pandemica e le conseguenti maggiori difficoltà di gestione dei detenuti nelle carceri si sono verificate in un quadro di scopertura di organico già esistente, determinando così una vera e propria urgenza di procedere all'incremento del personale in servizio. In particolare, nel 2021 sono stati assunti 934 agenti di Polizia Penitenziaria, e sono in corso di assunzione 976 allievi agenti volontari in ferma prefissata. Hanno, inoltre, avuto inizio a fine 2021 le procedure di selezione per 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e 1.479 allievi agenti del Corpo. Ciò nonostante, dato l'effetto del turn over, nel 2021 la scopertura di organico in servizio è addirittura aumentata rispetto al 2020, quanto meno per il personale non dirigente che passa dalle complessive 37.246 unità del 2020 alle 36.870 unità del 2021 rispetto ad un organico definito in 41.195 unità e per il personale dei ruoli tecnici, che passa dai 52 dipendenti del 2020 ai 49 del 2021 rispetto ad un organico atteso di 72 dipendenti». Peraltro, la stessa Corte evidenzia che «in un quadro di generale sottorganico, il personale dirigenziale di Polizia penitenziaria è in sovrannumero di 56 unità». La Relazione della Corte dei conti affronta poi ampiamente il tema del sovraffollamento carcerario – nonostante le misure deflative applicate fino a luglio 2021 a causa del Covid – e del trattamento dei detenuti, anche in relazione al rispetto dei parametri imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In merito, peraltro, il rendiconto 2021 registra sul capitolo 1769, relativo alle somme per far fronte ai ricorsi per trattamento detentivo in violazione dell'articolo 3 Cedu, uno stanziamento di 1,3 milioni (con un aumento di 0,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Inoltre, mentre aumenta lo stanziamento

per mercedi ai detenuti lavoranti (capitolo 1764, che passa da 118 a 124,6 milioni), si riduce lo stanziamento sul capitolo 1766, relativo al mantenimento dei detenuti (da 132,4 a 124,5 milioni), a causa delle misure di deflazione carceraria in vigore a causa del Covid per i primi mesi del 2021.

Segnala che, strettamente connesso al tema degli spazi in carcere è quello dell'edilizia carceraria e della capacità dell'Amministrazione di impegnare le risorse a tal fine stanziato. La Corte dei conti sottolinea nel rendiconto 2021 del Ministero della giustizia la formazione di economie sui capitoli dedicati alle infrastrutture penitenziarie valutando criticamente, dal punto di vista della corretta programmazione degli interventi, il riparto di competenze tra Ministero della giustizia e Ministero delle infrastrutture. La Relazione della Corte dei conti, inoltre – sebbene la tutela della salute negli istituti penitenziari sia materia attribuita alla competenza del sistema sanitario, e non del Ministero della giustizia – dedica un ampio approfondimento al tema dell'esecuzione delle misure di sicurezza e alla gestione delle residenze per le misure di sicurezza da destinarsi a persone incapaci di intendere e volere o a persone in attesa di valutazione psichiatrica (REMS), definendo – anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e Cedu – inaccettabile il sistema delle liste d'attesa per le REMS con applicazione del carcere in attesa che si liberi un posto («Sono, infatti, presenti in Italia solo 31 strutture, per un numero di 717 posti disponibili, che a febbraio 2022 risultavano occupati. Alla stessa data la lista d'attesa era di ulteriori 614 persone»).

Fa presente che, nell'ambito del programma *Giustizia civile e penale* lo stanziamento definitivo 2021 è pari a 4.592,3 milioni di euro, in aumento di 389,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 174 milioni rispetto al rendiconto 2020. Il 68 per cento dello stanziamento è assorbito da redditi da lavoro dipendente, che risultano in aumento (+243 milioni rispetto alle previsioni iniziali) in ragione delle politiche di assunzione del personale intraprese nel 2021, che hanno riguardato sia magistrati che

personale amministrativo. In particolare le spese per il personale civile ammontano a 1.467,1 milioni di euro (+ 75,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e quelle per il personale di magistratura a 2.036,4 milioni (+ 167,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali). La relazione della Corte dei conti evidenzia che tuttavia, « nonostante l'alacre attività portata avanti, permane una sostanziale continuità della spesa di personale dell'anno rispetto a quella dell'esercizio 2020, per effetto del *turn over* che ha determinato un solo limitato aumento del numero dei dipendenti del Ministero per il programma (stanziamenti pari a 3.194,27 milioni per il Reddito da lavoro dipendente riferito al Programma nel 2020). Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda il personale di magistratura, anch'esso notoriamente sottorganico. Infatti, nonostante che nel 2021 si sia avuta l'assunzione di 285 vincitori del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 10 ottobre 2018, la spesa dell'anno per questo personale, autorizzata per 1,92 milioni, rimane di poco superiore a quella del 2020, di 1,78 milioni, anche in questo caso per effetto del *turn over* che riduce la portata dei nuovi ingressi in servizio ad un aumento effettivo di soli 128 magistrati rispetto all'anno precedente ». In relazione alle modalità di reclutamento del personale, tanto amministrativo quanto di magistratura, la Corte evidenzia come i « criteri di selezione fortemente semplificati possono essere ritenuti motivabili soltanto alla luce dell'esigenza di procedere al reclutamento nonostante la situazione pandemica in corso nel 2020, visto il più alto interesse ad ottenere personale in servizio per il fine di miglioramento del servizio di Giustizia nel Paese ».

Per il sistema informativo, segnala che il rendiconto evidenzia l'aumento degli stanziamenti di competenza; segnalo in particolare i seguenti capitoli: cap. 1501, *Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo*, che passa da uno stanziamento iniziale di 46 milioni a uno finale di 72,6 milioni (+26,6 milioni); cap. 7203, *Spese per lo sviluppo del sistema informativo*, che passa da uno stanziamento ini-

ziale di 193,3 milioni a uno finale di 200,7 (+ 7,4 milioni). In merito, la Corte dei conti evidenzia uno scarto tra lo stanziamento definitivo e gli impegni di spesa, che è indice della « lentezza del percorso della digitalizzazione, caratteristica ricorrente per gli investimenti di parte capitale, determinata non solo dalla situazione sanitaria del Paese nel 2020-2021, quanto anche dai tempi delle selezioni per l'assegnazione degli appalti informatici, dalla complessità tecnica delle opere richieste, e non da ultimo, dalla continua e magmatica produzione normativa che impone ripetuti riadattamenti della progettualità informatica da adeguare di volta in volta alle nuove esigenze ».

Rileva che al funzionamento degli uffici giudiziari sono dedicati stanziamenti definitivi pari a 762,4 milioni di euro (in aumento di 132,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Per il programma *Giustizia minorile e di comunità*, che, a partire dal 2017, vede ascritte tutte le aree funzionali inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova, con l'intento di realizzare l'aggregazione di due sistemi, quello minorile e quello della esecuzione penale esterna e della messa alla prova, sono stati stanziati nel 2021 301 milioni di euro, con un aumento di oltre 17 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di circa 6 milioni rispetto agli stanziamenti 2020. I redditi da lavoro dipendente assorbono la maggioranza delle risorse (il 73,5 per cento) e sono in costante aumento per le politiche di reclutamento del personale che investono anche la polizia penitenziaria che opera all'interno di questo programma a seguito dello spostamento di risorse umane dal DAP. Nella sua Relazione, la Corte dei conti giudica comunque « molto modesto rispetto al 2020 (1,99 per cento comprensivo delle risorse Covid 2020) » l'incremento degli stanziamenti definitivi destinati a questo programma ritenendo tale dato non « pienamente coerente con il dichiarato obiettivo di dare nuovo e maggior impulso alle politiche di recupero ed integrazione sociale dei minori ». Nel programma *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* sono appostate, dal 2017, le cosiddette

spese di giustizia. Il programma reca, nel rendiconto 2021, uno stanziamento di 1.267,8 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni di bilancio (+66,6 milioni) ma in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 - 32,4 milioni). Tra i principali capitoli in cui si articola questo programma rilevano: il cap. 1360 (*Spese di giustizia nei procedimenti penali e civili, gratuito patrocinio, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, traduzioni, notificazioni di atti ecc.*), che copre più della metà delle spese di giustizia e che registra per il 2021 uno stanziamento definitivo di 679,6 milioni, in aumento rispetto alle previsioni iniziali (+86,6 milioni) ma in diminuzione rispetto al precedente esercizio 2020; il cap. 1362 (*Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria*), che registra nel rendiconto 2021 uno stanziamento di 200,3 milioni di euro, in calo di 14,1 milioni rispetto alle previsioni, e in leggera flessione rispetto al 2020. In proposito rammento che in chiusura del 2021, con la legge di bilancio 2022, è stata introdotta una riforma che riconosce ai magistrati onorari una serie di diritti subordinatamente ad una formale dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa per le pregresse violazioni; su questa riforma esprime delle valutazioni critiche la Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato; il cap. 1363 (*Spese per intercettazioni*), che reca uno stanziamento definitivo di 203,2 milioni di euro, in calo tanto rispetto al bilancio di previsione (-10,5 milioni) ma in aumento rispetto all'esercizio 2020 (+9,9 milioni); il cap. 1264 (*Spese per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*), che nel rendiconto 2021 conferma le previsioni iniziali e dunque lo stanziamento in competenza di 140 milioni di euro (erano stati 180 nel 2020, 172 nel 2019 e 212 nel 2018). Evidenzio che la Corte dei conti dedica un approfondimento al capitolo 1264, che registra per il 2021 « l'importo di debiti fuori bilancio maggiore del decennio ». La Corte imputa solo in parte la lentezza nei pagamenti alle procedure seguite da Ministero e Corti d'appello (che l'Amministrazione sta provvedendo a informatizzare con il progetto « Pinto digitale », operativo dal 2022),

affermando che « concorre al ritardo dei pagamenti anche la storica mancanza di copertura finanziaria sul capitolo ». Non è da meno il 2021, anno in cui ancora una volta lo stanziamento evidenzia una insufficienza rispetto al fabbisogno, dato che l'importo iniziale assegnato è di soli 140 milioni, nonostante la piena consapevolezza dell'esistenza di debiti fuori bilancio per 377 milioni a fine esercizio 2020. Per effetto della lentezza delle procedure di pagamento, nel 2021 risultano smaltiti solo 75,87 debiti fuori bilancio con conseguente accumulo di ulteriori debiti fuori bilancio per la parte residua dell'esercizio e per la parte non pagata del pregresso, per un ammontare finale di 416,42 milioni di debito a fine esercizio.

Osserva che, per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2414 della Tabella 1); dal rendiconto risultano essere stati versati allo Stato dal Fondo nel 2021 122,9 milioni di euro (erano stati 114,1 nel 2020, 151,3 nel 2019; 157,9 nel 2018, 141,1 nel 2017 e 218,4 nel 2016). Di questi, 74,1 milioni derivano da confische.

Rileva che, per quanto riguarda le parti di competenza del rendiconto del Ministero dell'economia, fanno capo a tale dicastero 3 programmi della complessiva missione « Giustizia », che presentano i seguenti stanziamenti definitivi di competenza: programma *Giustizia tributaria*: 221,7 milioni di euro (+36,0 milioni rispetto alle revisioni di bilancio), sostanzialmente invariato rispetto allo stanziamento 2020 (222,2 milioni di euro). Lo scostamento rispetto alle previsioni è imputato essenzialmente a spese di personale (+31 milioni); programma *Giustizia amministrativa*: 209,6 milioni di euro (+24,6 rispetto alle previsioni di bilancio), in diminuzione rispetto al 2020 (205 milioni); programma *Autogoverno della magistratura*: 32,5 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni di bilancio 2020; il programma è integralmente assorbito dalle spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione,

evidenza che la riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) nel 2021 è costata allo Stato 50 milioni di euro (confermata la previsione di bilancio), in aumento rispetto agli esercizi precedenti (44 milioni nel 2020, 48,8 milioni nel 2019; 48 milioni nel 2018) e che la riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cap. 1313) registra stanziati nel 2021 64 milioni di euro (confermata la previsione di bilancio).

Con riferimento alle parti di competenza del rendiconto del Ministero dell'Interno, segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2021 per 76,65 milioni di euro (+4 milioni rispetto alle previsioni), in leggera diminuzione rispetto all'esercizio 2020 (75,5 milioni di euro).

Tra gli ulteriori capitoli di interesse della Commissione segnala il cap. 2982, Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani di crimini domestici: 137,4 milioni di euro, a fronte di una previsione di 35,4 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture segnala, ai fini della competenza della Commissione giustizia, il cap. 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie, che reca uno stanziamento definitivo di 24,6 milioni, in aumento rispetto alle previsioni (+16,1 milioni). Il capitolo, peraltro, registra residui per 82,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2022 (A.C. 3259) rammenta che con lo stesso si correggono, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio 2022. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2022, approvato con la legge n. 234 del 2021, recava previsioni di competenza per un totale di 10.193,2 milioni di euro, di cui 9.307,1 di parte corrente e 886,1 in conto capitale. L'assestamento corregge queste previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2021. Il bilancio di previsione approvato nel dicembre scorso,

infatti, non poteva ancora conoscere l'esatto ammontare; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2022, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 456,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e altrettanto delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 356,7 milioni di euro per riassegnazione ai capitoli di cedolino unico. Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, una diminuzione di 123,3 milioni di euro delle previsioni di competenza ed una diminuzione di 121,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 622,9 milioni di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto dell'aumento degli stanziamenti intervenuto per atti amministrativi e della riduzione proposta con il disegno di legge di assestamento – le previsioni assestate 2022 per il Ministero della giustizia risultano pari a 10.526,4 milioni di euro, in aumento di (+333,2 mln) rispetto alle previsioni iniziali. Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 10.543,5 milioni di euro, in aumento (+334,6 mln) rispetto alle previsioni iniziali. La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 11.287,4 milioni di euro. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2022 risulta in base all'assestamento pari all'1,3 per cento. Si tratta di una percentuale in risalita rispetto all'1,1 per cento risultante

dal rendiconto 2021 e all'1 per cento del rendiconto 2020.

In particolare, precisa che il disegno di legge di assestamento prevede una riduzione delle dotazioni di competenza per la Missione 6 (Giustizia) pari a 136,6 milioni di euro. Peraltro, per effetto delle modifiche apportate per atto amministrativo (+446,3 milioni), la previsione assestata è comunque superiore al bilancio di previsione; e un aumento delle dotazioni di competenza per la Missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), per la quale è previsto un aumento di 13,3 milioni che si somma ai 10,2 già aggiunti per atto amministrativo.

Analizzando gli specifici programmi della Missione Giustizia, rileva che l'intervento più significativo del disegno di legge di assestamento riguarda il programma « Giustizia civile e penale », per il quale si propone una diminuzione dello stanziamento di 142 milioni di euro, imputato a spese di personale. Infatti, se gli stanziamenti per i magistrati aumentano di 55,7 milioni, quelli per il personale amministrativo si riducono di 210,8 milioni. Più contenuta è la modifica che interessa il programma « Amministrazione penitenziaria », per il quale il disegno di legge di assestamento prevede un aumento delle dotazioni di 5,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, segnala che il disegno di legge di assestamento aumenta di 13,3 milioni gli stanziamenti del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, « al fine di adeguare lo stanziamento alla effettiva consistenza del personale » (come chiarisce lo stesso disegno di legge).

Infine, evidenzia alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia. In primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, si segnala che il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in

sede di rendiconto 2022, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata.

Per quanto riguarda, invece, lo stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella n. 2), evidenzia che: il programma « *giustizia tributaria* », gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento una riduzione di 4 milioni di euro, ampiamente compensata dall'aumento di 22,4 milioni intervenuto per atti amministrativi, che porta lo stanziamento in competenza per il 2022 a 216,2 milioni di euro. La riduzione è imputata a spese relative al personale; anche per il programma « *giustizia amministrativa* », gestito dal Dipartimento del Tesoro, è previsto un incremento di 6,7 milioni, interamente dovuto ad atti amministrativi, che porta le previsioni assestate a 198,38 milioni di euro; il programma « *autogoverno della magistratura* » ha uno stanziamento invariato pari a 32,5 milioni di euro.

Sono invariati tanto il capitolo relativo alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) – con uno stanziamento di 64 milioni di euro – quanto il capitolo relativo alle somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) con uno stanziamento di 50 milioni di euro.

Osserva che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono sostanzialmente invariati i seguenti stanziamenti: cap. 2635, Spese di funzionamento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: 75,6 milioni di euro.

Segnala che il capitolo 2982, Fondo di rotazione per le vittime, prevedeva nella legge di bilancio stanziamenti per 35,4 milioni di euro; con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 30,4 milioni e resta invariato con l'assestamento. Il totale attuale di 65,8 milioni di euro rappresenta però uno stanziamento provvisorio per le già evidenziate particolari modalità di alimentazione di questo fondo, il cui stanziamento effettivo risulterà solo in sede di rendiconto 2022.

Fa presente che nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, *Somme destinate alle infrastrutture carcerarie*. L'assestamento conferma le previsioni iniziali della legge di bilancio 2022, con l'aumento di 7,6 mln disposto per atti amministrativi: lo stanziamento in competenza, in base all'assestamento, è di 31,1 milioni di euro. Segnala peraltro che il disegno di legge

interviene su questo capitolo per quanto riguarda i residui, riducendoli di 14,7 milioni di euro rispetto al dato di inizio anno (72,6 milioni).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
---	----

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.**

**C. 3687 Governo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che l'accessione di Finlandia e Svezia all'Alleanza Atlantica è una diretta conseguenza della decisione russa di invadere l'Ucraina. Senza l'attacco di Mosca a Kiev i due Paesi si troverebbero infatti tuttora nella condizione di paesi neutrali e « non allineati ».

A suo avviso, la scelta fatta da Helsinki e Stoccolma riflette una valutazione precisa di ciò che è accaduto all'Ucraina e

prima ancora alla Georgia. Trovarsi al di fuori della copertura offerta dalla deterrenza atlantica estesa è un rischio divenuto ormai inaccettabile, persino per nazioni con una considerevole storia militare e capacità non trascurabili.

Sottolinea che la *membership* NATO rassicura chi la possiede e attribuisce un vantaggio securitario nei confronti di chi non la abbia. Deflette, quindi, le minacce che possono provenire dalla Russia, ormai nuovamente identificata dal Nuovo Concetto Strategico dell'Alleanza come la massima minaccia alla sicurezza degli Stati che ne fanno parte.

Segnala che l'ingresso nell'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia è già stato ratificato dalla metà dei Paesi membri della NATO. Ricorda, tuttavia, che la Turchia ha sollevato delle questioni in connessione con la protezione accordata a personalità ritenute da Ankara responsabili di attività terroristiche, ma tutto questo non riguarda direttamente l'Italia, che non ha contenziosi in essere di questa natura con Helsinki e Stoccolma.

Evidenzia che il nuovo allargamento in esame non aggraverà le relazioni tra l'Alleanza e la Russia e riflette, invece, il punto di minimo dei rapporti tra Mosca e l'Occidente, conseguente ad un'iniziativa unilaterale militare russa che è stata condannata da tutto l'Occidente. Pertanto, non

sono possibili paragoni con le precedenti tornate. Trovarsi in una zona grigia non protetta dalle garanzie previste dall'articolo 5 del Trattato di Washington risulta chiaramente un rischio non più sostenibile.

Rileva che, ovviamente, la doppia adesione avrà delle implicazioni strategiche non trascurabili: farà del Baltico e dell'Artico il nuovo baricentro della NATO ed implicherà la necessità, da parte dell'Italia, di prevedere un più attivo coinvolgimento come fornitori di sicurezza in quelle regioni, nelle quali siamo peraltro già presenti in forze, come dimostra la Deliberazione sulle missioni militari internazionali all'esame del Parlamento proprio in questi giorni.

Sottolinea la necessità di batterci, come Italia, affinché i nostri alleati non trascurino la dimensione mediterranea della sicurezza euro-atlantica se e quando sorgessero problemi e sfide al di là delle nostre capacità di contrasto e gestione.

Evidenzia che sarà un compito dei Governi che s'insedieranno in futuro, ma che potremo contare sulla convergenza d'interessi con i nostri *partner* ed alleati della regione in cui ci troviamo: in primo luogo, la Francia, cui siamo legati dal Trattato del Quirinale, ma anche la Spagna, la Grecia e la stessa Turchia.

Pur sottolineando la necessità di contribuire alla difesa altrui nell'aspettativa della reciprocità, esprime fiducia sull'omogeneità dei valori che ci legano e ci uniscono.

Al riguardo, rileva che, al di là del baricentro strategico dell'Alleanza, la sicurezza comune è e resta indivisibile: Finlandia e Svezia, che stanno entrando nella NATO, sono Occidente a pieno titolo. Con questo allargamento diviene esplicito l'impegno statunitense alla loro difesa: ciò che è mancato proprio all'Ucraina, permettendo ai russi di attaccarla senza doversi preoccupare di dover affrontare i soldati americani o alleati sul loro cammino.

Segnala che i nuovi equilibri geopolitici europei saranno probabilmente meno favorevoli alla Russia, ma ciò sarà dipeso da un errore di calcolo della dirigenza moscovita, non dalla nostra presunta volontà di metterla all'angolo.

Osserva che la forza del diritto non è bastata, è stata anzi apparentemente ignorata e travolta. A suo avviso, l'adesione di Finlandia e Svezia è la conseguenza della presa d'atto di ciò che è successo: anche noi dobbiamo ora fare la nostra parte, ratificando le adesioni prima che qualcuno possa ipotizzare di poterle rallentare o compromettere, al fine di dare un segnale di unità e determinazione.

Venendo sinteticamente ai contenuti dei Protocolli di adesione in titolo, ricorda che sono stati sottoscritti sulla base delle previsioni dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico e ricalcano fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione dei recenti allargamenti dell'Alleanza, da ultimo nel caso della Macedonia del Nord, divenuta il trentesimo Stato membro dell'Alleanza nel giugno 2020.

Rileva che i Protocolli per l'adesione dei due Paesi, firmati a Bruxelles il 5 luglio scorso, sono identici e sono introdotti da brevi preamboli nei quali gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico esprimono la convinzione che le adesioni dei due nuovi membri porteranno a un rafforzamento della sicurezza dell'Alleanza.

Precisa che in base all'articolo I si conviene che a seguito dell'entrata in vigore dei Protocolli, il Segretario Generale della NATO estenderà, a nome di tutte le Parti, ai Governi della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico, adesione che si perfezionerà, in conformità con le previsioni dell'articolo 10 del Patto di Washington, alla data di deposito dei relativi strumenti di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo II dispone che il Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato ne avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione e quest'ultimo avrà informato tutte le Parti della data di ricezione di ciascuna notifica e della data di entrata in vigore dei Protocolli.

Ai sensi dell'articolo III, le versioni in inglese e francese dei Protocolli saranno depositate presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmet-



terà copie certificate ai Governi di tutte le Parti del Trattato.

Auspica conclusivamente una celere ratifica del provvedimento in esame, al fine di consentire una rapida conclusione del processo di adesione dei due Stati nordici all'Alleanza, rendendo questi Paesi più sicuri, la NATO più forte e l'intera area euro-atlantica più efficacemente protetta.

Ritiene, infine, opportuno menzionare in questa sede, infine, la vertenza che riguarda la multinazionale finlandese Wärtsilä – specializzata nella produzione di grandi motori ad uso navale – che il 14 luglio scorso ha annunciato l'intenzione di cessare l'attività nel sito di San Dorligo della Valle, in Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo riportare in patria la produzione. Al riguardo, sottolinea che tale decisione di *re-shoring*, che potrebbe determinare la perdita di 450 posti di lavoro, è già oggetto di un apposito tavolo di crisi convocato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, con riferimento alla questione concernente la multinazionale finlandese, evocata dal relatore, preannuncia l'intenzione di sollevare il tema con l'Ambasciatrice di Finlandia in Italia, analogamente a quanto già fatto dall'onorevole Formentini in qualità di presidente del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Finlandia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative denominato SICRAL3. Atto n. 398 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 (C. 3675 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (C. 3676 Governo).	
Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2022 (C. 3676 Governo-Tabella n. 12) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	37

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, re-**

**lativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative denominato SICRAL3.**

**Atto n. 398.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto ricordando che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 21 agosto 2022 e che la Commissione Bilancio dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° agosto 2022.

Rileva, quindi, che il SICRAL è il primo sistema satellitare militare italiano di co-

municazioni ed è stato realizzato al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti dello Stato che richiedono un elevato grado di sicurezza e riservatezza delle informazioni (reti della difesa, della sicurezza pubblica, dell'emergenza civile e della gestione e controllo delle infrastrutture strategiche). Osserva, poi, che il progetto, avviato nel 1995 e affidato al consorzio SITAB, costituito da Alenia Spazio, FiatAvio e Telespazio, prevede un segmento spaziale – costituito dai satelliti SICRAL 1, 1B e 2 – e un segmento terrestre, composto dal Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle, che opera in funzione del collegamento e dell'integrazione tra un centinaio di terminali terrestri, aerei e navali che compongono la principale rete di telecomunicazioni delle Forze armate. Al riguardo ricorda che nel 2021, essendo arrivato a fine vita operativa il sistema satellitare SICRAL 1B, in seguito all'approvazione da parte delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato dello schema di decreto n. SMD 18/2020 (Atto del Governo n. 217) è stato avviato il programma di acquisizione del nuovo satellite per le comunicazioni SICRAL3. Lo schema di decreto allora presentato prevedeva l'avvio del programma nel 2020 e la sua conclusione nel 2025. L'onere complessivo stimato ammontava a 390 milioni di euro, di cui venivano finanziati 199 milioni relativi alla prima fase del programma, volta al consolidamento del *design* del sistema sulla base delle specifiche fornite nel requisito operativo e delle risultanze degli studi preliminari avviati dall'amministrazione della Difesa.

Sottolinea, quindi, che la prima fase contrattuale, autorizzata dal citato decreto n. SMD 18/2020, è stata già stipulata per complessivi 159 milioni di euro e la restante parte dello stanziamento originario, pari a 40 milioni di euro, è stata riprogrammata dall'esercizio finanziario 2023 all'esercizio finanziario 2027 e non ha, al momento, generato impegno contabile, mentre lo schema di decreto in esame si riferisce, invece, alla seconda fase, e intende proseguire nel processo di qualifica e produzione del satellite SICRAL 3 nonché al completamento del programma tramite le

successive fasi di lancio e messa in orbita, aggiornando l'onere complessivo a seguito della revisione del requisito operativo e delle mutate condizioni economiche. Tale onere è adesso stimato in 590 milioni di euro.

In particolare, il valore della seconda fase, oggetto del decreto in esame, ammonta a 345 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, che verranno finanziati per un importo pari a 320 milioni sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa e per un importo di 25 milioni a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il completamento del programma, relativo alle fasi di lancio e messa in orbita, per il restante valore previsionale complessivo di 46 milioni di euro, sarà, invece, realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'estensione del supporto logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo.

Ciò premesso, osserva che, ferma restando la missione principale che il programma si pone come obiettivo, i requisiti militari che ne definiscono le caratteristiche sono stati modificati rispetto a quanto descritto nel precedente programma n. SMD 18/2020, al fine di soddisfare le nuove esigenze operative della Difesa.

In particolare, il sistema satellitare dovrà essere in grado di garantire: il rafforzamento dei requisiti di resilienza del *payload* di comunicazioni; il rafforzamento del requisito di connettività del *payload* di telecomunicazioni; il rafforzamento dei requisiti per il monitoraggio dello spettro elettromagnetico in banda UHF; l'introduzione di requisiti per la protezione degli assetti nello spazio; l'introduzione della capacità *Integrated Waveform* presso il segmento terrestre del Centro Interforze Gestione e Controllo SICRAL di Vigna di Valle; e l'installazione di nuove antenne per supportare tale capacità.

Rimane invece immutato quanto riportato nel decreto relativo al programma n. SMD 18/2020 in merito ai profili industriali e alle ricadute economiche ed occupazionali del programma. In particolare, il pro-

gramma verrà realizzato dall'industria nazionale senza il ricorso ad iniziative di cooperazione internazionale e le imprese coinvolte saranno principalmente quelle dei settori industriali ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica ed elettronica. Verranno, altresì coinvolte le maggiori industrie del comparto, permettendo all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel settore delle comunicazioni satellitari, area che attualmente vede il nostro Paese primeggiare a livello internazionale in diversi settori, con indubie ricadute anche in termini di esportazione e occupazione.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 10.25.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

#### **La seduta comincia alle 10.25.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.**

**C. 3687 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca FRUSONE (IPF), *relatore*, riferisce che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) è stata costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza in Europa e che, a oggi, ne fanno parte 30 Paesi, tra cui l'Italia, entrata sin dall'inizio essendo uno dei 12 paesi fondatori insieme a Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Successivamente si sono uniti Turchia, Grecia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. Nel 2009 sono entrate anche Croazia e Albania, mentre nel 2017 è stata la volta del Montenegro e nel 2020 della Macedonia del nord.

Ricorda, quindi, che le regole per l'ammissione nell'Alleanza sono sancite dall'articolo 10 del Trattato, fatto a Washington il 4 aprile 1949, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465, secondo cui « le Parti possono, su accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione del Nord Atlantico. Ogni Stato così invitato può diventare parte del Trattato depositando il proprio strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo informerà ciascuna delle parti del deposito di ciascuno strumento di adesione ».

Rileva, poi, che dopo che anche la Turchia, al vertice di Madrid, ha consentito all'accesso da parte di Svezia e Finlandia all'alleanza, lo scorso 5 luglio, a Bruxelles, è avvenuta la firma dei protocolli, dando così inizio al processo di allargamento a 32 membri, che si concluderà con la ratifica da parte dei parlamenti nazionali dei 30 paesi membri.

Passando all'esame del disegno di legge, composto di tre articoli, osserva che questo reca la ratifica dei Protocolli per l'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia al Trattato del Nord Atlantico, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. In particolare, l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare i due Proto-

colli. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione e l'articolo 3 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo dei due Protocolli, che ricalca fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione delle più recenti adesioni all'Alleanza, aperto da un brevissimo preambolo e composto anch'esso di soli 3 articoli, è identico per entrambi i Paesi salvo che per il riferimento allo Stato aderente.

Nel preambolo le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Finlandia e della Svezia al Trattato accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica. L'articolo 1 stabilisce che, dopo l'entrata in vigore dei rispettivi Protocolli, il Segretario generale dell'Alleanza atlantica, in nome di tutte le Parti, comunicherà ai Governi finlandese e svedese un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. Finlandia e Svezia diverranno parte del Trattato stesso al momento del deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. L'articolo 2 disciplina i termini dell'entrata in vigore dei Protocolli medesimi. Ricevute le necessarie notifiche da tutti gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico, il Governo degli Stati Uniti d'America informerà gli stessi della data di avvenuta entrata in vigore dei Protocolli. Infine, l'articolo 3, in coerenza con le disposizioni del Trattato del Nord Atlantico, individua il Governo degli Stati Uniti d'America come depositario dei Protocolli, nelle due versioni in lingua inglese e francese facenti egualmente fede. Copie certificate dei Protocolli verranno trasmesse dal medesimo Governo a tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

Alla luce di quanto evidenziato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo-Tabella n. 12.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare, il relatore presenterà una proposta di relazione, in riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

In sostituzione, quindi, del relatore onorevole De Menech, impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni, osserva che il disegno di legge di rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Il disegno di legge di assestamento ha, invece, la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi ac-

certata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Segnala, in via generale, che il rendiconto 2021, nel prendere atto dei risultati della gestione del bilancio dello Stato nello scorso anno, evidenzia spese finali pari a 823 miliardi di euro, in diminuzione del 2 per cento rispetto al precedente esercizio 2020. L'assestamento del bilancio, in termini di competenza, mostra invece un aumento dello 0,2 per cento delle spese finali rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Ciò premesso, venendo alle parti del disegno di legge di rendiconto che interessano il comparto della Difesa, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa (tabella n. 12) contenuto nella legge di bilancio 2021 stimava in circa 24.583 milioni di euro le previsioni iniziali della spesa finale. Le previsioni definitive del rendiconto per il 2021, a seguito dei numerosi provvedimenti emergenziali adottati, risultano aumentate a circa 27.904 milioni di euro, con una variazione in aumento di 3.320,8 milioni di euro. Tale incremento riguarda sia le spese correnti (+ 2.644,4 milioni) che quelle in conto capitale (+ 676,5 milioni). Le spese finali definitive del Ministero della difesa ammontano al 3,2 per cento della spesa finale definitiva del rendiconto dello Stato per il 2021. Sempre con riferimento alle previsioni definitive, osservo poi che la spesa del ministero della difesa è prevalentemente di parte corrente, circa 22.941 milioni di euro, mentre la spesa in conto capitale ammonta a circa 4.962 milioni di euro. Analizzando le spese di competenza definitive delle tre missioni del Ministero della difesa, va innanzitutto segnalato che la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » è quella che assorbe quasi totalmente il complesso delle spese totali del Ministero stesso (93,6 per cento). Essa, inoltre, è la missione che ha subito anche la variazione di competenza più importante, con un aumento pari a 3,3 miliardi di euro. La missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » ha registrato una variazione pari a 60,7 milioni di euro, mentre la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle am-

ministrazioni pubbliche » aumenta di 1 milione di euro. Sottolineo, inoltre, che tutti i programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio » subiscono una variazione di segno positivo. In particolare, il Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza), riscontra l'incremento più elevato con un incremento di 858,7 milioni di euro. Il Programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari), ha visto, invece, un incremento pari a 766,3 milioni di euro e il Programma 5.2 (Approntamento e impiego delle forze terrestri) è aumentato di 810,7 milioni di euro. Più contenuti risultano gli aumenti a carico del programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree) pari a 395 milioni di euro e del programma 5.3 (Approntamento e impiego delle forze marittime), pari a 428,4 milioni di euro.

Analogamente al 2020, anche la spesa del dicastero per il 2021 è stata caratterizzata dall'adozione di importanti misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. In particolare, per quanto concerne l'impatto dei decreti-legge connessi all'emergenza Covid, la relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto per il 2021 evidenzia che i decreti emergenziali emanati nel 2021 impattano sugli stanziamenti della Difesa per 246 milioni di euro (390 milioni di euro nel 2020), derivanti soprattutto dal decreto-legge n. 41/2021 (cd. Sostegni) e dal decreto-legge n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis).

Ulteriori stanziamenti che hanno interessato la difesa nel 2021 sono presenti nei rendiconti del Ministero dell'Economia e delle finanze (con riguardo al Fondo per le missioni internazionali) e dello Sviluppo economico (con riferimento al programma 5 « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo » della missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese »). Al riguardo ricordo che il Ministero dello sviluppo economico, con il proprio bilancio, sostiene quasi i due terzi dei programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa.

Passando al disegno di legge di assestamento 2022, ricorda che la legge di bilancio 2022-2024 (legge n. 234/2021) ha autorizzato, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali in termini di competenza nel 2022 pari a circa 25.956 milioni di euro, mentre la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risulta di 1.185,2 milioni di euro, di cui 323,1 per la parte corrente e 862,1 per il conto capitale. Esso interviene sulle previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2022, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 1.515,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa. La variazione proposta con il disegno di legge di assestamento 2022 prevede, invece, per lo stato di previsione del ministero della Difesa, un decremento di circa 106,8 milioni di euro per la competenza e 111 milioni di euro per la cassa, dovuta principalmente alla variazione in diminuzione della missione « Difesa e sicurezza del territorio » pari a 108,6 milioni di euro.

In conclusione, le previsioni per il bilancio 2022 pari a 25.956,1 milioni di euro vengono ad assestarsi in 27.364,6 milioni di euro, per la competenza, con una variazione complessiva in aumento di 1.408,5 milioni. Le previsioni iniziali di cassa, pari a 25.998,3 milioni di euro si assestano in 27.402,6 milioni di euro, e le previsioni iniziali per i residui, pari a 1.185,2 milioni si assestano in 1.134,8 milioni.

Da ultimo ritiene utile soffermarsi su alcune osservazioni che la Corte dei conti

ha formulato, in relazione ai profili di competenza della Difesa, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021.

In estrema sintesi, la Corte evidenzia che, dopo una modesta flessione del 2,8 per cento nel 2019 e un incremento di oltre il 10 per cento nell'anno 2020, gli stanziamenti del Ministero della difesa hanno continuato a crescere anche nel 2021 (+ 7,5 per cento rispetto al 2020). All'interno delle tre missioni, gli stanziamenti della missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, aumentano del 6,8 per cento; la missione 18, destinata alle esigenze del comparto forestale dell'Arma dei Carabinieri, è variata in aumento del 3,8 per cento, mentre gli stanziamenti della missione 32, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, risultano particolarmente altalenanti. Inoltre, con riferimento alla componente personale e alla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 per la quale il Ministero, come nei precedenti due anni, ha manifestato interesse per uno slittamento del termine del 2024, la Corte ha sottolineato come la gestione degli esuberanti e l'ulteriore riduzione dei volumi dei reclutamenti risulterebbe altamente disfunzionale in considerazione del peculiare sistema di avanzamento e dello sviluppo dei ruoli e produrrebbe, altresì, dei vuoti generazionali.

La Corte rileva, poi, che il *budget* assegnato alla Funzione Difesa, considerando anche la componente finanziaria allocata presso il Ministero dello Sviluppo economico, è al di sotto dell'obiettivo della NATO relativo al 2 per cento del rapporto PIL/spesa difesa da conseguire entro il 2024. L'Italia risulta, invece, coerente rispetto all'obiettivo del 20 per cento del rapporto investimenti/spese difesa e si colloca tra il secondo e terzo posto come Paese contributore alle operazioni dell'Alleanza.

Inoltre, anche nel 2021 si è manifestata la difficoltosa attuazione della legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (legge n. 145/2016), che genera problemi nei tempi del finanziamento, con il conseguente necessario utilizzo del fondo scorta e di anticipazioni di tesoreria

per far fronte alle esigenze dei teatri operativi.

In linea con le normative nazionali discendenti dalle direttive comunitarie, nonché con l'orientamento dei Paesi alleati all'interno della NATO, la Corte osserva poi che la Difesa italiana ha proceduto alla redazione di un Piano per la Strategia Energetica della Difesa (c.d. Piano SED), utilizzato per la pianificazione pluriennale nell'ottica di definire la gestione avanzata e innovativa del proprio settore energetico e segnala anche che il Ministero della difesa pur non risultando « Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR », risulta comunque soggetto attuatore del subinvestimento 1.6.4 « Digitalizzazione del Ministero della difesa », attraverso il Dipartimento della Trasformazione Digitale.

Infine, in relazione all'emergenza Covid-19, la Corte ricorda che la Difesa negli anni 2020 e 2021 ha dimostrato, più che in altri periodi storici, la capacità dual use dello strumento militare nell'ambito del compito relativo alla salvaguardia delle pubbliche istituzioni e allo svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica cala-

mità e in altri particolari casi di straordinaria necessità e urgenza. In particolare, presso il Comando Operativo di vertice Interforze, una Sala Operativa dedicata, composta da personale interforze, dirige e coordina il supporto alle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza, le attività di supporto alla Sanità nazionale con l'invio di medici e infermieri militari, l'allestimento di strutture sanitarie campali e la predisposizione di strutture sanitarie militari di accoglienza per i pazienti, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento e i trasporti di materiale sanitario. Per assicurare, poi, l'esecuzione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, è stato integrato il contingente dell'Operazione Strade Sicure con ulteriori 753, arrivando a 7.803 unità complessive, prorogando più volte l'impiego di questo contingente aggiuntivo, sino al 31 marzo 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 10.35.**



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	61

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

##### La seduta comincia alle 12.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedi-

mento, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2469) ed ulteriormente emendato, in seconda lettura, dalla Commissione X (attività produttive) in sede referente, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato il Governo ha presentato un emendamento – concernente le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (vedi, ora, gli articoli 3 e 4) – corredato di relazione tecnica; evidenzia altresì che gli altri emendamenti e subemendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, così come gli emendamenti approvati dalla Commissione X in seconda lettura.

Rileva che, sempre in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commis-

sione Bilancio del Senato (seduta del 1° marzo 2022) una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste del relatore.

Rileva altresì che alcune delle disposizioni conferiscono deleghe al Governo, mentre altre recano norme di diretta applicazione e che non è presente una clausola generale di invarianza riferita all'intero testo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che prevede una delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, non formula osservazioni, considerato che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento previsto e la relazione tecnica afferma che la spesa autorizzata è idonea all'attuazione della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi dei commi da 1 a 3, concernente la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, si provvede nel modo seguente:

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, da un punto di vista formale, considera necessario riferire, da un lato, le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'utilizzo delle risorse dei citati accantonamenti non ha, invece, osservazioni da formulare, posto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, evidenzia che i commi da 1 a 3, nel quadro normativo derivante dalla pronuncia di incompatibilità con la disciplina unionale riferita ad una precedente proroga, intervengono per prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo fino al 2023 o, ove ne sussistano i presupposti da valutare di caso in caso, fino al 2024.

Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla proroga: ricorda che anche in precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.

In proposito non formula osservazioni, tenuto conto della neutralità costantemente associata ad analoghi precedenti provvedimenti di proroga. Inoltre, ricorda che prima della proroga al 2023 in esame, era prevista una proroga fino al 2033; pertanto la proroga ora in esame non appare suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione previgente: circa tale ricostruzione, comunque, ritiene opportuna una conferma del Governo.

Non formula osservazioni circa il comma 4, di natura ordinamentale e i cui adempimenti informativi sembrano rientrare nel quadro delle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni competenti, né circa il comma 5, che abroga disposizioni cui non erano stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca una delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, rileva che la norma delega il Governo a riformare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Se-

gnala che la delega è assistita da una clausola di neutralità, che potrà essere oggetto di verifica in sede di emanazione della normativa delegata: la relazione tecnica, infatti, non fornisce ulteriori elementi a supporto della neutralità della delega limitandosi, quanto a un criterio di delega, a richiamare la clausola di neutralità e, quanto ad un altro, a ribadire l'invarianza.

In proposito, considera dunque opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della delega.

In particolare, prende atto che tra i criteri direttivi della delega è prevista la definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio potrebbe prefigurare un potenziale incremento delle entrate da canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Tuttavia, ritiene che andrebbero esclusi eventuali effetti di maggior onere derivanti dal criterio che prevede la destinazione di una quota del canone annuo concessorio ad interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali. Tale destinazione potrebbe infatti determinare una riduzione degli effetti positivi associati alle entrate da canoni, qualora la spesa medesima non fosse commisurata ad una quota del gettito da canoni aggiuntiva rispetto a quanto previsto in base alla vigente normativa. In merito a tali profili ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, non sembrano ravvisarsi profili critici, essendo lo stesso indennizzo posto a carico del concessionario subentrante. In proposito considera comunque utile una conferma.

Per quanto concerne le indicazioni riportate nella relazione tecnica, evidenzia che quest'ultima, in merito al numero delle concessioni coinvolte dalla delega, richiamando la banca dati SID (sistema infor-

mativo del demanio), fa riferimento a 8.081 concessioni demaniali marittime con scadenza successiva al 31 dicembre 2021. Secondo un'elaborazione sulla banca dati delle Concessioni demaniali marittime ad aprile 2018 (al netto delle voci prive di taluni dati) le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo risultano circa 25.000 delle quali circa 1.000 risultano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2021, o comunque non indicata. Pur considerando le diverse impostazioni delle due banche dati, il diverso insieme di riferimento e il diverso aggiornamento, considera comunque opportuno acquisire chiarimenti circa le differenze fra i predetti dati, anche al fine di una più puntuale verifica dell'impatto finanziario del futuro schema di decreto legislativo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, relativo alla concessione delle aree demaniali portuali, non formula osservazioni, considerato che le norme disciplinano i criteri e le procedure da seguire nell'affidamento delle concessioni portuali. Esse dunque intervengono principalmente sulla selezione dell'affidatario, senza incidere in via diretta sulle attività svolte dalle autorità portuali o sui relativi oneri, e infatti, coerentemente, novellano una disciplina cui, a legislazione vigente, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente le concessioni di distribuzione del gas naturale, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla remunerazione attraverso le tariffe a carico dell'utenza del servizio di distribuzione del gas. Rileva altresì che le norme in esame modificano, estendono o richiamano discipline normative cui a legislazione vigente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia altresì che esse incidono, per lo più, in termini di rapporti finanziari fra gestore uscente e gestore subentrante e che la disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici è usualmente priva di effetti diretti sulla finanza pubblica, come ad esempio nel caso del codice degli appalti. Sotto

questi profili non formula pertanto osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera c), e il comma 2, in merito alle modalità di calcolo dei rimborsi in caso di gara per la distribuzione del gas naturale, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il rimborso debba essere corrisposto ad enti locali, ritiene che andrebbe escluso che le innovazioni normative introdotte possano comportare, per gli enti locali cedenti, eventuali riduzioni rispetto ai flussi di entrata attesi o eventualmente già scontati nei tendenziali.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, concernente le concessioni di grande derivazione idroelettrica, rileva che la norma, in primo luogo, fissa criteri e regole applicabili alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: da tale disciplina non sembrano derivare effetti diretti sulla finanza pubblica, coerentemente con altre discipline procedurali in materia di affidamento di concessioni e di contratti pubblici – come, ad esempio, il codice degli appalti – e con il fatto che a precedenti riforme del medesimo settore, come l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e l'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018, non sono stati ascritti effetti finanziari: sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.

Per quanto riguarda i principi in materia di indennizzo a favore del concessionario uscente, evidenzia che la norma reca disposizioni di carattere generale e programmatico, la cui concreta attuazione resta per lo più rimessa alle leggi regionali e rammenta che a un precedente intervento sulla medesima materia – il decreto-legge n. 135 del 2018 – non sono stati ascritti effetti finanziari; tenuto tuttavia conto che la relazione tecnica del decreto-legge n. 135 prefigurava effetti positivi, sia pure non quantificati né scontati ai fini dei saldi, correlati alla disciplina dell'indennizzo del concessionario uscente, considera comunque utile acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità del presente intervento normativo sulla medesima materia.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi che, da un lato, fissano un limite

massimo alla fase transitoria di proroga delle concessioni scadute a livello nazionale, dall'altro allineano il termine della regione Trentino-Alto Adige a quello nazionale, ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 77, della legge n. 160 del 2019, articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 17 del 2022; per il territorio nazionale: articolo 11-*quater*, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 135 del 2018 e articolo 125-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020).

In proposito, dunque, osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti; tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che reca una delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, evidenzia che il comma 4, per un verso reca una clausola di invarianza finanziaria, per altro verso rinvia all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009, che subordina l'adozione dei decreti legislativi che dovessero recare eventuali oneri all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie in conformità.

Premessa l'opportunità di un chiarimento circa la neutralità o meno dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della delega, evidenzia che – data l'ampiezza e la complessità della materia oggetto della delega – la verifica della neutralità della normativa delegata ovvero dei relativi, eventuali effetti finanziari potrà avvenire soltanto in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreti delegati.

Non formula pertanto osservazioni, pur rilevando l'opportunità di acquisire ele-

menti di valutazione riguardo al potenziale impatto finanziario, anche di massima, della normativa delegata nel suo complesso, nonché degli specifici criteri di delega apparentemente suscettibili di determinare effetti finanziari, quali l'introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale (comma 2, lettera e)) o la previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica (comma 2, lettera h)).

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che prevede procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, rileva che le norme in esame impongono all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di dirimere le controversie che gli utenti avviano nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto con riferimento agli specifici diritti loro attribuiti dall'Autorità in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture. Tale funzione comporta nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e tendenzialmente non differibile o modulabile al sussistere dei relativi presupposti: detti adempimenti parrebbero inoltre essere di carattere aggiuntivo rispetto alle funzioni, già svolte a legislazione vigente, di « gestione dei reclami » formulati dagli utenti. Rammenta che l'ART, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato, si autofinanzia mediante un contributo posto in capo agli operatori di settore (articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 210 del 2011): il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, ritiene dunque che andrebbe chiarito se dai nuovi adempimenti posti in capo all'ART discendano nuovi o maggiori oneri per l'Autorità e, in caso affermativo, se gli stessi possano essere finanziati nell'ambito della contribuzione posta in capo agli operatori di settore.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 11, che reca una modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, considerato che le norme pongono un ulteriore compito in capo alle sezioni riunite della Corte dei conti, ritiene che andrebbe confermato che tale previsione non determini un aggravio amministrativo tale da non poter essere fronteggiato con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente le colonnine di ricarica, relativamente alla previsione, introdotta dal Senato, di disporre per le aree di servizio la dotazione di ricarica, anche con riferimento alle concessioni già in essere, rileva che tale prescrizione potrebbe determinare la necessità di apportare modifiche al quadro economico della concessione. Qualora il soggetto concedente, come ad esempio ANAS s.p.a., rientrasse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, potrebbero discendere da tali modifiche effetti per la finanza pubblica: in merito a tale eventualità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che eventuali adempimenti aggiuntivi da parte delle amministrazioni competenti possano comunque essere eseguiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, in materia di servizi di gestione rifiuti, non ha osservazioni da formulare anche alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del con-

venzionamento delle strutture private, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, concernente la distribuzione dei farmaci, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, in materia di rimborsabilità dei farmaci equivalenti, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 18, relativo ai farmaci in attesa di definizione del prezzo, non formula osservazioni, considerato il carattere procedurale delle norme.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 19, che prevede una revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano, non ha osservazioni da formulare, in quanto gli oneri derivanti dal presente articolo sono entrambi configurati in termini di limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 15, comma 11, della legge n. 219 del 2005, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame, provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati, nonché di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale volti alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue e di emocomponenti di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 15, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

In proposito, segnala che, in base a tale ultima disposizione, il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze) alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità, tra gli altri, per progetti finalizzati alla prevenzione nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Al riguardo, considera opportuna una conferma da parte del Governo sul fatto che le finalità perseguite dalla norma in commento rientrano tra gli obiettivi specifici del Piano sanitario nazionale e che l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del citato Piano non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 20, relativo alla selezione della dirigenza sanitaria, non formula osservazioni, considerata la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, relativo al riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, relativo alle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 23, che prevede interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, non ha osservazioni da formulare circa gli obblighi posti in capo agli operatori privati. Circa i nuovi compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rammenta che l'Autorità, inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, è finanziata – per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato – mediante contributo versato dai soggetti regolati, la cui misura può essere variata dall'Autorità medesima (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005): in proposito non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una con-

ferma, che l'AGCOM possa provvedere ai nuovi compiti di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 24, concernente il blocco e l'attivazione dei servizi premium e l'acquisizione della prova del consenso, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 25, che reca norme in materia di servizi postali, non formula osservazioni sulle attività che dovranno svolgere le Amministrazioni interessate dalla presente norma, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26, che reca una delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente procedurale e ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega la cui attuazione potrebbe comportare un impatto amministrativo o organizzativo per le amministrazioni interessate, con eventuali implicazioni finanziarie.

Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 2, che prevedono la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa, con possibile riduzione dei tempi a disposizione delle amministrazioni interessate per i relativi adempimenti; si riferisce,

inoltre, alla lettera *l)* del comma 2, introdotta dalla commissione di merito, che prevede l'adozione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.

Con riguardo, infine, alle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (i commi da 4 a 7 e il comma 9) che disciplinano la delega legislativa in materia di ricognizione, riordino e coordinamento della normativa vigente concernente le fonti energetiche rinnovabili, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a verificare, anche con riferimento a tali disposizioni, il vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12; ciò con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *e)* del comma 5 che impone l'aggiornamento delle relative procedure amministrative, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che reca una delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.

Pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega che potrebbero determinare eventuali effetti finanziari.

Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1, che prevedono l'introduzione di forme di collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche attraverso strumenti premiali dei comportamenti vir-

tuosi e l'interoperabilità delle banche dati, peraltro secondo la disciplina già prevista dal codice dell'amministrazione digitale.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 29, che prevede l'abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, alla luce della conferma di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere all'applicazione della norma con le risorse disponibili a legislazione vigente, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, rileva che la norma reca una delega per il Governo in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato prevedendo una clausola di non onerosità. Evidenzia tuttavia che la delega prevede alcuni criteri potenzialmente onerosi: attribuzione all'ufficio unico di collegamento, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, di adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale; previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i possibili effetti onerosi potranno essere oggetto di quantificazione e copertura in occasione dell'esercizio della delega e che la relativa verifica parlamentare potrà aver luogo in sede di esame dei relativi schemi di decreti delegati.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 31, che reca una modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, relativo alle concentrazioni, tenuto conto dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è compresa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – ossia inclusa nel cosiddetto « elenco Istat » –, ritiene utile che il Go-

verno confermi che l'Autorità possa effettivamente svolgere i compiti attribuitigli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente o comunque facendo ricorso ad un adeguamento delle contribuzioni da parte soggetti sottoposti alla sua vigilanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 33, che prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 34, che prevede una procedura di transazione gestita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che le norme operano nell'ambito dei compiti istituzionali già attribuiti a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e in particolare nel quadro di procedimenti istruttori e sanzionatori già da essa svolti; le norme pongono in capo alla stessa nuovi compiti (le procedure di transazione), che sono configurati come di carattere eventuale e la cui attivazione è comunque subordinata ad una valutazione discrezionale dell'Autorità. Rammenta altresì che l'Autorità, inclusa nell'« elenco Istat » delle amministrazioni pubbliche, si autofinanzia mediante contributo posto a carico delle imprese vigilate: in proposito non formula dunque osservazioni, nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisita una conferma – che l'Autorità possa applicare, nei casi in cui ciò sia opportuno, i nuovi poteri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 35, in materia di poteri istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), evidenzia in particolare che, analogamente ai precedenti casi



di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.

In relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *h*), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, conferma che non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

In relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *i*), precisa che lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), assicura che tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma che l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in es-

sere, fa presente che tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista.

Con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, segnala che le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, conferma che tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, evidenzia che ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30.

Ritiene necessario, da un lato, di riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, di inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3634-A Governo, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

analogamente ai precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente;

in relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *h*), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

in relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *i*), lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica;

con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in

esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

in relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in essere, tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;

con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30;

risulta necessario, da un lato, riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-

2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

b) *sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

D'Ettore 26.1, che inserisce, tra i principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza, la promozione dell'aggregazione tra professionisti, prevedendo, tra l'altro, il vincolo della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione. La proposta, inoltre, senza prevedere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, introduce il riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa determini oneri certi per la finanza pubblica, atteso che in tal caso non sarebbe attivabile la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevista dalla medesima proposta emendativa;

Vallascas 26.2, che prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure previste dal comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 siano individuati sulla base di indagini di mercato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative indicate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti 26.1 e 26.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione dei relatori, fa presente che il disegno di legge C.3675, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Rammenta che, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Segnala che al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa e che, per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

Con riferimento al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 rileva, quindi, quanto segue.

Il quadro generale degli andamenti dei saldi in termini assoluti mostra un generale peggioramento tra le previsioni iniziali e le previsioni definitive per il 2021, sia per la cassa che per la competenza.

Nel confronto con l'esercizio precedente, invece, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2021 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2020.

Anche in rapporto al PIL si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione, favorito nel confronto con il 2020 dal concomitante aumento del PIL, che passa da 1.651.595 del 2020 a 1.775.436 milioni del 2021 (più 7,5 per cento di aumento a prezzi correnti).

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2021 un valore negativo di circa 187,7 miliardi di

euro, con un miglioramento di oltre 83,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2020.

Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali (di circa l'11,7 per cento) e di una lieve riduzione delle spese finali (di circa il 2 per cento).

Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di meno 193,5 miliardi di euro, il miglioramento è pari a circa 5,8 miliardi.

Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2021 a meno 64,9 miliardi di euro, con un miglioramento di 40,5 miliardi rispetto al 2020. Tale risultato è determinato da un aumento sia delle spese correnti (più 22,5 miliardi di euro), sia del complesso delle entrate tributarie ed extratributarie (più 63 miliardi di euro). Il miglioramento è di oltre 20,6 miliardi di euro se confrontato con le previsioni iniziali.

Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2021 a meno 424,4 miliardi di euro, evidenziando un miglioramento di 82,5 miliardi rispetto al 2020 e di oltre 56,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2021 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020) – che erano stati indicati, rispettivamente, in meno 196.000 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in meno 483.235 milioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel complesso, lo scostamento di bilancio – proposto dal Governo alle Camere, e da queste approvato in data 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con apposite risoluzioni – ha rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, portandoli rispettivamente a meno 286.000 e meno 573.235 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2021, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

Per quanto concerne le entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 635,6 miliardi di euro (corrispondenti a circa il 106,4 per cento delle previsioni definitive, stimate in 597,2 miliardi). Gli accertamenti per entrate finali sono risultati in aumento rispetto al dato del 2020 dell'11,7 per cento (più 66,4 miliardi). Risultano in aumento sia le entrate tributarie (più 8,9 per cento), sia quelle extratributarie (più 23,6 per cento). Se confrontate con le previsioni definitive (597,2 miliardi di euro), le entrate finali risultano in aumento del 6,4 per cento (più 38,4 miliardi di euro).

Le entrate complessive (comprensive anche dell'accensione di prestiti) si attestano a 1.000 miliardi di euro (più 56,9 miliardi rispetto al 2020). Dal confronto con i dati complessivi delle entrate dell'esercizio precedente (accertamenti pari a 943.492 milioni di euro), si rileva un aumento del 6 per cento.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2021 relativo all'andamento delle entrate finali accertate si rileva, innanzitutto, un aumento degli accertamenti delle entrate tributarie (più 43 miliardi di euro).

Le entrate tributarie (che si sono attestate a 523,8 miliardi di euro) sono risultate superiori anche rispetto alla previsione definitiva (più 18,6 miliardi di euro). Si ricorda che la previsione definitiva (505,228 miliardi di euro) era leggermente inferiore

rispetto alla previsione iniziale (507,6 miliardi di euro).

In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie (più 20 miliardi di euro circa, più 23,6 per cento rispetto al 2020) e quelle per alienazione ed ammortamento di beni (più 3.375 milioni di euro, più 89,8 per cento rispetto al 2020).

Tra le entrate extratributarie si evidenzia l'aumento di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (più 12.789 milioni di euro, più 32,2 per cento).

Analizzando le principali imposte, si registra un aumento del gettito IRPEF con accertamenti pari a 204.375 milioni di euro (più 0,8 per cento rispetto alle previsioni definitive e più 4,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020), mentre per l'IVA gli accertamenti ammontano a 163.937 milioni di euro (più 14,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020); si registra, invece, una diminuzione del gettito IRES (meno 6,1 per cento) che risente dell'andamento negativo dei versamenti in acconto e a saldo.

Per quanto concerne le spese, anche il 2021, analogamente al 2020, si è caratterizzato per l'adozione di importanti misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da COVID-19, che hanno prodotto impatti significativi in termini di espansione della spesa pubblica.

Lo scorso anno gli impegni per spese finali (costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale) sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi di euro, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento.

Nel 2021, gli impegni per spese finali si sono mantenuti ad un livello molto elevato, pari a 823,3 miliardi di euro, registrando una riduzione rispetto al 2020 di circa 16,9 miliardi (meno 2 per cento), con una incidenza sul PIL del 46,4 per cento.

In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 693,3 miliardi di euro, in aumento (più 22,4 miliardi) rispetto al 2020, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato

una riduzione rispetto al 2020 di 39,3 miliardi di euro, assestandosi a 129,9 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, sostanzialmente in linea con il 2020 (più 0,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.060 miliardi di euro, con un complessivo decremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa l'1,5 per cento.

Il peso della spesa complessiva rispetto al PIL è passato dal 65,2 per cento del 2020 al 59,7 per cento del 2021.

Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. A seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato, infatti, un aumento di 98,3 miliardi di euro (più 12,7 per cento) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 74,3 miliardi di euro (più 11,2 per cento), sia quelle in conto capitale, in aumento di 24,1 miliardi di euro (più 21,5 per cento).

Passando all'analisi delle spese finali per Missioni riferite al 2021, si conferma innanzitutto la rilevanza della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali) – nonostante il calo in valore assoluto – che pesa per il 18,7 per cento sul totale della spesa primaria (rispetto al 19,7 nel 2020).

Resta significativa l'incidenza sul totale degli impegni della missione Politiche previdenziali, attestatesi al 14,6 per cento del totale degli impegni delle spese primarie (in aumento rispetto al 13,3 per cento del 2020) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attesta al 12,7 per cento (era il 12,6 per cento nel 2020).

In netta diminuzione l'incidenza percentuale della missione Competitività e sviluppo delle imprese, che dal 17,5 per cento del 2020 passa al 9,6 per cento nel 2021, con un calo in valore assoluto nel 2021 di oltre 62 miliardi di euro. Anche la missione Politiche per il lavoro riduce la sua inci-

denza percentuale sulla spesa primaria, dal 4,9 del 2020 al 3,0 per cento del 2021.

L'istruzione scolastica rappresenta il 7 per cento della spesa primaria, in aumento rispetto al 2020 (in cui rappresentava il 6,6 per cento). In aumento percentuale rispetto al 2020 anche la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 6,1 per cento della spesa primaria (rispetto al 5,8 per cento nel 2020).

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si ricorda che si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formati nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti « propri » si distinguono da quelli « impropri », detti anche residui passivi « di stanziamento », relativi a somme stanziare ma non impegnate nell'esercizio di competenza.

La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2021 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti indicava al 1° gennaio 2021 residui attivi per un valore di 211.182 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 196.916 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 14.265 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (meno 74.957 milioni di euro), sia dal lato delle uscite (meno 20.430 milioni di euro, di cui 2.492 milioni eliminati per perenzione amministrativa).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (211.182 milioni di euro), al 31 dicembre 2021 ne risultano accertati 167.984 milioni di euro, dei quali 31.759 milioni incassati e 136.225

milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti 76.736 milioni di euro di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2021, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.961 milioni.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 196.916 milioni di euro di residui presunti al 1° gennaio 2021, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 176.486 milioni. Di questi, 46.443 milioni risultano pagati e 130.043 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 58.222 milioni di euro di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2021 pari a 188.265 milioni di euro.

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2020.

In particolare, la gestione di cassa ha dato luogo complessivamente ad incassi per 955,4 miliardi di euro e a pagamenti per 1.048,2 miliardi di euro.

Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 (893,1 miliardi di euro di incassi e 980,6 miliardi di euro di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi, del 7 per cento, che dei pagamenti, del 6,9 per cento.

L'incidenza sul PIL è pari al 56 per cento per gli incassi e al 59 per cento per i pagamenti.

A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un significativo aumento delle spese.

In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 71,8 miliardi di euro rispetto al 2020, attestandosi a 590,6 miliardi a fronte dei circa 518,8 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile sia alle maggiori entrate tributarie (più 46,7 miliardi), sia alle entrate extra-

tributarie (più 21,7 miliardi). Anche le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano in aumento (più 3,4 miliardi di euro).

Il volume dei pagamenti finali si attesta a circa 811 miliardi di euro, registrando un aumento di 66,4 miliardi rispetto al dato del 2020. Le operazioni finali rappresentano l'87,8 per cento delle previsioni definitive e il 75,9 per cento della relativa massa.

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2021 emerge una eccedenza passiva di circa 2.433 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 218 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2020. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2020 sul 2019 (299 miliardi di euro), ma che non rispecchia il *trend* degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi di euro e nel 2018 sul 2017 a 27,5 miliardi di euro. In termini percentuali nel 2021 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 9,84 per cento, valore inferiore unicamente a quello del 2020, considerando l'ultimo decennio.

Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto, in particolare, ad un incremento delle passività e ad una diminuzione delle attività.

Il totale delle passività ammonta a 3.434 miliardi di euro e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2020, l'entità delle passività finanziarie ha registrato nel 2021 un incremento di 214,9 miliardi di euro, confermando la notevole crescita registrata anche nell'esercizio precedente, pari a 321,3 miliardi. L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione

debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 92,5 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 102,5 miliardi) e anche delle anticipazioni passive per 43,3 miliardi, nonché della situazione debitoria a breve termine.

Il totale delle attività ammonta a circa 1.001,0 miliardi di euro, con una diminuzione di 3,1 miliardi, risultato in peggioramento rispetto all'esercizio precedente in cui invece si era registrato un incremento di 22,0 miliardi di euro.

Infine, segnala che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2021, con esclusione di alcuni capitoli, e per approfondimenti al riguardo rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3676, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022, rammenta che l'assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Segnala che l'aggiornamento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

Ricorda che, a partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di assestamento segnala, quindi, quanto segue.

Il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), introducendo,



nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, le variazioni risultanti dalle tabelle annesse al disegno di legge.

Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2021.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento definiscono le previsioni assestate per il 2022, tenendo conto, altresì, delle variazioni di bilancio apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi, nonché degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, quali il decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto « decreto Sostegni-ter ») e il decreto-legge n. 14 del 2022 (cosiddetto « decreto crisi in Ucraina »).

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) che si attesta su un valore di meno 162,5 miliardi di euro rispetto ad una previsione iniziale di meno 201,7 miliardi di euro.

Il miglioramento di oltre 39 miliardi di euro del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto per circa 41 miliardi di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in parte compensate dalle variazioni negative determinate per atto amministrativo, per un valore di meno 1,8 miliardi di euro.

In particolare, il miglioramento del dato assestato del saldo netto discende, essenzialmente, dall'aumento delle entrate per complessivi 49,3 miliardi di euro, dovuto per 10,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 38,8 miliardi alle variazioni proposte dal presente disegno di legge di assestamento. Nell'ambito di queste ultime, l'aumento interessa principalmente le entrate tributarie, per circa 25,7 miliardi di euro (di cui 15,6 miliardi deri-

vanti dall'aumento di imposte dirette e 10,1 miliardi dall'aumento delle imposte indirette, collegato in particolare all'incremento dell'IVA sugli scambi interni e sulle importazioni), mentre sul fronte delle entrate extratributarie il disegno di legge di assestamento propone un incremento di 13,1 miliardi di euro.

Rispetto alle previsioni di bilancio, si registra altresì un aumento delle spese finali di 10,1 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (più 12,4 miliardi), cui si affianca la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per quasi 2,3 miliardi. Sulla proposta di assestamento incide la riduzione della spesa per interessi per circa 2,7 miliardi e la proposta di riduzione delle spese in conto capitale di circa 880 milioni di euro, parzialmente compensata dalla proposta di incremento della spesa corrente primaria di 1,3 miliardi di euro.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 37,9 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un andamento positivo per oltre 47 miliardi di euro.

Come indicato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2022.

Per quanto riguarda le variazioni di bilancio apportate con gli atti amministrativi adottati in corso d'anno, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di meno 1,8 miliardi di euro in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (più 12,4 miliardi) e da maggiori entrate per 10,5 miliardi di euro. Tale risultato è determinato principalmente dall'attuazione dei decreti-

legge n. 4 del 2022 e n. 14 del 2022, emanati, rispettivamente, per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 e del rincaro dei prezzi dell'energia e per fronteggiare le conseguenze della crisi ucraina.

Il disegno di legge di assestamento precisa, a tal proposito, che esso non sconta, invece, gli effetti dei due decreti-legge n. 21 del 2022 e n. 50 del 2022, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, in quanto tali provvedimenti legislativi sono stati emanati ad una data non utile per l'inserimento, all'interno del bilancio assestato, dei relativi provvedimenti attuativi.

Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 10,5 miliardi di euro in termini di competenza, dovuto a maggiori entrate tributarie per circa 5,7 miliardi di euro e a maggiori entrate extratributarie per 2,8 miliardi di euro. In merito alle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali, gli atti amministrativi in corso di gestione hanno dato luogo a variazioni in aumento pari a circa 2,1 miliardi di euro.

Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di poco meno di 12,4 miliardi di euro in termini di competenza, di cui 10,8 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 1,6 miliardi di incremento di quelle in conto capitale.

Per la spesa corrente, l'incremento di 10,8 miliardi è determinato principalmente dall'aumento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (16,3 miliardi), dei trasferimenti correnti ad imprese (1 miliardo) e della spesa per redditi da lavoro dipendente (3,6 miliardi).

La spesa in conto capitale aumenta di 1,6 miliardi di euro, dato sul quale incide la categoria dei contributi agli investimenti ad imprese (in aumento di circa 900 milioni di euro), connessi soprattutto alle misure di sostegno disposte dal decreto-legge n. 17 del 2022 per contrastare l'aumento dei prezzi delle materie prime.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di 41,1 miliardi di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una proposta di maggiori entrate finali per 38,8 miliardi di euro e di diminuzione delle spese finali per 2,6 miliardi di euro. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2022.

Sul fronte delle entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 38,8 miliardi di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2022. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2022, con una proposta di incremento di 25,7 miliardi di euro in termini di competenza (25,4 di euro in termini di cassa). Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra un aumento delle imposte dirette per 15,6 miliardi, principalmente per effetto di una previsione più favorevole di tutti i principali tributi, in particolare delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e dell'autoliquidazione IRES, e un aumento delle imposte indirette per 10,1 miliardi di euro, collegato all'incremento dell'IVA.

Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, una proposta di incremento di 13,1 miliardi di euro in termini di competenza (12,8 miliardi in termini di cassa), determinato soprattutto dai versamenti erogati dall'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto per l'attuazione del PNRR, pari a 11,5 miliardi di euro. Sull'incremento delle entrate extratributarie proposto con il presente disegno di legge incidono anche i maggiori proventi attesi per le risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (1,1 miliardi), nonché i maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica, per 200 milioni di euro.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano

una proposta di riduzione di 36 milioni di euro in termini sia di competenza sia di cassa, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF 2022.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento in esame determinano una riduzione di circa 2,25 miliardi di euro in termini di competenza. Tale riduzione è determinata da una minore spesa corrente dovuta, essenzialmente, alla proposta di riduzione di 2,7 miliardi della spesa per interessi e redditi da capitale, legata alla riduzione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico. La riduzione della spesa per interessi è compensata dalla proposta di aumento di altre spese correnti per 1,3 miliardi di euro, connessa principalmente all'aumento dei consumi intermedi (più 102 milioni), dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (più 285 milioni), dei trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private (più 42 milioni). Si registra anche una proposta di diminuzione della spesa in conto capitale (meno 881 milioni).

Con riferimento alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli stanziamenti della missione « Debito pubblico », pari a 13,3 miliardi di euro in termini sia di competenza sia di cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali. Considerando gli importi della missione « Debito pubblico », la spesa complessiva del bilancio dello Stato si assesta a 1.096,1 miliardi di euro, con un aumento di 2,2 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio.

Con riferimento alle missioni, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano:

gli stanziamenti della missione « L'Italia in Europa e nel mondo », per 1,1 miliardi di euro, destinati al bilancio dell'Unione europea quali risorse proprie tradizionali;

gli stanziamenti della missione « Istruzione scolastica » per 127 milioni di euro, a seguito in particolare dell'incremento degli

stanziamenti per le supplenze brevi del personale scolastico;

gli stanziamenti della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », che vede una riduzione per 1,5 miliardi di euro e l'iscrizione dell'importo di 63 milioni di euro da trasferire alla Grecia, derivante dai profitti dei titoli di Stato greci presenti nel portafoglio « *Securities Markets Programme* ».

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2022 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 48,7 miliardi, per la gran parte proposto dal disegno di legge di assestamento, e da un aumento delle spese finali per 11,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle variazioni per atti amministrativi (più 12,2 miliardi), mentre la proposta del disegno di legge di assestamento ne prevede una riduzione di 933 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a meno 239,8 miliardi di euro, con un miglioramento di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, esclusivamente dovuto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (più 39,1 miliardi).

Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 45,3 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a meno 509,2 miliardi di euro. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai meno 200,8 miliardi di euro della previsione iniziale raggiunge l'importo di meno 166,1 miliardi di euro. Il risparmio pubblico migliora di quasi 36 miliardi di euro, attestandosi nelle previsioni assestate a meno 87,5 miliardi di euro.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare, altresì, i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2021, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo.

Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui fi-

nali attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.962 milioni di euro, a fronte dei 254.755 milioni di euro di residui inizialmente presunti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.778 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 36.611 milioni rispetto alle previsioni iniziali (131.390 milioni di euro). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 107.483 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 15.132 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (122.616 milioni di euro).

Per quanto concerne, invece, i residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 208 milioni di euro) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2021, il loro ammontare è pari a 188.265 milioni di euro.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2021 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2020, in cui si era invece registrata una crescita rispetto al 2019 (più 73 per cento).

Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le spese finali, 58,1 miliardi di euro sono di nuova formazione. Rispetto al 2020, risulta evidente un forte decremento dell'ammontare dei residui di nuova formazione per 68,4 miliardi di euro (erano 126,5 miliardi nel 2020). Alla formazione dei nuovi residui passivi, le spese correnti hanno concorso per circa 27,3 miliardi di euro, quelle in conto capitale per 30,8 miliardi di euro. Per quanto concerne la consistenza dei residui pregressi delle spese finali, a fine dicembre 2021 essi risultano pari a circa 130 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto ai 69,8 miliardi di euro accertati l'esercizio precedente.

L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della

relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Nella seconda parte la relazione tecnica rappresenta, in apposita Tavola di raccordo, la coerenza tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato assestato con il conto economico delle pubbliche amministrazioni, anch'esso aggiornato per effetto delle variazioni che impattano su quest'ultimo.

Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, facendo presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine dell'odierna seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.  
C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO I  
FINALITÀ**

**Art. 1.  
(Finalità)**

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento che consistono, in particolare, nell'adozione di specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici, il potenziamento dello sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. La disposizione, avente natura ordinamentale e descrittiva delle finalità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**CAPO II  
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI**

**Art. 2.  
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)**

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 illustra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo deve essere adottato: a) definire l'ambito oggettivo della rilevazione; b) identificare i destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le PA; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico; d) prevedere l'obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; e) standardizzare la nomenclatura e le altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione; f) affidare la gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze; g) prevedere adeguate forme di trasparenza dei dati; h) prevedere il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 mln di euro nel 2022 e 2 mln di euro per il 2023 e a regime, così quantificati:

- analisi preliminari, di disegno del modello di governance (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2022;
- realizzazione del sistema informativo e la sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;



• gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell'attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda: - per 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; - per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)*

Con sentenze n. 17/2021 e 18/2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposte con diversi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo. Conseguentemente, le relative disposizioni non possono essere applicate dalle Amministrazioni competenti e gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi *tamquam non esset*, senza che rilevi l'eventuale presenza di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dall'Amministrazione.

In considerazione ed in coerenza con il contenuto delle sopra menzionate pronunce, il comma 1 prevede che continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, se in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2, al fine di assicurare l'applicazione di procedure uniformi per l'aggiudicazione di tutte le concessioni, prevede che le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura, quindi in linea con i principi unionali, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e, comunque fino al 31 dicembre 2023, se il termine previsto dal titolo abbia una scadenza anteriore.

Il comma 3 prevede che in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità



competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il comma 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Si prevede, inoltre, che il Ministero trasmetta altresì alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 dicembre 2024, relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni recanti la proroga ex lege delle concessioni in essere.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ciò anche in considerazione che l'efficacia di cui al comma 3 avrebbe comunque effetto dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ferme restando eventuali sanzioni precedentemente irrogate.

#### Art. 4.

##### *(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa all'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In base ai dati del SID – il Portale del Mare, realizzato, gestito e sviluppato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano attualmente rilasciate 8.081 concessioni demaniali marittime, con scadenza successiva al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, il comma 1 prevede che al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi cui improntare la nuova disciplina, tra i quali si segnalano:

- determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando un adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia;



- affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, proprio al fine della necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'Unione europea;
- al fine della salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dei lavoratori, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
- definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, con individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;
- previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile, valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita, previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente;
- definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione;
- definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste;
- definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente;
- revisione della disciplina del codice della navigazione in tema di concessioni demaniali marittimi, in molti aspetti obsoleta e superata da successive disposizioni.

In merito ai principi e i criteri direttivi enunciati alla lettera f), si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione in considerazione del fatto che la disciplina vigente rimanda ad elementi e parametri che dovranno essere ridefiniti nel rispetto del limite minimo di invarianza finanziaria.

Al contrario, si evidenzia che dalla disposizione possono derivare effetti positivi in termini di maggiori entrate. L'invarianza finanziaria di tale disposizione è, peraltro, assicurata dalla previsione contenuta nel comma 5.

In relazione alla lettera h), si rileva che le maggiori entrate derivanti dalla ridefinizione di canoni consentiranno di determinare la quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, senza che si determinino effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi adottati debbano abrogare espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettare la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi vengano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato. Si prevede inoltre che gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 5 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Viene altresì specificato che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





**Art. 5.**  
***(Concessione delle aree demaniali)***

L'articolo 5 introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni "finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)". In particolare, si sostituisce l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina la concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali. Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 6.**  
***(Concessioni di distribuzione del gas naturale)***

L'articolo 6 non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L'indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l'effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori. Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la citata Autorità di regolazione svolgerà tali attività con il personale e le risorse previste a legislazione vigente. In ogni caso, i costi di funzionamento dell'Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 4, si prevede l'adozione di un decreto volto a prevedere in particolare l'aggiornamento dei criteri di gara per la valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

**Art. 7.**  
***(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)***

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente. Tali commi, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il capoverso 1-ter.1 sostituisce analogo capoverso dell'art. 5 del disegno di legge, innovando mediante riferimenti a disposizioni vigenti, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, viene precisato che nella procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica vengano determinate le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. Si precisa che analoga previsione è contenuta all'art. 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. n. 79 del 1999, con riferimento alla competenza delle regioni a disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi



derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 1-quater, si prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in luogo del 31 dicembre 2022 previsto all'art. 12 del disegno di legge in esame; si tratta di una modifica a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 1-sexies, si prevede inoltre una disciplina transitoria (precisando che le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione) per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in scadenza prima del 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, che opera non oltre tre anni (anziché due) dall'entrata in vigore della disposizione in esame; in tale contesto si prevede che le regioni stabiliscono l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non determina ricadute negative per la finanza pubblica, e che piuttosto può incrementare il gettito previsto dalle concessioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non quantificabile preventivamente.

Infine, si modifica la disciplina di cui all'articolo 13, comma 6 del DPR n. 670 del 1972, che allinea la tempistica sulla proroga di diritto delle concessioni scadute nel Trentino-Alto Adige alle novità ora introdotte nella disciplina statale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### CAPO III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

#### **Art. 8.** *(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)*

L'articolo 8 conferisce la delega al Governo finalizzata al riordino della disciplina nella materia dei servizi pubblici locali.

In particolare, il comma 1 conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Nel precisare che l'adozione dei decreti deve avvenire ad invarianza di oneri, al comma 2 sono declinati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati.

Il comma 3 definisce l'iter procedimentale di adozione dei decreti di cui al comma 2,

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che i decreti legislativi di cui ai commi precedenti siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il medesimo comma 4 statuisce espressamente che, qualora gli adottandi decreti dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In considerazione della complessità della materia trattata dai criteri di delega di cui al comma 2 e della loro genericità, si osserva che, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla loro attuazione.



La eventuale quantificazione verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

#### **Art. 9.**

#### ***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)***

L'articolo 9, al fine di promuovere, in coerenza con le previsioni di cui alla MISSIONE 1 COMPONENTE 2 – ASSE 2 - Riforma 2 del PNRR, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedono, al comma 1, che le regioni debbano attestare, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente del bando di gara ovvero l'avvenuto affidamento entro la medesima data con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti. In considerazione del fatto che l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”, il medesimo comma 1 stabilisce, in via transitoria, che l'attestazione debba recare anche l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il comma 2 prevede che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione dei trasporti, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 1, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lett. d) del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica, mediante appositi accordi, i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il comma 4 riconosce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione all'Osservatorio nazionale.

Il comma 5 precisa che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche qualora l'assegnazione delle risorse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 della presente legge, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017,



si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall'altro, a consentire l'applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto – legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l'osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l'applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, a tale fine che:

a) le Regioni, ai sensi comma del 5 del citato articolo 20 del decreto–legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Di talché, l'obbligo comunicativo previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un'attività già contemplata dal predetto comma 5;

b) le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un'esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto – legge n. 50 del 2017.

Il comma 6 reca una clausola di invarianza per la disposizione nel suo complesso, a tenore della quale dalla dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 10.**

##### ***(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)***

L'articolo 10 introduce la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della disposizione, si evidenzia che al comma 2 si prevede che il decreto legislativo sia adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il comma 4 prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Trattasi, pertanto, di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 11.**

##### ***(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)***

L'articolo 11, introducendo misure finalizzate a semplificare le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e



servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 12.**

***(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)***

L'articolo 12 apporta modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare la lettera a) ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto - per consentire di superare la frammentazione sugli esiti del controllo, di avvicinare le decisioni al territorio e di ottenere valutazioni tempestive e maggiormente uniformi - si limita in particolare a chiarire, che la competenza sugli atti di costituzione o acquisto delle partecipazioni societarie e di razionalizzazione annuale previsto dal testo unico sulle società pubbliche sia in capo alle Sezioni riunite in sede di controllo, con riferimento agli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alle competenti Sezioni regionali di controllo con riferimento agli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla Sezione di controllo sugli enti per gli atti degli organismi assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. All'attuazione della disposizione si provvederà, quindi, con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con la lettera b) si modifica l'articolo 20 del medesimo testo unico nel senso di prevedere che la sanzione della cancellazione della società pubblica per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora lo stesso si protragga per due e non per tre anni consecutivi come prevede la norma vigente. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**CAPO IV**

**CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

**Art. 13.**

***(Colonnine di ricarica)***

L'articolo 13 detta disposizioni in materia di concorrenza sulle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, modificando in senso maggiormente concorrenziale le scelte con le quali vengono selezionati gli operatori. Da tale modifica, di natura ordinamentale, non si rinvergono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 14.**

***(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)***

L'articolo 14 prevede l'aggiornamento periodico dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano, prevista dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, da parte dei titolari di autorizzazione o di concessione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. La disciplina delle modalità e tempi di aggiornamento della predetta anagrafe mediante decreto del Ministero della transizione ecologica rientra tra le competenze



del predetto Ministero, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una revisione della disciplina sanzionatoria in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista all'articolo 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, prevedendo in luogo di un importo variabile da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione e per ciascuna mancata dichiarazione una sanzione fissa di euro 15.000 per ciascuna mancata dichiarazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 15.**

##### ***(Servizi di gestione dei rifiuti)***

Con riferimento all'articolo 15, comma 1, si rappresenta quanto segue.

Il comma 10 dell'articolo 238 relativo alla tariffa è stato novellato con la presente disposizione al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva n. 851/2018 che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente.

In aderenza ai rilievi dell'AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) - è stata modificata la durata del periodo per la scelta del gestore. I rilievi infatti riferivano che "la previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene quindi necessaria l'eliminazione della durata minima quinquennale dell'accordo". Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, con le modifiche ora introdotte si pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.

Con riferimento al comma 2, si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a partire dal 2018 (art. 1, commi 527-530 della legge n. 205 del 2017) con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla propria legge istitutiva. Queste funzioni incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia: - tariffaria: l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario; - di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi; - di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. Tale disposizione prevede, pertanto, compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa ai tavoli di lavoro finalizzati alla stipula degli accordi da parte del CONAI e dei sistemi autonomi con gli operatori del comparto di riferimento, escludendo



la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS). Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

CAPO V  
CONCORRENZA E TUTELA DELLA  
SALUTE

Art. 16.

*(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)*

L'articolo 16, comma 1, interviene sull'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502/1992.

L'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La regione territorialmente competente rilascia l'accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza: di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

A seguito dell'accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. In sede di stipula la regione o l'unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi, delle strutture sanitarie già accreditate.

La modifica di cui al comma 1, lettera a) riguarda l'accreditamento provvisorio che viene concesso alle nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

In particolare la stessa fa riferimento all'istituto ordinario dell'accreditamento – non riconoscendo più necessario il passaggio attraverso l'accreditamento provvisorio – subordinando la concessione dello stesso alla verifica dei servizi da erogarsi e non alle prestazioni già effettuate, ferma restando la rilevanza dei volumi delle prestazioni sanitarie quale strumento fondamentale per la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie oltre che per il controllo della spesa sanitaria.

La summenzionata verifica nell'ambito del sistema di accreditamento delle strutture tiene altresì conto degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo modalità da definirsi con apposito decreto del Ministro della salute.

Con la lettera b), inoltre si introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 8-quinquies relativo agli accordi contrattuali, prevedendo, al fine di consentire un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati nel circuito del SSN, selezioni periodiche regionali tramite procedure trasparenti adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento. Le selezioni in questione devono tener conto della programmazione sanitaria regionale e delle verifiche delle esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e dell'attività svolta da parte dei soggetti già titolari di accordi contrattuali. Per detti soggetti si deve tenere, altresì, conto dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo le modalità definite con il medesimo decreto del Ministro della salute di cui alla lettera a).



Con la lettera c) si aggiunge il comma 4-bis all'articolo 8-octies il quale prevede che il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con le prestazioni erogate, da parte delle strutture convenzionate nei termini e nelle modalità indicati dalla disciplina detta all'articolo 12, commi 1 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 costituisce un grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

La lettera d) introduce modifiche all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo ed inserisce nell'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni ulteriori non a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale.

La novella interviene, altresì, sull'attività di vigilanza dei fondi integrativi, ampliando le finalità dell'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che, per espressa previsione normativa, è istituito senza oneri a carico dello Stato.

Da ultimo, dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis che assegna al Ministero della salute la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Tale previsione è neutra finanziariamente atteso che si realizza con le risorse umane, materiali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 incrementa l'informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare la domanda verso le strutture più efficienti favorendo la dinamica concorrenziale attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza e riducendo pertanto le asimmetrie informative.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. La disposizione, difatti, ha natura ordinamentale e procedimentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico del Ministero della salute e delle regioni, con specifico riferimento a quelle di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 17.**

##### ***(Distribuzione dei farmaci)***

L'articolo 17 elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all'ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell'assortimento di medicinali in coerenza con le esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione stessa, sulla base di indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA stessa, ai quali le Autorità territoriali devono attenersi nel processo di valutazione. Tale disposizione, avente natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 18.**

##### ***(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)***

La norma vigente subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all'accertamento della





scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di *patent linkage*.

Il *patent linkage* è la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.

La disposizione è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all'ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci "originatori".

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità per i produttori di farmaci equivalenti di presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione in commercio, nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale anche prima della scadenza del brevetto, fermo restando che il rimborso a carico del Servizio Sanitario nazionale decorre dalla scadenza del brevetto del medicinale di riferimento.

La norma, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 19.**

##### ***(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)***

La disposizione incide sull'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, al comma 5, stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'AIFA debbano essere "automaticamente collocati" - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove "C" significa che il farmaco non è rimborsabile mentre "nn" sta per "non negoziato". Una volta rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN. La disposizione interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell'utenza. Inoltre, la proposta introduce una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica in base alla quale l'AIFA sollecita l'azienda titolare dell'ATC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all'interno dell'ATC di IV livello. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l'effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell'utenza privata.

#### **Art. 20.**

##### ***(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)***

La norma in esame modifica la disciplina contenuta nella legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di emoderivati. In particolare, viene riformulata l'attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica,



responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell'autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovragiornale non frazionabile. In particolare, i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 inserisce, nell'ambito della modifica alla disciplina in materia di emoderivati, adottata con legge 21 ottobre 2005, n. 2019, un richiamo esplicito alle condizioni ed ai requisiti in cui deve essere effettuata la donazione del sangue, in coerenza con quanto già sancito dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge, il quale, in particolare, prevede che "Le attività trasfusionali (...) si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti".

Per il perseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l'individuazione dell'ammontare dello stesso, si è considerato che, per l'attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell'Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l'importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000). Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, il comma 10 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale. Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Art. 21.

##### *(Selezione della dirigenza sanitaria)*

L'articolo in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell'azienda sanitaria alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio all'esito della valutazione comparativa. Inoltre, introduce criteri più stringenti per la nomina della Commissione di valutazione al fine di meglio garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.

La lettera a) prevede una deroga alla disciplina relativa alla composizione delle commissioni delle procedure per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa nella provincia autonoma di Bolzano per consentire una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici presenti sul territorio provinciale tra i componenti.

Nello specifico, presso detta Provincia, è previsto che la commissione sia composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, anziché due responsabili in regione diversa, come previsto in via generale.

La deroga in esame è conforme a quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P. R 31 agosto 1972 e dalla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e ss.mm., le quali prevedono che la composizione della commissione di selezione deve adeguarsi alla



consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico della provincia autonoma di Bolzano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 22.

##### *(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)*

La norma in esame è volta a garantire la salvaguardia delle competenze delle regioni in materia e, contestualmente, a non aggravare le procedure selettive dei professionisti interessati garantendo certezza della rispondenza dei master universitari di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ai contenuti minimi definiti.

Nello specifico il comma 1 incide sull'attuale disciplina dell'articolo 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., concernente l'attestato di formazione manageriale utile quale requisito d'accesso alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, prevedendo che il diploma di master di II livello in parola acquisti il valore del suddetto requisito laddove il programma formativo sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che le medesime regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

Si prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale per evitare che gli interessati e le amministrazioni, cui il titolo viene prodotto, non siano in grado di risalire alla regione che ha riconosciuto il corso, anche per le necessarie verifiche, e che debbano trasmettere alle regioni o alle province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

Il comma 2 prevede che i medesimi master acquisiscano il valore di attestati rilasciati a seguito della formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - che costituisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi - laddove le regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

La norma prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui sopra e trasmettono alle regioni o alle province autonome ovvero all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni e delle province autonome e delle università si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### CAPO VI

##### CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA



**Art. 23.*****(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)***

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps. In particolare, il suddetto articolo pone obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie, di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. In particolare, vengono stabilite le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso alla infrastruttura fisica a cui i gestori devono attenersi prescrivendo specifici oneri motivazionali che questi ultimi devono rispettare nell'opporre il proprio rifiuto alle richieste di accesso pervenute. In particolare. In particolare, con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inadattabilità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inadattabilità; il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 24.*****(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)***

L'articolo 24, al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, sostituisce il vigente articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, anche presentati alle istituzioni o enti preposti (come Infratel, Agcom), sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti ottiche nelle stesse aree. Il coordinamento, in queste aree, prevede che, nella sezione di rete secondaria e all'edificio, le opere civili siano fatte una sola volta con condivisione dei costi. In presenza del coordinamento l'ente locale è tenuto ad agevolare l'ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 25.*****(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)***

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di contrastare il persistente



fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, sia fraudolente, sia comunque non conformi alle regole del Codice di autoregolamentazione dei servizi premium. Viene fatto obbligo, pertanto, ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente e, in ogni caso, è fatto loro divieto di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 26.

##### *(Norme in materia di servizi postali)*

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesami periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

La norma mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni sull'applicazione degli obblighi di servizio postale universale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla normativa europea mediante il registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/97, disponendo l'estensione dell'obbligo di iscrizione al citato registro anche ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. L'intervento proposto, comunque necessario in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, nell'attuale contesto appare particolarmente utile se si considera il ruolo che alcuni servizi postali, in particolare quelli di consegna dei pacchi, possono avere nella ripresa all'indomani dell'emergenza dovuta al COVID. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

#### CAPO VII

##### CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

#### Art. 27.

##### *(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)*

L'articolo 27 comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e



reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale, la declinazione dei principi ivi previsti e la loro successiva attuazione, comportando semplificazioni procedurali volte a ridurre tempo e quantità dei procedimenti amministrativi, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi da rispettare per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Viene altresì specificato che i predetti decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 3 si disciplina il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi

Al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica

Al comma 5 si stabilisce che la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Il comma 6 dispone che il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercita la propria potestà regolamentare adeguandosi ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 28.**

##### ***(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)***

L'articolo 28, comma 1, delega il Governo ad introdurre una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche e detta i principi e i criteri direttivi a cui conformarsi per esercitare la delega. Si tratta di misure destinate a semplificare le attività già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazione, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. La misura pertanto, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica. La disposizione chiarisce che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega saranno adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

Con il comma 2 si disciplina il procedimento di adozione dei citati decreti legislativi.

Al comma 3 si stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1 del presente articolo.

Al comma 4 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

#### **Art. 29.**

##### ***(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)***

L'articolo 29 interviene sull'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di comunicazione unica per la nascita



dell'impresa, ed in particolare sostituisce il comma 4 disponendo che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

#### **Art. 30.**

***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)***

L'articolo 30, comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti entrano nel mercato dell'Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, è prevista la definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell'allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e



proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da essi previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

#### **Art. 31.**

##### ***(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)***

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica, al fine di eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO VIII

#### RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

#### **Art. 32.**

##### ***(Concentrazioni)***

Dall'articolo 32 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

#### **Art. 33.**

##### ***(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)***

L'articolo 33 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





**Art. 34.**  
**(Procedura di transazione)**

Dall'articolo 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

**Art. 35.**  
**(Poteri istruttori)**

Il comma 1 del presente articolo fornisce precisazioni in ordine al regime delle richieste di informazioni che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può rivolgere ai soggetti coinvolti nei procedimenti finalizzati all'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 287/1990 e 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


CAPO IX  
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

**Art. 36.**  
**(Clausola di salvaguardia)**

L'articolo 36 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

24/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	82

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, illustra i contenuti dei provvedimenti, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge di Rendiconto (C. 3675), che costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ritiene utile, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di

finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio. A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2021 in termini di competenza.

La gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2021 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2020.

Anche in rapporto al PIL si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione, favorito nel confronto con il 2020 dal concomitante aumento del PIL, che passa da 1.651.595 milioni di euro nel 2020 a 1.775.436 milioni di euro nel 2021 (+7,5 per cento di aumento a prezzi correnti).

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2021 un valore negativo di circa 187,7 miliardi, con un miglioramento di oltre 83,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2020. Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali (di circa l'11,7 per cento) e di una lieve riduzione delle spese finali (di circa il 2 per cento). Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -193,5 miliardi, il miglioramento è pari a circa 5,8 miliardi.

Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2021 a -64,9 miliardi, con un miglioramento di 40,5 miliardi rispetto al 2020. Tale risultato è determinato da un aumento sia delle spese correnti (+22,5 miliardi) sia del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+63 miliardi). Il miglioramento è di oltre 20,6 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2021 a -424,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 82,5 miliardi rispetto al 2020 e di oltre 56,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19, gli ef-

fettivi risultati conseguiti con la gestione 2021 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

Passando all'esame delle entrate la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 635,6 miliardi (corrispondenti a circa il 106,4 per cento delle previsioni definitive, stimate in 597,2 miliardi). Gli accertamenti per entrate finali sono risultati in aumento rispetto al dato del 2020, dell'11,7 per cento (+66,4 miliardi). Risultano in aumento sia le entrate tributarie (+8,9 per cento) sia quelle extratributarie (+23,6 per cento). Se confrontate con le previsioni definitive (597,2 miliardi), le entrate finali risultano in aumento del 6,4 per cento (+38,4 miliardi).

Le entrate complessive, comprensive dell'accensione dei prestiti, si attestano a 1.000 miliardi (+56,9 miliardi rispetto al 2020). Dal confronto con i dati complessivi delle entrate dell'esercizio precedente (accertamenti pari a 943.492 milioni), si rileva un aumento pari a 56.898 milioni di euro (+6 per cento).

La gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento del 6,4 per cento rispetto alle previsioni definitive e accertamenti pari a 364.806 milioni relativi alla accensione prestiti, in diminuzione di circa il 36 per cento rispetto alle previsioni definitive (568.749 milioni). Rispetto al 2020, i dati di consuntivo relativi all'accensione di prestiti registrano una diminuzione del 2,5 per cento.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2021 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si rileva innanzitutto un aumento degli accertamenti delle entrate tributarie (+43 miliardi), e delle entrate extratributarie (+19.986, circa +23,6 per cento in più rispetto al 2020) e di quelle per alienazione ed ammortamento di beni (+3.375 milioni di euro, +89,8 per cento). Le entrate tributarie (che si sono attestate a 523,8 miliardi) sono risultate superiori rispetto alla previsione definitiva (+18,6 miliardi) Si ricorda che la previsione

definitiva (505,2 miliardi di euro), era leggermente inferiore rispetto alla previsione iniziale (507,6 miliardi). Tra le entrate extratributarie si evidenzia l'aumento di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (+ 12.789 milioni, +32,2 per cento).

Analizzando l'andamento delle principali imposte, si registra un aumento del gettito IRPEF con accertamenti pari a 204.375 milioni (+0,8 per cento rispetto alle previsioni definitive e +4,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020), mentre per l'IVA gli accertamenti ammontano a 163.937 milioni (+14,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020), incrementi dovuti in particolare alla componente di prelievo su scambi interni e su importazioni. Si registra una diminuzione del gettito IRES (-6,1 per cento) che risente dell'andamento negativo dei versamenti in acconto e a saldo. Il settore dei giochi è complessivamente in incremento, con un aumento del 26 per cento delle relative entrate, ma con una diminuzione del 1,8 per cento con riferimento al gettito delle imposte gravanti sui giochi medesimi.

Passando a sintetizzare il contenuto del Rendiconto 2021, rileva che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 1.000,4 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.060 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate (comprenditive delle somme versate, rimaste da versare e rimaste da riscuotere) e il totale di tutte le spese impegnate, (comprenditive delle somme pagate e delle quelle rimaste da pagare) che evidenzia un disavanzo della gestione di competenza di 59,6 miliardi di euro.

Con riferimento ai saldi della gestione di cassa, per quanto riguarda il confronto con l'esercizio precedente, si riscontra un generale miglioramento dei saldi.

Si osserva che nel 2021 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 220,4 miliardi, con un lieve miglioramento di circa 5,3 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato

a -225,7 miliardi). Il risparmio pubblico risulta pari a -108,4 miliardi, anch'esso in miglioramento di poco più di 23 miliardi rispetto al dato del 2020. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta nel 2021 su di un valore di circa -457,6 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di 4 miliardi) rispetto al 2020.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2021, un disavanzo di 373,4 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelievi dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » e dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2021 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 1.001 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.434,3 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2021 di 2.433,3 miliardi.

Infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli sopra menzionati.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di assestamento, evidenzia preliminarmente come il documento indichi un massiccio incremento delle entrate, ben superiore alle previsioni iniziali di bilancio; ritiene che comprendere come tali risorse saranno spese rappresenti una questione di particolare interesse.

Ricorda quindi che il provvedimento ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo pro-

filo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, esso consta esclusivamente dell'articolo 1 che dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2021, approvato con la legge n. 234 del 2021, indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Venendo ora all'analisi di quanto riportato dal disegno di legge di assestamento per il 2022, segnala in primo luogo che le differenze in termini di competenza e cassa possono derivare dall'effetto di provvedimenti normativi vigenti al 31 maggio 2022 che hanno avuto un impatto sul bilancio dello Stato recepito attraverso atti amministrativi, ovvero in via diretta dal disegno di legge di assestamento. Le modifiche per atti amministrativi, che vengono illustrate nel disegno di legge, hanno tuttavia natura meramente ricognitiva di effetti contabili riferiti ad atti normativi vigenti e non possono formare oggetto di modifica parlamentare.

Con riferimento alle entrate si rileva in relazione alle variazioni per atto ammini-

strativo, come già evidenziato, un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 10.533,9 milioni di euro in termini di competenza ed in termini di cassa.

Relativamente alle entrate tributarie si determinano variazioni in aumento pari a 5.683,5 milioni di euro.

Tra le principali variazioni si evidenziano gli effetti derivanti dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, concernente l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che all'articolo 10 ha disposto l'abrogazione delle detrazioni per figli a carico di età non superiore ai 21 anni; gli effetti previsti agli articoli 2, 29 e 42 del decreto-legge n. 17 del 2022, riguardanti rispettivamente la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il differimento della deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per le entrate extratributarie, si registrano variazioni in aumento per 2.763,9 milioni di euro.

Infine le variazioni per atti amministrativi delle entrate da alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, hanno determinato un aumento pari a 2.086,4 milioni di euro.

Passando invece alle proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, introdotte con il disegno di legge di assestamento si precisa che esse sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza – DEF di aprile 2022, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per il medesimo anno, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 38.807 milioni

rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2022.

Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2022, con un incremento di 25.719 milioni di euro, per la competenza, e di 25.398 milioni di euro, per la cassa.

Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra un aumento delle imposte dirette, per 15.637 milioni di euro in termini di competenza e di 15.442 milioni di euro in termini di cassa, e delle imposte indirette, per 10.081 milioni di euro in termini di competenza e di 9.956 milioni di euro in termini di cassa. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile.

L'incremento complessivo del gettito derivante dall'aumento delle imposte dirette per 15.637 milioni di euro è collegato a una previsione più favorevole di tutti i principali tributi, in particolare delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione IRES, dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e delle imposte sostitutive sulle plusvalenze e sui fondi pensione. L'aumento del gettito delle imposte indirette, pari a 10.081 milioni di euro, è collegato all'incremento dell'IVA, in particolare sugli scambi interni e sulle importazioni, e all'incremento delle entrate derivanti dal prelievo erariale sugli apparecchi e congegni di gioco.

Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, un incremento pari a 13.124 milioni di euro in termini di competenza e 12.771 milioni di euro in termini di cassa, determinato, in misura prevalente, dai versamenti erogati dall'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza – PNRR, pari a 11.500 milioni, nonché dai maggiori proventi attesi per le risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, per 1.100 milioni di euro, e dai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica, per 200 milioni di euro.

Come per le entrate tributarie, l'incremento delle previsioni di cassa per le entrate del Titolo II tiene conto della ulteriore riduzione delle riscossioni a mezzo ruolo, la cui flessione è stata già considerata nelle stime del DEF 2022.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 36 milioni di euro, sia di competenza che di cassa, interamente imputabile a un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF.

In termini generali, gli effetti delle proposte di assestamento oggetto del presente disegno di legge e di quelle determinate dalle variazioni per atti amministrativi, intervenuti tra il 1° gennaio e 31 maggio dell'anno in corso, determinano le previsioni assestate per il 2022.

Il saldo netto da finanziare risultante dal complesso delle variazioni è pari a 162.495 milioni di euro in termini di competenza e a 239.760 milioni di euro in termini di cassa, con un miglioramento, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2022, di 39.230 milioni in termini di competenza e di 37.354 milioni in termini di cassa.

Le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 664.225 milioni di euro in termini di competenza e 610.559 milioni di euro in termini di cassa, presentando un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 49.341 milioni per la competenza e di 48.666 milioni per la cassa.

Le entrate tributarie presentano l'aumento più significativo, pari a 31.402 milioni di competenza e 31.081 milioni di cassa, assestandosi a 566.623 milioni in termini di competenza e a 532.011 milioni in termini di cassa.

Le entrate extra-tributarie risultano assestarsi a 93.810 milioni e a 74.770 milioni, rispettivamente per la competenza e per la cassa, con un miglioramento complessivo, rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 15.888 milioni di euro di competenza e di 15.535 milioni di cassa.

Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti, infine, registrando una variazione complessivamente positiva di 2.051 milioni in termini di competenza e di 2.050 di cassa, presentano previsioni assestate pari, rispettivamente, a 3.792 milioni e a 3.778 milioni.

Le spese finali presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, un aumento di 10.110 milioni in termini di competenza e di 11.312 milioni in termini di cassa.

Complessivamente, le spese correnti ammontano a 678.350 milioni di euro in termini di competenza (694.319 milioni per la cassa), con un aumento di 9.410 milioni in termini di competenza (10.696 milioni per la cassa) rispetto alle previsioni iniziali. L'aumento riguarda in particolare i consumi intermedi, i trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche e alle imprese e l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del bilancio dell'UE.

Le spese in conto capitale ammontano a 148.369 milioni (156.000 milioni per la cassa), con un incremento di 700 milioni

rispetto alle previsioni iniziali (617 milioni per la cassa). Nell'ambito di questo aggregato, aumentano in particolare i contributi agli investimenti alle imprese e alle amministrazioni territoriali.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2021 e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per il 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2021 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento per il 2022, formulate dal relatore.

Delibera altresì di nominare il deputato Luigi Marattin quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

**La seduta termina alle 12.30.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) ..	88
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	98
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 399 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022.**



**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Vittoria CASA, *presidente* comunica che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3675, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 » ed il disegno di legge C. 3676 recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 », con particolare riferimento allo stato di previsione dei Ministeri dell'istruzione (tabella n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11) del Ministero della cultura (tabella n. 14), nonché – limitatamente alle parti di competenza della Commissione – del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) e del Ministero dello sviluppo economico (tabella n. 3). Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare, poiché i gruppi hanno convenuto di rinunciare al termine per la presentazione di emendamenti, la Commissione procederà all'esame delle relazioni predisposte dalla relatrice con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento. L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle even-

tuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione Bilancio.

Segnala che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, che sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro il primo pomeriggio di domani. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Piccoli Nardelli, per la relazione introduttiva sui due disegni di legge.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, in merito al Rendiconto 2021, riferisce che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione contenuto nella legge di bilancio 2021 recava previsioni iniziali di spesa pari a 50.570,5 milioni in conto competenza e a 51.070,5 milioni in conto cassa, variate, in sede di previsioni definitive, rispettivamente in 53.624,5 milioni in conto competenza e 54.663,4 milioni in conto cassa, con un incremento di 3.054 milioni in termini di competenza e 3.592,9 milioni in termini di cassa, rispetto alle previsioni iniziali.

L'incidenza percentuale della spesa finale per istruzione sul bilancio dello Stato 2021 è pari al 6,5 per cento, a fronte del 7,5 per cento relativo al rendiconto 2020. Le spese del Ministero riguardano principalmente la parte corrente che, in conto competenza, rappresenta il 97,6 per cento del totale. Si tratta di circa euro 52.381 milioni a fronte di circa 1.243 milioni di euro per spese in conto capitale.

Più nello specifico, l'87,6 per cento della dotazione complessiva (in conto competenza) di parte corrente riguarda le spese per redditi da lavoro dipendente (pari, in assoluto, a euro 45.909,5 milioni). Osservando l'andamento delle spese in conto competenza, si osserva che, nel precedente esercizio 2020, le previsioni di spesa iniziali dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca erano state pari a euro 60.060,8 milioni e quelle definitive si erano attestate a euro 63.176 milioni, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di euro 3.115,2 milioni. Tenuto conto che le previsioni di spesa iniziali, in conto competenza, del neo Ministero dell'università e della ricerca per il 2021, erano pari

a euro 12.885,5 milioni, mentre quelle definitive si sono attestate a euro 13.262,5 milioni, con un incremento di euro 380 milioni rispetto alle previsioni iniziali, sommando le previsioni definitive di competenza per il 2021 del MI e del MUR ci si attesta a complessivi euro 66.887 milioni, con un incremento di euro 3.711 milioni (+5,8 per cento) rispetto alle previsioni definitive del 2020 riferite al soppresso MIUR.

Passando all'analisi delle due missioni del MI (Istruzione scolastica e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), si riscontra che la missione « Istruzione scolastica », a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 50.423,6 milioni, vede attestarsi la sua previsione definitiva a euro 53.469,2 milioni, costituendo il 99,7 per cento delle spese del Ministero. La missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », a di una previsione iniziale di competenza di euro 146,8 milioni, presenta una previsione definitiva di competenza di euro 155,3 milioni, pari allo 0,3 per cento delle spese del Ministero.

La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio 2021 è pari a euro 3.794,6 milioni (rispetto ai 4.293 milioni del 2020 del soppresso MIUR).

Lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di cui alla legge di bilancio 2021 recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 12.882,5 milioni in conto competenza e a euro 12.982,5 milioni in conto cassa, variate, rispettivamente, in sede di previsioni definitive di spesa nel conto consuntivo, in euro 13.262,5 milioni in conto competenza e in euro 13.416,4 milioni in conto cassa. L'incidenza percentuale della spesa finale del Ministero dell'università e della ricerca sul bilancio dello Stato 2021 è pari all'1,6 per cento. Le spese del MUR riguardano principalmente la parte corrente (73,8 per cento in conto competenza). Si tratta, in termini di competenza, di euro 9.784,2 milioni di spese correnti ed euro 3.467,5 milioni di spese in conto capitale. La consistenza dei residui, alla fine dell'esercizio 2021, è pari a euro 2.361,2 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono presenti 3 missioni: 1) la missione « Ricerca e innovazione » – che, a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 3.041,4 milioni, vede attestarsi la sua previsione definitiva a euro 3.193,8 milioni, costituendo il 24,1 per cento delle spese del Ministero. La missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », che, a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 9.767,1 milioni, vede attestarsi la sua previsione definitiva a euro 10.020,6 milioni, costituendo il 75,5 per cento delle spese del Ministero. 3) La missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » – che, a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 74 milioni, presenta una previsione definitiva di competenza di euro 48,1 milioni, rappresentando il restante 0,4 per cento delle spese del dicastero. La consistenza dei residui, alla fine dell'esercizio 2021, è pari a euro 2.361,2 milioni (rispetto ai euro 4.293 milioni del 2020 del soppresso MIUR).

Lo stato di previsione del Ministero della cultura contenuto nella legge di bilancio 2021 recava previsioni iniziali di spesa pari a euro 3.170,9 milioni in conto competenza e a euro 3.308,9 milioni in conto cassa, variate, rispettivamente, in sede di previsioni definitive di spesa del conto consuntivo, in euro 4.060,9 milioni in conto competenza e in euro 5.107,2 milioni in conto cassa. L'incidenza percentuale della spesa finale del Ministero della cultura sul bilancio dello Stato, nel rendiconto 2021, è pari allo 0,5 per cento, rimanendo invariata rispetto al rendiconto 2020.

Le spese del Ministero della cultura riguardano principalmente la parte corrente (il 60,4 per cento in conto competenza). In particolare, le spese definitive del 2021 risultano pari, in termini di competenza, a euro 2.451,3 milioni per la parte corrente e a 1.576,3 milioni in conto capitale.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura sono presenti 4 missioni: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici »; « Ricerca e innovazione »; « Turismo »; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub-

bliche». Ricordo che nel corso del 2021, con il decreto-legge n. 22 del 2021 è stata effettuata, tra l'altro, la riorganizzazione del dicastero e sono state soppresse le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo per essere trasferite al neo-istituto «Ministero del turismo» con le risorse umane, strumentali e finanziarie. Si riscontra che la missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 2.680,1 milioni, vede attestarsi la previsione definitiva a euro 3.802,4 milioni (pari al 93,6 per cento delle spese del Ministero); la missione «Ricerca e innovazione», a fronte di una previsione iniziale di euro 109,1 milioni, vede attestarsi la sua previsione definitiva in euro 122,2 milioni; la missione «Turismo», a fronte di una previsione iniziale di euro 1.433 milioni, presenta risorse in conto competenza pari a 11,7 milioni; la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», a fronte di una previsione iniziale di competenza di euro 223,7 milioni, presenta una previsione definitiva di euro 124,6 milioni.

La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio 2021 è pari a euro 2.41 milioni (rispetto ai 2.754,8 milioni del 2020).

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della Commissione, appostati in stati di previsione diversi da quelli dei due principali ministeri di riferimento (e precisamente in quelli del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico), ricordo che, nell'ambito del programma «Sostegno al pluralismo dell'informazione», gli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi alle somme per interventi a favore dell'editoria, alle somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni per rimborsi delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici e alle somme destinate all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato con la repubblica di San Marino erano pari a euro 321 milioni in conto competenza e a euro 339 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2021, spese per 212,6 milioni in termini di competenza (con un

decremento di 108,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per 364 milioni in termini di cassa (con un aumento di 25 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Nell'ambito del programma «Ricerca di base e applicata», gli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi alle risorse da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, per la realizzazione del progetto «Human Technopole», per il Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, per la Fondazione Ri.Med e per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, erano pari, complessivamente, sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 205,7 milioni. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 783,1 milioni.

Per quanto riguarda il programma «Attività ricreative e sport», il totale degli stanziamenti iniziali nel 2021 era pari a 764,4 milioni in conto competenza e a 781,8 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2021, spese definitive per 1.956,5 milioni in termini di competenza (con un incremento di 1.192,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 2.417 milioni in termini di cassa (con un incremento di 1.635,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Nell'ambito del programma «Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali», sui capitoli di interesse della Commissione erano allocate complessivamente risorse per euro 329,3 milioni in conto competenza e per euro 330,8 milioni in conto cassa. I capitoli in questione sono quelli che recano stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, per il sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, per l'attuazione dell'accordo con la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, e per il Fondo «Antonio Megalizzi» per la trasmissione radiofonica universitaria e somme a copertura degli oneri per il contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale.

A consuntivo per il complesso di capitoli in questione si registrano, per il 2021, spese definitive per euro 500,4 milioni in conto competenza (con un incremento di euro 171,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 748 milioni in conto cassa (con un incremento di 417,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Passando al disegno di legge di assestamento 2022, ricorda che il provvedimento di assestamento tiene conto degli effetti finanziari di provvedimenti legislativi emanati dopo la legge di bilancio 2022.

Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 2022, approvato con la legge di bilancio n. 234 del 2021, recava previsioni iniziali di spesa pari a 51.035,2 milioni in conto competenza (di cui, 49.561,2 milioni di parte corrente e 1.474 milioni in conto capitale e a euro 51.369,6 milioni in conto cassa (di cui, 49.585 milioni di parte corrente e 1.784,6 milioni in conto capitale), suddivisi tra le seguenti due missioni: Istruzione scolastica (euro 50.916,4 in termini di competenza ed euro 51.250,8 in termini di cassa) e Servizi istituzionali e generali della P.A. euro 118,8 milioni in termini sia di competenza, sia di cassa).

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2022, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 2.123,3 milioni (di cui 634 milioni per la parte corrente e 1.489,3 milioni per spese in conto capitale).

Le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2022, in forza di atti amministrativi o di norme di legge. In particolare, si è registrato un aumento delle dotazioni sia di competenza che di cassa per 1.318,2 milioni, così ripartito: missione « Istruzione scolastica », +1.305,9 milioni; missione Servizi istituzionali e generali delle P.A., + 12,4 milioni.

Alle variazioni già apportate al bilancio, si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame che comportano una diminuzione di euro 22,3 milioni nelle previsioni di competenza (interamente riferite alla parte corrente) e un incremento di euro 341 milioni delle auto-

rizzazioni di cassa (interamente riferito a spese di parte corrente). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 1.681,3 milioni (di cui 888,9 milioni di parte corrente e 792,4 milioni per spese in conto capitale).

In particolare, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento registrano per la missione « Istruzione scolastica » una diminuzione in termini di competenza pari a 22,7 milioni e un aumento in termini di cassa pari a 324,4 milioni; la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » registra un incremento in termini di competenza pari a 0,5 milioni di euro e, in termini di cassa, pari a 341 milioni di euro. La relazione illustrativa specifica che le variazioni in diminuzione in conto competenza della missione « istruzione scolastica » sono quasi interamente riferite al programma « Istruzione del secondo ciclo ».

Sommando le variazioni già intervenute e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2022 – articolate per Missioni – risultano assestate come segue: spese correnti, 50.856,6 milioni di competenza e 51.245,4 milioni di cassa; spese in conto capitale, 1.474,6 in termini di competenza ed euro 1.783,4 milioni in termini di cassa.

Osserva, con riferimento alle spese correnti, che nell'allegato tecnico per azioni e capitoli riferito alla tabella 7 paiono divergere – rispetto alla nota illustrativa – le cifre concernenti le variazioni in conto competenza e in conto cassa derivanti dal disegno di legge in esame e, di conseguenza, anche i saldi assestati riferiti al Ministero dell'istruzione. La variazione in conto competenza – nell'allegato tecnico – risulta infatti positiva (+ 127.785.240 euro, anziché -22.214.260 euro, come indicato nella nota illustrativa. Anche la variazione in conto cassa derivante dal disegno di legge di assestamento sembra divergere nell'allegato tecnico (+490.960.269 euro e non +340.960.269 euro, come riportato nella nota illustrativa). Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2022, in relazione alla tabella 7, parrebbero assestarsi in maniera differente nell'allegato tecnico rispetto a

quanto riportato nella nota illustrativa (euro 52.481.199.565 euro in conto competenza, anziché 52.331.199.565, come indicato nella nota illustrativa, ed euro 53.178.843.076 euro in conto cassa, anziché euro 53.028.843.076 euro, come indicato nella nota).

Passando al Ministero dell'università e della ricerca, ricordo che lo stato di previsione per l'esercizio 2022, approvato con la legge di bilancio, recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 13.637,8 milioni (di cui 9.907,8 milioni di parte corrente, 3.726 milioni di parte capitale e 4 milioni di rimborso del debito pubblico) e in conto cassa per complessivi 13.681,5 milioni (di cui 9.907,8 milioni di parte corrente, 3.744,7 milioni di parte capitale e 29 milioni di rimborso del debito pubblico). Queste le suddivisioni tra le missioni: « Ricerca e innovazione »: 3.273,9 milioni in conto competenza e 3.273,9 milioni in conto cassa; « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »: 10.320 milioni in conto competenza e 10.363,7 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle P.A. »: 43,9 milioni sia in conto competenza che in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2022, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 1.028,6 milioni (di cui 352,4 milioni per la parte corrente, 620,6 milioni per spese in conto capitale e 55,6 milioni per rimborso passività finanziarie).

Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi o di norme di legge nel periodo gennaio-maggio 2022 hanno fatto registrare un aumento delle dotazioni, sia di competenza, sia di cassa, per 134 milioni, con la seguente ripartizione: « Ricerca e innovazione », + 30,5 milioni sia in termini di competenza che di cassa; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, +102,9 milioni sia in termini di competenza che di cassa; Servizi istituzionali e generali delle P.A., +0,6 milioni sia in termini di competenza che di cassa.

A queste variazioni, si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali comportano una diminuzione di 1,5 milioni nelle previsioni di com-

petenza (determinata da una diminuzione delle spese in conto capitale per 1,8 milioni e da un aumento della spesa corrente per 0,3 milioni) e un incremento di 68,4 milioni delle autorizzazioni di cassa (determinato da un aumento sia delle spese in conto capitale per euro 68,1 milioni, sia della spesa corrente per 0,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di euro 1.333,1 milioni (di cui +462,1 milioni di parte corrente, +874,7 milioni per spese in conto capitale e -3,7 milioni per rimborso del debito pubblico).

In particolare, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento comportano, per la missione « Ricerca e innovazione », una diminuzione in termini di competenza di 18,3 milioni e un incremento in termini di cassa di 51,7 milioni; per la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », un incremento in termini sia di competenza che di cassa di 19,5 milioni; per la missione « Servizi istituzionali e generali delle P.A. », un decremento di -2,7 milioni in termini di competenza e di -2,8 milioni, in termini di cassa.

Sommando le variazioni già intervenute e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, risultano le seguenti previsioni di bilancio (asestate) per l'esercizio 2022: « Ricerca e innovazione »: 3.286,1 milioni in conto competenza e 3.356,1 milioni in conto cassa; « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »: 10.442,3 milioni in conto competenza e 10.486,1 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle P.A. »: 41,8 milioni in conto competenza e in conto cassa.

Per quanto concerne il Ministero della cultura, lo stato di previsione per l'esercizio 2022 recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 3.966,7 milioni (di cui 2.121,6 milioni di parte corrente, 1.827,8 milioni di parte capitale e 17,3 milioni di rimborso del debito pubblico) e in conto cassa per complessivi 4.335,9 milioni (di cui 2.346,6 milioni di parte corrente, 1.972 milioni di parte capitale e 17,3 milioni di rimborso del debito pubblico), così suddivise tra le missioni:

« Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » euro 3.584,5 milioni in conto competenza e 3.953,8 milioni in conto cassa; « Ricerca e innovazione » euro 140 milioni sia in conto competenza che in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » euro 242,2 milioni in conto competenza e 242,1 milioni in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2022 risultante nel progetto di bilancio presentato al Parlamento era pari a 764,5 milioni (di cui 229,5 milioni per la parte corrente e 535 milioni in conto capitale).

Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi o di norme di legge nel periodo gennaio-maggio 2022 hanno registrato un incremento di 198,8 milioni delle dotazioni sia di competenza che di cassa.

Le variazioni proposte dal Governo con il disegno di legge di assestamento comportano, complessivamente, un aumento quasi nullo nelle previsioni di competenza (+ euro 4.725) e un incremento di euro 59,9 milioni delle autorizzazioni di cassa (determinato da un aumento sia delle spese di parte corrente per euro 40,9 milioni sia delle spese in conto capitale per euro 19 milioni).

Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 1.235,6 milioni (di cui +327,3 milioni di parte corrente e +908,2 milioni per spese in conto capitale), assestandosi a euro 2.000,1 milioni.

In definitiva, per effetto delle variazioni già intervenute e di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2022 – articolate per missioni – risultano essere le seguenti: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », 2.289,7 milioni in conto competenza e 2.578,6 milioni in conto cassa; « Ricerca e innovazione », 1.858,5 milioni in conto competenza e 1.998,6 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », 17,4 milioni sia in conto competenza che in conto cassa.

Espone, infine, gli altri stanziamenti di interesse della Commissione cultura, collo-

cati negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. Nello stato di previsione del MEF, il programma « Sostegno al pluralismo e all'informazione » presentava stanziamenti iniziali, in termini di competenza, nel 2022, per euro 365,4 milioni; il dato assestato è di euro 418,5 milioni, con una variazione in aumento di euro 53,1 milioni. Per il programma relativo alla « Ricerca di base e applicata », che presentava stanziamenti iniziali, in termini di competenza, nel 2022, per euro 941,4 milioni, il dato assestato è rimasto invariato. Il programma « Attività ricreative e sport » presentava stanziamenti iniziali di competenza, per il 2022, per euro 675 milioni: le previsioni assestate ammontano a euro 780,3 milioni, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di euro 105,3 milioni.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali », presentava stanziamenti iniziali, nel 2022, per euro 614,7 milioni in conto competenza, che sono stati assestati in euro 616,7 milioni, con un aumento di euro 2 milioni.

Conclude proponendo di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3675 (*vedi allegato 1*) nonché la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3676 (*vedi allegato 2*) e nomina la deputata Piccoli Nardelli quale relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.**

**Atto n. 399.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di ordinanza ministeriale all'ordine del giorno.

Vittoria CASA (IPF), *presidente e relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sullo schema di ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Ricorda che l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di ordinanza è espressamente previsto dall'articolo 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) il quale precisamente stabilisce che « in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono – sentite le competenti Commissioni parlamentari – essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. ».

Passando al contenuto dell'atto oggi all'esame, fa presente che, come afferma la relazione tecnico-illustrativa, il provvedimento individua le date di svolgimento della prima e della seconda prova scritta e dei colloqui per i candidati che per gravi e documentati motivi non hanno potuto sostenere o concludere l'esame di Stato con-

clusivo del secondo ciclo di istruzione nei tempi previsti per la sessione ordinaria, secondo le medesime modalità di svolgimento previste per la sessione ordinaria dall'ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, recante « Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 » e, in particolare dell'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni. La relazione afferma inoltre che per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni d'esame si mantengono le medesime previsioni di cui all'ordinanza ministeriale del 14 marzo 2022, n. 66 riguardante « Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ». Si tratta delle ordinanze ministeriali – emanate anch'esse ai sensi del citato articolo 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 – sulle quali la Commissione, lo scorso mese di marzo, aveva espresso parere favorevole.

Nella relazione si dà conto del parere espresso sullo schema di provvedimento dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 89 dell'11 luglio 2022. Al riguardo si precisa che pur avendo il CSPI suggerito di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell'anno scolastico 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all'avvio dell'anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea, si è ritenuto di non accogliere la predetta richiesta, in quanto l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché con-

trarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta, e il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Lo schema di ordinanza è costituito da 6 articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e le definizioni utilizzate nello stesso. L'articolo 2 stabilisce individua le date di svolgimento delle prove scritte e del colloquio che avranno inizio dal 14 settembre 2022. L'articolo 3 specifica la tipologia di candidati ammessi alla sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 26 dell'ordinanza ministeriale n. 65 del 2022, ovvero coloro che, in casi eccezionali e debitamente documentati, non abbiano potuto sostenere le prove scritte o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione nella sessione ordinaria e suppletiva. L'articolo 4 stabilisce la data di insediamento delle commissioni d'esame (12 settembre 2022) nella stessa composizione

in cui hanno operato nella sessione ordinaria e fornisce indicazioni per la eventuale sostituzione di membri assenti in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria, per i compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame. L'articolo 5 stabilisce, limitatamente allo svolgimento del colloquio ed in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria, la possibilità di effettuazione dello stesso in videoconferenza in presenza di particolari e documentate situazioni dei candidati. L'articolo 6 reca le disposizioni finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.



ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3675 Governo, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2022.**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3676 Governo, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e le annesse tabelle;

considerato che dall'esame dell'allegato tecnico per azioni e capitoli riferito alla tabella 7, relativa al Ministero dell'istruzione, sembrerebbe emergere, con riferimento alle spese correnti, una possibile differenza nelle cifre concernenti le variazioni derivanti dal disegno di legge di assestamento, sia in conto competenza che in conto cassa, rispetto a quelle esposte dalla nota illustrativa;

tenuto conto che, di conseguenza, passiono divergere – quindi – anche i saldi assestati riferiti al Ministero dell'istruzione (euro 52.481.199.565 in conto competenza, anziché euro 52.331.199.565 come indicato nella nota illustrativa, ed euro 53.178.843.076 in conto cassa, anziché euro 53.028.843.076 come indicato nella nota illustrativa);

valutato che, pure in considerazione del fatto che la mancata corrispondenza fra i dati potrebbe essere ascrivibile ad un mero errore materiale, rispetto alla quale sarebbe comunque opportuno acquisire chiarimenti,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	99
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i> .....	99

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (seguito esame Rel. Soverini). Atto n. 397 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	106
--	-----

##### COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

<p><b>Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.</b></p> <p><b>Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.</b></p>	
--	--

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di rinunciare al termine per la presentazione di proposte emendative sui provvedimenti in esame.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, riferisce, per le parti di competenza della X Commissione, sui disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022. Ne espone, richiamandoli in breve, i dati più significativi e le informazioni più rilevanti e rinvia, per tutti i dettagli, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Ricorda che le parti di interesse per la Commissione riguardano gli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico – MISE (Tabella 3), nonché del Mi-

nistero dell'economia e finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritta quota parte della Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11); del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI (Tabella 6), nel cui stato di previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, risulta iscritta la Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (16); del Ministero della transizione ecologica (Tabella 9); del Ministero dell'Università e ricerca – MUR, nella cui Missione «Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22) risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea; del Ministero del Turismo (Tabella 16) (31).

Fa presente che nell'anno 2021 è proseguita l'azione complessiva del Governo e specifica del MISE nella gestione delle misure tese ad affrontare le conseguenze dell'emergenza economica derivante dalla pandemia. Le risorse finanziarie gestite hanno registrato un'ulteriore espansione non solo rispetto al livello precedente alla pandemia, ma anche rispetto al 2020 (la spesa primaria è passata dal 1,2 per cento del 2018 al 3 per cento del 2021).

Ricorda, inoltre, che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55) è stato disposto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle funzioni in materia di energia e degli uffici dirigenziali di livello generale competenti in materia (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Rammenta quindi le principali misure adottate nel periodo, già note del resto alla Commissione che le ha seguite e monitorate nel corso dell'attività parlamentare. In primo luogo il Piano nazionale Transizione 4.0, misura che è stata più volte rafforzata. La legge di bilancio per il 2021 – legge n. 178 del 2020 aveva reso biennale il programma complessivo, oltre ad aver disposto il potenziamento dei benefici fiscali;

successivamente, è stata estesa a tutte le imprese la possibilità di godere della detrazione in un unico anno del credito d'imposta per beni strumentali tradizionali, a prescindere dal volume del fatturato. L'analisi dell'utilizzo del credito d'imposta, riferita ai dati provvisori relativi all'anno d'imposta 2020, evidenzia un ricorso all'agevolazione da parte di circa 16.700 contribuenti, quasi integralmente società di capitali, per oltre 1 miliardo.

Quanto alle misure tese a supportare i percorsi di *capacity building* nel campo delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, il credito di imposta Formazione 4.0 ha spinto le iniziative delle imprese in tale direzione. Sempre secondo i dati preliminari riferiti all'esercizio d'imposta 2020, si sono avvalsi dell'agevolazione complessivamente circa 10.700 contribuenti, per un totale di 431 milioni di credito maturato. Nel 2021, facendo riferimento agli utilizzi in F24, emergono compensazioni per oltre 500 milioni, in forte aumento rispetto al dato del 2020 (poco meno di 110 milioni), in virtù della più favorevole congiuntura economica.

Sul versante del sostegno agli investimenti privati continua a svolgere un ruolo importante la misura « Nuova Sabatini », che ha generato un impatto positivo sulle politiche di investimento delle imprese, con effetti addizionali più intensi per le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, per quelle collocate nelle aree meridionali e per gli investimenti in tecnologie 4.0, rispetto ai quali si registra una crescente domanda di finanziamento.

Nel 2021, si sono ridotte le risorse destinate a supportare il sistema delle PMI sotto il profilo dell'accesso ai canali di finanziamento, in particolare attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, che, nel 2020, aveva rappresentato lo strumento principale per garantire la liquidità alle imprese chiamate a fronteggiare le restrizioni alle attività economiche. Nell'anno, l'operatività del Fondo ha evidenziato un rallentamento, attestandosi tuttavia su livelli comunque superiori al dato storico fino al 2019: le domande pervenute sono pari a 983.023 (-39,4 per cento sul 2020),

mentre le operazioni ammesse alla garanzia sono 999.064 (-37,0 per cento sul 2020), per un volume di finanziamenti pari a 93,6 miliardi (-24,8 per cento sul 2020) ed un importo garantito pari a 67,6 miliardi (-36,1 per cento sul 2020).

Fa presente che nell'ambito delle politiche per l'innovazione, in particolare sul fronte del sostegno ai progetti di ricerca di maggiore complessità, è proseguito il ricorso allo strumento degli Accordi per l'innovazione: a fine 2021 questi erano 257, per un investimento totale di 3 miliardi e agevolazioni per 965 milioni.

Osserva che particolare rilievo, nell'anno, ha assunto il Fondo per il finanziamento degli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), sia sotto il profilo delle dimensioni finanziarie che dell'attuazione amministrativa. Al riguardo, è stata disposta l'attivazione del fondo per la realizzazione dell'IPCEI Microelettronica (con un sostegno di 325,9 milioni a fronte di un fabbisogno di 393,9 milioni), Batterie 1 (con un sostegno di 437,4 milioni, a fronte di un fabbisogno di 473,4 milioni), Batterie 2 (con un sostegno per 533,6 milioni a fronte di un fabbisogno di 644,9 milioni). Rispetto all'unica iniziativa allo stato in corso di svolgimento (IPCEI Microelettronica), nel 2021 è stato valutato ed erogato il secondo stato di avanzamento lavori, per 83 milioni.

Evidenzia poi che si registra anche una evoluzione positiva delle domande per i titoli di proprietà industriale (+6,5 per cento), confermando il *trend* dei precedenti esercizi; nel confronto europeo, tuttavia, il dato italiano, seppur in crescita, risulta ancora inferiore a quello di Francia e Germania e sostanzialmente allineato a quello di Svizzera, Olanda, Gran Bretagna e Svezia (3 per cento del totale).

Quanto alle politiche del settore energetico, in un quadro di revisione al rialzo degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), la quota di fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia per l'Italia, nell'anno 2020, è pari al 20,4 per cento, in crescita rispetto al 2019 (18,3 per cento) e al 2018 (17,8 per cento) nonché, più in generale, superiore al

target complessivo assegnato al nostro Paese dalla Direttiva 2009/28/CE c.d. RED I per il 2020 (17 per cento).

In materia di efficienza energetica, a fronte di un obiettivo minimo di risparmio energetico cumulato di 25,5 Mtep di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, a fine 2020, in base ai dati preliminari, risultavano ottenuti risparmi cumulati per 23,24 Mtep (di cui 5,46 Mtep riferibili al solo ultimo anno).

Quanto alla gestione di cassa, nel 2021 il Ministero ha effettuato pagamenti totali per 19,5 miliardi (13,5 miliardi nel 2020), di cui 16,7 di competenza e 2,8 in conto residui, con un miglioramento dell'indicatore di velocità di gestione della spesa, ottenuto come rapporto tra pagamenti di competenza e impegni di competenza, che sale al 93,6 per cento dall'89,7 per cento del 2020; il dato è influenzato dalla spesa emergenziale, per la quale si rileva la pressoché integrale finalizzazione degli impegni di competenza attraverso la fase di pagamento. Per la restante parte del bilancio, la capacità di pagamento di competenza si attesta al 75,7 per cento degli impegni, comunque in forte crescita rispetto al 2020 (55 per cento).

La gestione dei residui chiude, nel 2021, con poste passive finali pari a 3,9 miliardi, in contrazione rispetto al 2020 (4,7 miliardi), pur in presenza di un'espansione degli stanziamenti. Osserva che ciò testimonia un miglioramento della capacità di spesa e, quindi, una riduzione del tasso di accumulo dei residui passivi.

Segnala che le previsioni di spesa per l'esercizio 2022 mostrano un ulteriore incremento degli stanziamenti iniziali del Dicastero, passati da 10,1 a 12,3 miliardi.

Sottolinea poi che la manovra di bilancio ha aumentato di circa 1,4 miliardi la spesa in conto capitale; a questo dato vanno aggiunti gli stanziamenti riconducibili ai due fondi istituiti dal decreto-legge n. 17 del 2022, di cui uno volto a favorire la ricerca, la riconversione e lo sviluppo dell'industria del settore *automotive*, nonché al fine di riconoscere incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti (con una dotazione di 700 milioni) (articolo 22) e l'altro

volto a promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale (con una dotazione di 150 milioni) (articolo 23).

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), come ha avuto modo di accennare in precedenza, viene in considerazione la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) condivisa peraltro con il MISE. I programmi della Missione iscritti presso quest'ultimo Ministero sono due: il Programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) » e il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9).

Il Programma 8.2 « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie varie, anche assunte sul piano internazionale.

In riferimento al Programma 9 « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » sono stati erogati alle imprese contributi a fondo perduto che corrispondono ad oltre 4,7 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta per un ammontare di 15,5 miliardi. Ad essi si aggiungono crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, che mostrano nel 2021, un livello di fruizione complessivo di circa 23,3 miliardi, di gran lunga superiore rispetto all'anno precedente (circa 12,3 miliardi) e, a maggior ragione, agli anni pre-pandemia (7,8 miliardi nel 2019 e 8,3 miliardi nel 2018), di circa 117 miliardi, le garanzie concesse nel corso del 2021 ammontano a quasi 8,5 miliardi, mentre si sono avute escussioni per oltre 4,7 miliardi.

Per quel che riguarda la messa a regime delle funzioni in materia di commercio internazionale assegnate dal decreto-legge

n. 104 del 2019, va segnalata la rilevante modifica attuata per mezzo del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, e del decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, con cui si è provveduto a riorganizzare l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Evidenzia che la missione si impernia sul programma 5 relativo al « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy* ». La parte più rilevante delle risorse del programma è destinata ai trasferimenti correnti ad imprese rappresentati dal capitolo 2320 di « Cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 ».

I « Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche » sono rappresentati dai trasferimenti all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE-AGENZIA). Sul programma 5 della missione 16 si verifica il maggiore incremento dei residui passivi dell'esercizio (confermando una tendenza già presente quando il programma veniva gestito dal MISE). Segnala che la Corte dei conti richiama l'esigenza di un miglior utilizzo delle risorse ai fini di una efficace promozione delle imprese italiane e del *Made in Italy* nel mondo.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), che ha completato la propria riorganizzazione dopo la separazione dal MIUR (decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020), ricorda che nell'ambito della Ricerca, nel 2021 è stato approvato il documento « Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 » finanziato con un apposito fondo dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 548) per 200 milioni nel 2021 e 2022, e per 50 milioni nel 2023. Questo programma orienta la politica della ricerca del Ministero nei prossimi anni e aggrega diverse fonti di finanziamento nazionali ed europee (risorse di bilancio del MUR, Fondi strutturali europei, fondi nazionali destinati alla politica di coesione,

programmi europei come *Horizon Europe Invest EU*, Erasmus+, Europa digitale, Europa creativa, *Life*). Inoltre, il decreto-legge n. 34 del 2021 (articolo 238, comma 5) ha incrementato il FFO di 100 milioni nel 2021 e 200 nel 2022 per le attività di ricerca delle università statali.

Rileva poi che altre risorse sono state assegnate per la ricerca: al « Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica » (FIRST) il decreto-legge n. 34 del 2021 (articolo 238, comma 4) ha attribuito 100 milioni nel 2021 e 200 nel 2022. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono stati attribuiti 90 milioni (articolo 1, commi 540 e 541), mentre 23 milioni sono stati previsti per il Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) (articolo 1, comma 552).

Segnala quindi che capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati, a rendiconto 2021, nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22). La missione « Ricerca e innovazione » rappresenta rispettivamente il 24,1 per cento dello stanziamento definitivo di competenza del MUR, che è risultato pari a 13.248 milioni.

Ricorda poi che nell'ambito degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio è registrato il contributo all'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, passato da 435 milioni a 541 milioni.

Evidenzia come di particolare interesse per la Commissione la parte riguardante il ministero del Turismo. Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ha istituito il nuovo Ministero del turismo (MITUR), al quale sono assegnati tutti i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti ad altri Ministeri o ad agenzie e le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Al nuovo Dicastero sono state trasferite le risorse umane già assegnate presso la Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo con le connesse risorse strumentali e finanziarie.

L'organizzazione ministeriale è stata definita con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, che prevede, oltre agli uffici di diretta collaborazione, tre direzioni generali (degli affari generali e delle risorse umane; della programmazione e delle politiche per il turismo e della valorizzazione e della promozione turistica) coordinate da un Segretario generale e quindici uffici dirigenziali di livello non generale.

Rammenta che per effetto della creazione del nuovo Ministero sono stati istituiti i seguenti tre nuovi programmi nell'ambito della missione 31 Turismo, e precisamente: 31.002 « Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo »; 31.003 « Programmazione delle politiche turistiche nazionali » e 31.004 « Promozione dell'offerta turistica italiana ».

Osserva che l'analisi dei dati finanziari rileva uno stanziamento definitivo di competenza pari a 1,43 miliardi. La missione « Turismo » presenta uno stanziamento definitivo pari a 1,42 miliardi, che rappresentano il 99,4 per cento delle risorse totali previste per il Ministero. Il programma che registra l'allocazione più elevata di risorse attiene alla « Programmazione delle politiche turistiche nazionali », con 1,3 miliardi, che rappresentano il 91 per cento delle risorse assegnate alla missione.

Sottolinea che particolarmente significativa è stata l'attività svolta dal Ministero, nell'ambito della programmazione delle politiche turistiche nazionali, caratterizzata dall'attuazione delle misure di sostegno in favore degli operatori turistici per effetto di molteplici disposizioni normative volte all'istituzione di specifici fondi aventi risorse destinate ai settori imprenditoriali del turismo, maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sempre con riguardo ai programmi, si rilevano risorse stanziare per effetto di provvedimenti in materia di Covid-19 per 1,9 milioni per il programma « Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo »; per 1,3 miliardi per il programma afferente alla « Programmazione delle politiche turi-

stiche nazionali » e per 127,5 milioni per quello in materia di « Promozione dell'offerta turistica italiana ».

Per quanto attiene al MITE, la missione 10 prevede un totale di stanziamenti iniziali per il 2022 pari a 3.733,4 milioni, suddivisi nei due programmi: programma 7, « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico », con 3.452,2 milioni di stanziamenti iniziali (che rappresentano il 92 per cento delle risorse attribuite alla missione); programma 8, « Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse », con stanziamenti iniziali pari a 298,2 milioni, pari a circa l'8 per cento delle risorse attribuite alla missione. Evidenzia che si tratta della missione principale del Ministero, rappresentando il 72 per cento degli stanziamenti iniziali complessivi.

Segnala che la Corte dei conti rileva, con riferimento all'intero Dicastero, che a fronte delle importanti e crescenti funzioni da svolgere (legate al Ministero con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza che ha collocato il MITE tra le amministrazioni più strategiche, in termini di quantità di risorse assegnate e traguardi da raggiungere) resta una carenza di organico e di capacità assunzionale, uno dei fattori storici di debolezza del Ministero.

Relativamente all'assestamento, segnala che lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2022, approvato con legge 30 dicembre 2021, n. 234, reca previsioni di competenza pari a 12.738,23 milioni di euro, di cui 749,64 per spese correnti e 11.888,74 per spese in conto capitale. Negli importi sono comprese le spese per il rimborso del debito pubblico (99,84 milioni).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2022 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2022 sono già state introdotte in



bilancio in forza di atti amministrativi ammontano a poco più di un miliardo (euro 1.095.168.993), di cui 850 mila euro sono imputabili alle previsioni del decreto-legge 17/2022 – (Energia e ristori *quater*) e 160 mila euro al decreto-legge 4 del 2022 – (sostegni *ter*).

Con il disegno di legge in esame si propongono ulteriori variazioni per 2,11 milioni, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2021.

Conseguentemente, le previsioni di competenza del bilancio 2022 vengono ad assestarsi in un ammontare pari a 12 miliardi e 840 milioni (esattamente, 12.480.614.557 euro).

Complessivamente la previsione iniziale si assesta con un incremento di quasi 1,1 milioni (1.097.282.705 euro).

In termini di cassa, gli stanziamenti assestati ammontano invece a 14.434,30 milioni di euro (previsioni iniziali + variazioni: 13.286.727.096 + 1.147.582.705 euro).

I residui presunti passano dagli iniziali 3,4 milioni di euro a 4.067,3 milioni di euro (+ 667,5 milioni).

Fa poi presente che per quanto riguarda il MEF, nel disegno di legge di assestamento 2022, la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11), condivisa tra MISE e MEF, vede iscritti presso quest'ultimo Ministero il Programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » (11.8) e il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9).

Gli stanziamenti relativi ai due programmi citati restano pressoché invariati. Il disegno di legge diminuisce il primo di 50 mila euro circa e lascia invariato il secondo, con una dotazione di competenza pari a 20.780,45 milioni di euro. Infine, nella Missione « Ricerca e innovazione », il programma « Ricerca di base e applicata » (17.15) non registra variazioni, attestandosi su 374 milioni di euro per il 2022.

Relativamente al MIUR, con riferimento ai capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17), programma Ricerca scientifica e tec-

nologica di base (17.22), segnala che: il capitolo 1678 « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », che contiene lo stanziamento per il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), non subisce variazioni in conto competenza, mantenendo l'iniziale stanziamento di 44,46 milioni di euro per il 2022; anche il capitolo 7238, che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agencia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, non subisce variazioni, attestandosi su una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021.

Per ciò che attiene al MITUR, le previsioni iniziali del Ministero prevedono stanziamenti di competenza pari a 275,29 milioni di euro. Le modifiche che discendono da interventi provvedimenti legislativi sopravvenuti ammontano a 144,34 milioni di euro, di cui 100 milioni in attuazione del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 – sostegni *ter*.

Le variazioni che si propongono con il disegno di legge di assestamento ammontano invece a 852 mila euro. In termini di cassa, le variazioni per atto amministrativo ammontano a 212,77 milioni di euro, al fine di integrare le dotazioni di cassa dei capitoli che si sono rivelati deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Le previsioni assestate di bilancio 2022 di competenza ammontano pertanto a 420.492.703 euro (previsioni iniziali + variazioni da atto legislativo + variazioni proposte con il DDL: 275,29+144,34+0,85 euro). Come anticipato, più significativa la variazione delle previsioni di cassa, che passano da a 275,29 a 633,26 milioni di euro.

Con riferimento al MAECI, la missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) non subisce variazione e resta finanziata per 745,37 milioni di euro.

Infine per quanto riguarda il MITE, all'interno dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, la Missione 10 « Energia e diversificazione delle

fonti energetiche » consta di due programmi di spesa: programma 10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, programma 10.8 Innovazione, reti energetiche sicurezza in ambito energetico e di georisorse. Le modifiche che discendono da interventi provvedimenti legislativi sopravvenuti ammontano a 5,565 miliardi di euro e le previsioni assestate passano da 3,733 a 9,299 miliardi. Ricorda che questo significativo importo per oltre 5 miliardi (5,022) è connesso all'adozione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (« Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »).

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (seguito esame Rel. Soverini).**  
Atto n. 397.

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 luglio 2022.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (Atto n. 397). Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 31 luglio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 luglio 2022.*

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio) .....	107
Sui lavori della Commissione .....	107

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

**Sui lavori della Commissione.**

Romina MURA, *presidente*, prima di esaminare i provvedimenti all'ordine del giorno, desidera comunicare che, dopo lo scioglimento delle Camere, non è possibile portare a compimento, come la Commissione si era ripromessa, l'indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla

pandemia nel mondo del lavoro, estendendo il periodo di analisi e di elaborazione al 2021.

L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione nella seduta del 24 marzo 2021, ha analizzato le disuguaglianze prodotte e ampliate dalla pandemia di COVID-19 sul mondo del lavoro, valutando sia gli effetti sulle disparità già esistenti sia l'insorgenza di nuovi disequilibri, che in molti casi rischiano di prolungarsi nel tempo, specialmente nei casi in cui l'emergenza sanitaria ha colpito gli strumenti per la creazione di competenze. Grazie all'indagine si sono raccolti, con una ricerca ad ampio spettro, elementi conoscitivi specifici per soppesare le disuguaglianze nelle loro peculiarità e individuare, di conseguenza, le misure più adeguate per intervenire tempestivamente con una prospettiva strutturale sulle nuove dimensioni delle disuguaglianze emerse nel mondo del lavoro.

La difficoltà di misurare gli effetti di tale impatto discende dalla constatazione che le indagini statistiche sono condotte sulle grandezze indagate considerate separatamente. La pervasività degli effetti della pandemia, tuttavia, impone un approccio nuovo, teso a cogliere le implicazioni sociali ed economiche imposte dall'emergenza sanitaria in una molteplicità di aspetti, interagenti e reciprocamente condizionanti. La mancanza di precedenti, pertanto, ha indotto la Commissione a farsi promotrice di elaborazioni sperimentali che evidenziassero non solo le dimensioni dei fenomeni, ma permettessero anche di distinguere gli effetti delle misure adottate dal Governo.

Sulla base di tali presupposti, pertanto, l'ISTAT e il CNEL hanno collaborato nell'elaborazione in modo trasversale e nell'interpretazione dei dati relativi agli aspetti che sono apparsi maggiormente incisi, ovvero il lavoro, il reddito, la salute e la mortalità, la partecipazione scolastica e l'apprendimento, le relazioni sociali e le condizioni generali di vita, allo scopo di consentirne una lettura contestuale e correlata e di trarne indicazioni utili alla valutazione delle *policy* di contrasto adottate e di quelle da adottarsi. Si tratta, ovviamente, di valutazioni che scontano il fatto che l'elabo-

razione riguarda dati riferiti al 2020, ma che sono comunque utili a cogliere le dimensioni dei fenomeni e a cominciare a ripensare alle modalità di approccio alle criticità tradizionalmente presenti nella società italiana.

A seguito del termine anticipato della legislatura, non è più possibile proseguire e aggiornare tale lavoro di elaborazione con riferimento all'anno 2021, attraverso un ulteriore coinvolgimento di ISTAT e CNEL al fine di acquisire dati più aggiornati.

Tuttavia rimangono agli atti le risultanze dell'attività conoscitiva svolta con riferimento all'anno 2020, che già offrono interessanti spunti di riflessione per quanto riguarda le nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Esprime, quindi, l'auspicio che nella prossima legislatura tutte le forze politiche, a prescindere dai risultati elettorali, si adoperino per portare avanti il lavoro di approfondimento avviato con l'indagine conoscitiva in oggetto.

Elena MURELLI (LEGA), concordando con la presidente, si unisce all'auspicio che nella prossima legislatura la Commissione riprenda e aggiorni il lavoro intrapreso, che ha consentito di approfondire le interazioni tra fattori tradizionalmente considerati a se stanti e che, per questo, ha permesso di avere una visione complessiva degli effetti della recente pandemia, fornendo spunti importanti e indicando le possibili strategie di intervento.

Romina MURA, *presidente e relatrice*, passando ai provvedimenti all'ordine del giorno, ricorda che, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approva-

zione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la

cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi precedente-

mente nella giornata odierna, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Quindi, in qualità di relatrice, procede a illustrare il contenuto dei provvedimenti.

In particolare, per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, ricorda preliminarmente che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo annuale di gestione del bilancio dello Stato, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. In questo senso, il provvedimento costituisce, pertanto, un'occasione utile per valutare l'andamento delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo che hanno caratterizzato la gestione del bilancio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa al rendiconto riferita al medesimo Ministero sottolinea come il Governo, in un contesto caratterizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, abbia posto in essere misure dirette a preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori al fine di mitigare le perdite di occupazione che si sarebbero altrimenti registrate.

Quanto agli obiettivi individuati con l'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2021, le priorità politiche ivi espresse sono state successivamente rimodulate a seguito del riaccutizzarsi della crisi sanitaria e delle sue forti ricadute sul sistema economico e sociale. In tale contesto, gli interventi del Governo sono stati funzionali a preservare i livelli occupazionali. Il numero di occupati, infatti, è diminuito nel primo trimestre 2021, ma ha subito un incremento nel secondo trimestre, specialmente nel comparto dei servizi, in conseguenza del graduale superamento delle misure di restrizione.

Sul piano finanziario, si sofferma in particolare sulla Tabella n. 4, che dà conto della gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per gli aspetti di maggiore dettaglio.

In particolare, ricorda che le previsioni iniziali di spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, contenute nello stato di previsione del Ministero allegato alla legge di bilancio 2021, erano pari a 162.695,6 milioni di euro, per quanto riguarda la competenza, e a 163.707,2 milioni di euro, per quanto riguarda la cassa. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 183.718,3 milioni di euro di competenza e a 184.786,6 milioni di euro di cassa. Mentre gli stanziamenti iniziali del 2021 registrano un aumento rispetto a quelli del 2020 pari a circa il 14,1 per cento, in conseguenza dell'emergenza pandemica, gli stanziamenti definitivi del 2021 registrano invece una diminuzione rispetto a quelli del 2020 pari a circa il 3,2 per cento. Le variazioni in aumento hanno riguardato principalmente la missione n. 25 « Politiche previdenziali », in particolare il capitolo relativo alle agevolazioni contributive, e la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », soprattutto i capitoli del Reddito di cittadinanza, del Reddito di emergenza e quelli legati agli oneri per la famiglia, compreso l'assegno temporaneo per i figli minori. Le variazioni in diminuzione hanno interessato in particolare la missione n. 26 « Politiche per il lavoro », soprattutto gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria contenuti nel programma « Politiche passive per il lavoro e incentivi all'occupazione ».

La spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 167.216 milioni di euro, a fronte dei 173.121,3 milioni di euro dell'anno 2020. Nonostante la riduzione, tali spese rappresentano il 20,3 per cento delle spese finali iscritte al bilancio dello Stato, con una lieve riduzione rispetto al 2020 ed un incremento rispetto al 2019, quando la

spesa era stata pari, rispettivamente, al 20,6 e al 19,4 per cento.

Con riferimento alla gestione delle risorse, nel 2021 gli impegni totali sulla competenza sono stati pari a 167.216 milioni di euro, che rappresentano circa il 91 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza, e i pagamenti totali sono stati pari a circa 163.838,4 milioni di euro, di cui il 96 per cento sulla competenza (157.066,7 milioni di euro) e il 4 per cento sui residui (6.771,7 milioni di euro).

I residui passivi finali ammontano a 17.086 milioni di euro, con una riduzione del 28,2 per cento rispetto alle previsioni iniziali e del 28 per cento rispetto al 2020.

L'ammontare più rilevante riguarda la missione n. 26 « Politiche per il lavoro » che presenta residui passivi finali pari a 11.711 milioni di euro, in diminuzione del 33 per cento rispetto al 2020, connessi in particolare agli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 (capitoli 2319 e 2619), al Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230) e al contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego (capitolo 1232).

Anche la missione n. 25 « Politiche previdenziali » presenta residui passivi finali, pari a 2.786 milioni di euro, in diminuzione del 23,3 per cento rispetto al 2020. La formazione di tali residui è strettamente legata alle modalità della procedura di spesa: infatti, a fronte di impegni assunti nell'esercizio di competenza, i relativi pagamenti a favore degli enti destinatari avvengono negli anni successivi, quando gli stessi presentano i dovuti rendiconti al Ministero. Sul punto, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto 2021, sottolinea ancora una volta la criticità di tale modalità, rimarcando la necessità di migliorare la programmazione del fabbisogno degli istituti di previdenza e le modalità di comunicazione tra questi ultimi e il Ministero. La Corte dei conti sottolinea altresì che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continua ad osservarsi, nel corso degli anni, un andamento dei residui passivi finali caratterizzato da forti accelerazioni e rallentamenti intorno a un livello

medio che resta comunque elevato rispetto a quanto si riscontra negli altri Dicasteri. Tale fenomeno è essenzialmente riconducibile ai ritardi con cui l'INPS rendiconta le spese sostenute per erogare le proprie prestazioni

Quanto alla destinazione delle spese, ricorda che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ad oggetto quattro delle missioni nelle quali si articola il bilancio dello Stato: la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », la missione n. 25 « Politiche previdenziali », la missione n. 26 « Politiche per il lavoro » e la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». A queste si aggiunge la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.

La missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che il 59 per cento delle risorse a consuntivo presenti nello stato di previsione. La missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » assorbe circa il 27 per cento delle suddette risorse, mentre alla missione n. 26 « Politiche per il lavoro » è destinato il 13,6 per cento delle medesime risorse. L'incidenza delle spese relative alla missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » e alla missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » è, invece, estremamente contenuta in termini percentuali.

In particolare, quanto ai programmi in cui si articolano le missioni, segnala che l'incremento degli stanziamenti finali relativi alla missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », pari al 6,1 per cento rispetto al 2020, ha riguardato soprattutto il Programma « Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni », a seguito dell'introduzione nel 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore ad opera dell'articolo 13-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

In aumento risulta anche il programma « Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva », il quale assorbe il 98,5 per cento dell'intera missione, a seguito dell'ampliamento delle risorse per il Reddito di cittadinanza (capitolo 2781), per il Reddito di emergenza (capitolo 3719) e degli oneri per la famiglia, compreso l'assegno temporaneo per i figli minori (capitoli 3421 e 3530).

Per quanto concerne la misura del Reddito di cittadinanza, di maggiore interesse tra quelle presenti in tale Programma per la XI Commissione, si registra un incremento dello stanziamento definitivo del relativo Fondo di circa il 21 per cento rispetto al 2020 (+8.785 milioni di euro).

Si ricorda che nello stesso Programma è stato soppresso il capitolo relativo al Fondo per l'assegno unico e universale per i figli a carico (capitolo 3894), essendo le corrispondenti risorse, pari a 3.000 milioni di euro nel 2021, confluite nel capitolo di nuova istituzione (capitolo 3620) che accoglie, dal 1° gennaio 2022, le risorse previste dal decreto legislativo n. 230 del 2021 da destinare a tale assegno, come risulta dal disegno di legge di assestamento 2022 (+14.223,4 milioni di euro). Si segnala infine il ridimensionamento a 26 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (capitolo 5247) e lo stanziamento di 30 milioni di euro del nuovo Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (capitolo 3555).

Come già segnalato la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che si articola nell'unico programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », assorbe la maggior parte delle risorse assegnate in termini di stanziamenti. Nel 2021 la spesa finale relativa al programma è cresciuta del 7,1 per cento rispetto al 2020 anche per effetto dell'allocazione delle risorse stanziate dai provvedimenti volti a contrastare l'emergenza sanitaria. Inoltre, le variazioni di risorse finali rispetto a quelle iniziali scontano le scelte

del legislatore volte a prorogare alcuni istituti di pensionamento anticipato, quali Opzione donna e Ape sociale, a finanziare la cosiddetta Quota 102, che ha dettato norme temporanee a seguito della scadenza, nel 2021, di Quota 100, e all'introduzione della cosiddetta nona salvaguardia in favore di determinate categorie di soggetti considerate meritevoli di tutela. Tra queste, la misura di maggiore rilievo che il Ministero ha continuato a gestire in campo previdenziale è stata Quota 100, per la quale, dopo la forte sottostima delle adesioni nell'anno di avvio dell'istituto, si è assistito, nel 2020 e nel 2021, ad un livello di accessi relativamente sostenuto.

Le risorse della missione n. 26 « Politiche per il lavoro » sono considerevolmente diminuite nel 2021 rispetto all'esercizio precedente, con un decremento pari al del 35,7 per cento. Il decremento si riscontra soprattutto nel programma « Politiche passive e incentivi all'occupazione », che assorbe circa 26.624 milioni di euro dell'intera missione, in particolare nei capitoli istituiti a seguito dei provvedimenti COVID-19, i cui stanziamenti definitivi diminuiscono di circa il 50 per cento. Si ricorda che tra i capitoli COVID-19 vi sono quelli relativi alla corresponsione dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità *una tantum* (capitoli 2319 e 2419), al Fondo per il reddito di ultima istanza (capitolo 2819) e al sostegno al reddito del personale del settore del trasporto aereo (capitolo 2141).

Il Programma « Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione » presenta invece uno stanziamento definitivo di competenza, pari a 1.896 milioni di euro, in aumento del 22 per cento rispetto al 2020, ascrivibile in particolare agli oneri relativi al Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma *React-EU* per la realizzazione della nuova misura di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), con uno stanziamento definitivo pari a 233 milioni di euro (capitolo 1228), e alle somme da trasferire all'ANPAL (capitolo 1230), con



una dotazione definitiva pari a 734 milioni di euro, nell'ambito del quale sono state stanziati anche le risorse per il Fondo nuove competenze, con una dotazione definitiva di 400 milioni di euro.

Nell'ambito del Programma in esame, si segnala, inoltre, l'istituzione nel 2021 del capitolo 2822 « Fondo scuole dei mestieri », con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, per favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale (articolo 48 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021).

Nel medesimo Programma sono presenti anche le risorse relative al contributo statale destinato alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego (capitolo 1232), con uno stanziamento definitivo pari a 896 milioni di euro, a proposito dei quali la Relazione della Corte dei conti sottolinea il forte ritardo nel Piano di potenziamento del relativo personale da parte delle Regioni.

Per quanto riguarda la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti. Per tale motivo, il Ministero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2021 allo 0,40 per cento.

Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2022, ricorda che attraverso tale provvedimento il Governo propone aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico considerato dal Documento di economia e finanza, della di-

sponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Le variazioni proposte dal progetto di legge in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2022.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di un unico articolo e di sedici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, ricorda che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022, approvato con la legge n. 234 del 2021 (Tabella n. 4), reca previsioni di competenza per complessivi 162.512,8 milioni di euro. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 163.006,9 milioni di euro. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2022 è valutata in circa 1.469,8 milioni di euro. Per le caratteristiche peculiari della spesa gestita dal Ministero, gli stanziamenti sono quasi integralmente riferibili a spese di parte corrente.

Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 3.763,9 milioni di euro sia

delle previsioni di competenza sia delle dotazioni di cassa.

Il disegno di legge di assestamento non propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variazioni complessive alle previsioni di competenza e alle autorizzazioni di cassa. Prevede, invece, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultati dal rendiconto del 2021, un aumento dei residui per 15.616,2 milioni di euro.

Pertanto, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 166.276,8 milioni di euro, pari al 20,1 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, di poco superiore alla percentuale prevista dalla legge di bilancio 2022 (19,9 per cento). Le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano, invece, pari a 166.770,1 milioni di euro. Il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2020, è previsto pari a 17.086 milioni di euro.

Segnala che, a parità di saldi complessivi, il progetto di legge di assestamento propone, al netto delle variazioni intervenute con provvedimenti amministrativi, alcune variazioni alle previsioni di competenza e di cassa relative alle singole missioni: in particolare, l'aumento per 11 milioni di euro delle previsioni di competenza e di cassa relative alla missione n. 26 « Politiche per il lavoro », destinato all'aumento delle risorse stanziare per il programma « Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro », è compensato da una riduzione delle previsioni di competenza e di cassa relative alla missione n. 25 « Politiche previdenziali », per 10,6 milioni di euro e alla missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », per 0,4 milioni di euro.

Considerando anche le variazioni intervenute con atti amministrativi, risultano proposti dal progetto di legge di assestamento, in termini di competenza: una riduzione delle previsioni relative alla missione « Politiche per il lavoro » per 188,4 milioni di euro; una riduzione delle previsioni relative alla missione « Politiche pre-

videnziali » per 2.114,8 milioni di euro; un aumento delle previsioni relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » per 6.068,9 milioni di euro, ascrivibili principalmente al programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva », a cui si riferisce anche il capitolo di bilancio 3620 « Risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico »; un aumento delle previsioni relative alla missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » per 1,2 milioni di euro; una riduzione delle previsioni relative alla missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » per 2,9 milioni di euro.

Infine, segnala che alla Tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego, nell'ambito della Missione n. 33, « Fondi da ripartire », si prevede, in termini di competenza, tenendo conto anche delle variazioni intervenute con provvedimenti amministrativi: per il capitolo 3056 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato. » una previsione iniziale di 480,9 milioni di euro ed una assestata di 405,1 milioni di euro; per il capitolo 3064 « Fondo da ripartire per contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR » e per il capitolo 3066 « Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR per le spese di personale » le previsioni assestate pari rispettivamente a 3,5 milioni di euro (-4,5 milioni di euro) e a 10,5 milioni di euro (-7 milioni di euro); per il capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali », una previsione assestata pari a 4.260 milioni di euro, contro una previsione iniziale di 4.364,2 milioni di euro.

Non si segnalano variazioni in termini di competenza su altri tre capitoli di interesse: il capitolo 3022 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni, ecc. », il capitolo 3032 « Fondo

da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo » e il capitolo 3059 « Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato ».

Infine, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	116

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**  
**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**  
**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.**

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo che le voci di interesse per la Commissione ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero

della salute (tabella n. 15) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Per quanto riguarda il Ministero della salute, fa presente preliminarmente che l'attività di quest'ultimo è stata condizionata in misura rilevante dall'emergenza sanitaria. Le spese derivanti da provvedimenti connessi a tale emergenza, nel corso del 2021, hanno costituito circa l'80 per cento del bilancio del Ministero (un bilancio, peraltro, di per sé tradizionalmente piuttosto esiguo).

Come emerge dalla Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, a fronte di una dotazione iniziale di competenza superiore ai 3 miliardi (in crescita del 69,4 per cento rispetto al 2020), nelle previsioni definitive gli stanziamenti superano gli 8,4 miliardi, costituiti per oltre il 91 per cento da spese correnti. Tale incremento è dovuto ai maggiori stanziamenti per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (in particolare, con riguardo al capitolo di spesa destinato al finanziamento degli IRCCS) ma, soprattutto, ai trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (che aumentano dai 627,2 milioni del 2020 ad oltre 5,7 miliardi) e ai consumi intermedi (da 106,9 a 665,1 milioni).

La spesa in conto capitale nel suo complesso è, al contrario, in netta flessione, soprattutto a causa del drastico calo dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche, che nel 2020 avevano registrato un incremento significativo. Al netto di tale voce, però, anche le spese in conto capitale registrano un incremento consistente (da 370,5 milioni a 714,9 milioni), in particolare nel settore dell'adeguamento infrastrutturale.

Sul fronte degli impegni, essi sono stati di poco inferiori agli 8 miliardi. Si evidenzia un ulteriore miglioramento del risultato gestionale del Ministero, che ha impegnato il 92,5 per cento della massa impegnabile (nel 2020 il risultato era stato dell'89,9 per cento).

Per quanto riguarda i pagamenti, anche su questo fronte si registra un incremento notevole, ma tutto concentrato nella spesa corrente, e dovuto esclusivamente ai capitoli Covid.

Anche in termini di risultato della gestione nel 2021, il miglioramento in termini di percentuale dei pagamenti sulla massa spendibile totale (dal 70,5 al 79,6 per cento) è dovuto al ruolo svolto dai capitoli connessi alla gestione della pandemia.

Passando all'analisi della ripartizione della spesa per missioni, nel 2021 si è accentuata la prevalenza delle risorse assegnate alla Missione 20 Tutela della salute, che passa dall'85 per cento al 92,4 per cento delle risorse complessivamente utilizzate dal Ministero. Essa è articolata nei seguenti programmi: Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, a cui è dovuta la gran parte (circa 5,9 miliardi di euro) della spesa complessiva sostenuta dal Ministero nel 2021, perché interessato dalle misure previste per l'attività vaccinale e per l'acquisto di vaccini e farmaci; Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei LEA, consistente in trasferimenti alle Regioni per investimenti in edilizia sanitaria e per le spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi e quelle per il rimborso per l'assistenza sanitaria all'estero, e contrattosi nel 2021 per via della riduzione delle spese in conto capitale di cui si diceva; Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, comprendente trasferimenti all'Istituto superiore di sanità, alla Croce Rossa italiana e all'AIFA, e quelli alle famiglie per le transazioni e per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze legate a trasfusioni, farmaci o vaccini.

Alla Missione Ricerca e innovazione sono stati destinati, invece, 529,2 milioni, il 6,3 per cento delle risorse del Ministero, di cui 495,1 milioni di euro impegnati dal programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e 34 milioni di euro dal programma Ricerca per il settore zooprofilattico.

Infine, alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

sono destinati 108 milioni di euro (1,3 per cento del totale), in lieve aumento rispetto al 2020 (erano 103 milioni).

Per quanto concerne le risorse destinate al settore sanitario presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), si fa presente che nella Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, con uno stanziamento definitivo di 121.299 milioni, sono registrati impegni per 120.511 milioni di euro (-8,4 per cento rispetto al 2020, con 130.652 milioni). Rispetto ai capitoli di interesse di detto programma, si segnalano: il capitolo 2862, recante somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, che ha registrato un lieve decremento rispetto al 2020 (da 75.707 milioni a 71.975 milioni); il capitolo 2700, contenente risorse destinate al Fondo sanitario nazionale, che finanzia spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale, con stanziamenti definitivi di competenza pari a 8.303 milioni nel 2021 (in calo del 9,9 per cento rispetto al 2020); il capitolo 2701, recante Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap e addizionale regionale IRPEF, stimato in aumento a 1.100 milioni per competenza (rispetto ai 400 milioni stanziati nel 2020).

Per quanto riguarda i contributi per strutture sanitarie private, si segnalano i capitoli 2705 (Ospedale pediatrico Bambino Gesù) e 2707 (Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali), con previsioni di competenza nel 2021 pari, rispettivamente a 51 milioni (impegnati e pagati per un importo di 46 milioni), e a 35 milioni. Sono state inoltre interamente pagate nel 2021 le somme definitive stanziare per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali particolari (capitolo 2710) per 1.000 milioni di euro.

Si segnala il capitolo 2712, di nuova istituzione, dedicato al Fondo per il concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese delle regioni nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni inerenti all'emergenza sanitaria, con una previsione definitiva di spesa pari

a 1.000 milioni, interamente impegnati e pagati nel 2021.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnalano i seguenti capitoli: il capitolo 7464, Edilizia sanitaria, con previsioni definitive pari a 800 milioni di euro (in crescita rispetto all'anno precedente quando erano 626 milioni); il capitolo 7585, Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati con uno stanziamento definitivo di 64,4 milioni, in diminuzione rispetto al 2020 (pari a 169 milioni).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione di maggior interesse per le politiche sociali è la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 44.562 milioni (in crescita rispetto ai 40.163 milioni nel 2020) che si incrementano ulteriormente a 48.002 milioni nelle previsioni definitive. La Missione è articolata in due programmi: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc.; Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni. Il programma Trasferimenti assistenziali assorbe il 98,5 per cento dell'intera missione ed è per la quasi totalità trasferito all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza.

Esso risulta ampliato rispetto al 2020, a seguito dell'incremento delle risorse per il Reddito di cittadinanza, per il Reddito di emergenza e degli oneri per la famiglia, compreso l'assegno temporaneo per i figli minori. Si segnalano i seguenti capitoli: 3620, Fondo per l'assegno unico e universale per i figli a carico (3.000 milioni); 3428 Premio alla nascita (323 milioni); 3543 Bonus bebè (563 milioni); 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o «Dopo di noi» (76,1 milioni); 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (76,5 milioni); il neoistituito 3555 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (30 milioni).

Ancora, per quanto riguarda invece le politiche sociali, si segnalano i seguenti

capitoli: 3538 Fondo per le non autosufficienze (FNA) (669,5 milioni, in diminuzione del 6 per cento rispetto al 2020, poi ripartiti fra le Regioni per un totale di 668,9 milioni); 3671 Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) (391 milioni, in leggera diminuzione rispetto al 2020, ripartiti per 386 milioni a favore delle Regioni e 5 milioni in favore del Ministero); 3894 Fondo assegno universale e servizi alla famiglia istituito a sostegno e valorizzazione della famiglia, e verso cui sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, cosiddetto bonus bebè (410 milioni per il 2021) e del Bonus asilo nido (200 milioni per il 2021), nonché il rifinanziamento del congedo di paternità (106,1 milioni di euro).

Per quanto riguarda la lotta alla povertà, per l'esercizio 2021, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capitolo 3550) sono state determinate in 622 milioni, in aumento del 6 per cento rispetto al 2020 (l'aumento nel 2020 era stato del 69 per cento in confronto al 2019). In netto aumento invece le risorse del capitolo 3719, relativo al Reddito di emergenza (ReM), con una dotazione pari a 2,3 miliardi (966,3 milioni nel 2020).

Per quanto riguarda le competenze di interesse per la Commissione della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocate all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnalano in primo luogo quelle in materia di politiche della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, che hanno formato oggetto di notevole ampliamento a seguito dell'introduzione della misura dell'assegno unico e universale per i figli minori. Le maggiori risorse assegnate al Dipartimento in corso di esercizio, pari a poco più di 545 milioni, sono in gran parte riconducibili (per oltre 389 milioni) al Fondo per le politiche per la famiglia e per circa 66 milioni al capitolo 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza. Al Dipartimento per le politiche della famiglia sono, altresì, assegnate le risorse del Fondo di sostegno alla natalità, volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o

più figli, con una dotazione pari a circa 12,6 milioni. Si segnala altresì l'istituzione del Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione finanziaria di 10 milioni per l'anno 2021.

Particolarmente interessanti sono state le modifiche organizzative che hanno riguardato l'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità. L'attività dell'Ufficio, nel corso del 2021, è stata infatti caratterizzata dalla gestione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, avente una dotazione di 100 milioni per l'anno 2021, e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, nonché dalla necessità di dettare la disciplina delle figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST, con dotazione di 22,8 milioni per il 2021. Si segnala inoltre che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza è stato ridenominato Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è stato spostato nello stato di previsione del MEF, in seguito all'istituzione dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità (Ministro per le disabilità) e all'emanazione della legge delega n. 227 del 2021 in materia di disabilità.

Nello stato di previsione del MEF si segnalano inoltre: le risorse allocate nel capitolo 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti (cd. Carta acquisti), con una previsione definitiva di 168 milioni (cifra invariata rispetto al 2020) e il capitolo 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga con una previsione definitiva di 6,1 milioni (9,5 milioni nel 2020).

Infine, all'interno della missione Giovani e sport (30), il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù presenta una previsione definitiva di 378,2 milioni (in forte crescita rispetto ai 233,4 milioni del 2020).

Passando al disegno di legge di assestamento, ricordo che, in termini generali, con tale strumento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2022. Ricordo che, anche in questo caso, le voci di interesse per la XII Commissione ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 15) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Lo stato di previsione del Ministero della salute recava, per l'anno finanziario 2022, spese iniziali approvate per circa 2.726,9 milioni di euro e 2.848,0 milioni in conto cassa.

La consistenza dei residui, quantificata in via definitiva con il Rendiconto 2021, ammonta ora a 1.666,3 milioni, con una variazione proposta in aumento con il presente provvedimento di 1.445,9 milioni di euro (di cui 336,1 milioni di parte corrente e 1.109,8 milioni in conto capitale).

Le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano complessivamente pari a 2.805,5 milioni per la parte di competenza e 2.928,6 milioni in conto cassa (nel 2021 erano 5.972,4 milioni per la parte di competenza e 6.141,5 milioni in conto cassa), con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2020, pari a 82,5 milioni in conto competenza e 84,5 in conto cassa. Le variazioni proposte con il presente provvedimento riducono il valore della sola parte corrente di appena 3,9 milioni di euro sia in competenza sia per cassa, in base ad esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione e dalle concrete capacità operative dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione della finanza pubblica, cui fa parallelamente seguito, per la parte di cassa, l'assestamento delle autorizzazioni relative alla nuova consistenza dei residui. Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti differenze tra previsioni iniziali e previsioni assestate: 78,6 milioni in conto competenza e 80,6 milioni in conto cassa.

Per quanto riguarda la missione Tutela della salute, complessivamente, in termini di competenza, si sono registrati modesti incrementi per 71,8 milioni di euro imputabili per la totalità a variazioni in dipendenza da atti amministrativi (75,6 milioni) ridotti dall'intero ammontare delle variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, complessivamente pari, come si è detto, a 3,9 milioni. Gli incrementi citati sono ascrivibili per circa il 70 per cento a variazioni per atto amministrativo in aumento del capitolo 2407, relativamente alle somme da erogare alle regioni e province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, mentre il decremento delle somme proposto con il presente provvedimento è ascrivibile per oltre il 69 per cento (-2,7 milioni) al capitolo 3454 (Fondo destinato al finanziamento della CRI – Croce Rossa Italiana).

Per quanto riguarda l'altra Missione ascritta allo stato di previsione del Ministero della salute, vale a dire Ricerca e innovazione, si rileva che la modesta variazione in aumento degli stanziamenti di competenza (+19,8 milioni) è interamente ascrivibile al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, prevalentemente al capitolo 3398 relativo ai Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (+18,4 milioni).

Altre poste di interesse sanitario sono presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, in particolare in riferimento al Programma 3.6, Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Il Programma citato presenta previsioni iniziali di spesa per complessivi 86.753,6 milioni di euro, con incrementi in dipendenza di atti amministrativi pari a 657,7 milioni che assorbono interamente la differenza con le previsioni definitive di assestamento 2022 (87.411,3 milioni). Tale incremento netto è dato sostanzialmente dalla diminuzione, pari a 162,3 milioni, del capitolo 2862 Somme da erogare alle re-



gioni a statuto ordinario a titolo di partecipazione all'IVA, e dall'incremento, pari a 800 milioni di euro, relativo al capitolo 2713 Fondo per le ulteriori spese sanitarie per l'emergenza coperte da contributo statale per Regioni e Province autonome per l'anno 2021.

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione che interessa la XII Commissione è Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nel cui ambito sono presenti i seguenti programmi: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (che assorbe il 99,7 per cento delle risorse dell'intera missione) e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni. Le variazioni in aumento previste dal provvedimento in esame sono ascrivibili a variazioni per atti amministrativi (+6.068,9 milioni) in conto competenza e cassa, mentre variazioni in conto residui sono proposte dal presente provvedimento (+2.578,0 milioni), per la quasi totalità ascrivibili al citato programma Trasferimenti assistenziali.

Per quanto riguarda il programma Trasferimenti assistenziali, la cui cifra assestata in conto competenza ammonta a 55.017,7 milioni, gli incrementi sono per la gran parte assorbiti dall'azione Politiche per l'infanzia e la famiglia (+6.060,9) che raggruppa, in particolare il capitolo 3620 Risorse da destinare all'assegno unico e universale per figli a carico (cui è riferita la quasi totalità della variazione citata), il capitolo 3519 Bonus *baby sitting* per i lavoratori privati per l'emergenza Covid e il capitolo 3421 Risorse da destinare all'assegno temporaneo per figli minori.

Con riferimento al programma Terzo settore, fatte salve le variazioni in conto

residui, gli incrementi sono molto ridotti e riguardano, in particolare, il capitolo 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (+2 milioni) e al capitolo 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore (+2,2 milioni), nell'ambito dell'azione Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore.

Per quanto riguarda, infine, le poste di interesse per la Commissione all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma con riferimento agli stanziamenti imputati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si registrano variazioni, in particolare, nell'ambito della Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tali variazioni ammontano a 121,3 milioni in dipendenza di atti amministrativi, da attribuire per oltre il 90 per cento al programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (+110,6 milioni), mentre quelle proposte con il presente disegno di legge di assestamento sono pari a 3,3 milioni. Gli incrementi del citato programma 14.1 sono ascrivibili all'azione Politiche per la famiglia e la disabilità per la prevalente quota di 109,9 milioni ed in particolare al capitolo 2080 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'assistenza all'autonomia degli alunni disabili (incrementato di 100 milioni e con una previsione assestata di 200 milioni), oltre che per l'assegnazione di 15 milioni di euro al capitolo 2150 che destina risorse al Fondo di solidarietà per i familiari del personale medico, sanitario e socio-sanitario deceduto dopo aver contratto il virus SARS-Cov-2.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	122
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	127
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	128

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.**

**C. 3675 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.**

**C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a svolgere l'esame congiunto – ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento – ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, dei disegni di legge C. 3675 Governo, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 » e C. 3676 Governo, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 », con particolare riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (Tabella n. 2 – limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge e che possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e agli emendamenti, saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Come già avvenuto in precedenti occasioni propone, concorde la Commissione, di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. In qualità di relatore procede quindi all'illustrazione dei contenuti dei disegni di legge, ricordando preliminarmente che nel Rendiconto generale per l'anno 2021 i dati riguardanti le politiche nell'ambito dell'Unione europea sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, che comprende, oltre al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, anche il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Nelle previsioni iniziali 2021, alla Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, sono stati complessivamente attribuiti – sia per competenza che per cassa – 61.167,8 milioni di euro, risorse lievemente accresciute in assestamento 2021, a fronte delle quali risultano erogati a consuntivo 61.492 milioni per competenza e 61.539 milioni per cassa, con un incremento rispetto ai versamenti per cassa ascrivibile allo smaltimento di residui.

La quota largamente preponderante della missione è riferibile al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, con una dotazione iniziale di risorse pari a 60.600 milioni di euro sia in competenza che in cassa, moderatamente incrementata in assestamento 2021 (60.845 milioni sia in competenza che in cassa).

Più in dettaglio, ricorda che il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, include a sua volta due azioni volte rispettivamente:

a definire il concorso nazionale al finanziamento del bilancio europeo, mediante l'azione « Partecipazione al bilancio UE » dotata di risorse iniziali pari a 20.600 milioni, accresciute di 250 milioni in assestamento 2021 per tenere conto dell'aumento dei versamenti a titolo di risorse proprie. La previsione definitiva in competenza e cassa è quindi risultata pari a

20.870 milioni, pressoché interamente versati a consuntivo;

a individuare le risorse disponibili per il finanziamento delle politiche europee sul territorio nazionale, mediante l'azione « Attuazione politiche comunitarie in ambito nazionale ». Tale azione risulta dotata di risorse iniziali per il 2021 pari a 39.980,7 milioni, solo lievemente ridotte in assestamento 2021, a 39.975 milioni, a fronte dei quali risultano pagamenti per 39.620 in competenza e 39.668 in cassa, essendo la lieve discrasia ascrivibile a pagamenti in conto residui relativi a oneri derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE. Dal 2021 l'azione in esame ha visto accrescere notevolmente le proprie dotazioni finanziarie grazie all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2021, del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia, con una dotazione iniziale per il 2021 pari a 32.766,6 milioni, confermata in assestamento e interamente erogata a consuntivo. Tale erogazione di spesa costituisce peraltro una posta meramente contabile in quanto il finanziamento delle opere del PNRR utilizza una contabilità speciale fuori bilancio cui sono stornate le somme del capitolo in esame.

Ricorda inoltre che il secondo programma della Missione 3 in esame – con una dotazione iniziale di risorse limitata a 567,1 milioni sia in competenza che in cassa, quasi raddoppiata in assestamento (1.067 milioni) e pressoché interamente erogata a consuntivo (per 1.002 milioni) – è denominato « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » ed include tre azioni:

la prima riguarda le politiche di cooperazione economica in ambito internazionale, con risorse iniziali limitate a 17,7 milioni, che sono state notevolmente accresciute in sede di assestamento 2021 pervenendo a previsioni definitive pari a 517,9 milioni, per effetto dell'istituzione del Fondo per iniziative internazionali per il finanziamento dei « beni pubblici globali » in materia di salute e clima;

la seconda azione, che riguarda capitali di spesa destinati a finanziare la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali, assorbe una dotazione iniziale pari a 463 milioni rimasta invariata in assestamento;

la terza azione riguarda la cancellazione del debito dei Paesi poveri e assorbe risorse iniziali pari a 86,4 milioni, rimaste invariate in assestamento.

Segnala poi che uno specifico Allegato al Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 reca l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.

Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE indicata in tale Allegato risulta che nel 2021 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 19.086 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 19.765 milioni di euro (con un aumento di 654 milioni di euro), contribuendo in misura pari all'12,59 per cento del bilancio complessivo UE, che ammonta a 156.993 milioni di euro.

Il totale dei versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2021 è stato pari a circa 20.285 milioni, con un aumento del 2,63 per cento, circa 520 milioni, rispetto alla previsione definitiva. Ricorda che il totale generale dei versamenti non comprende i versamenti al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo *Refugees Facility for Turkey*, per un importo pari a 32.6 milioni per il 2020 e 19.4 milioni per il 2021.

Ponendo a confronto i versamenti effettivi dell'Italia al Bilancio UE negli anni 2020 e 2021 (Tabella 5 del citato allegato),

evidenzia un incremento complessivo di circa 2.414 milioni di euro, pari al 13,5 per cento: le R.P.T. presentano un aumento della contribuzione del 19,99 per cento, dovuto all'incremento del gettito dei dazi, a seguito della forte ripresa economica dopo la pandemia da Covid-19; anche per la Risorsa IVA, il lieve l'aumento rispetto lo scorso anno dello 0,57 per cento è dipeso da incremento della base imponibile su cui si calcola la contribuzione al bilancio UE; infine per la Risorsa RNL, l'incremento di oltre 1,3 miliardi di euro (+9,42 per cento) è dovuto essenzialmente all'aumento del volume di spesa da finanziarie nel bilancio 2021 rispetto all'anno precedente, anche per effetto dei provvedimenti di contrasto alla crisi economica adottati mediante appositi Bilanci.

Per quanto riguarda invece la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, ricorda che nella Tabella 7 del citato Allegato si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2021 sono stati accreditati all'Italia contributi europei per 40.689 milioni di euro, comprensivi di 24.893 milioni a valere sul dispositivo *Recovery and resilience facility (RRF)* per il finanziamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui 15.938 milioni a titolo di prestiti e 8.954 milioni a titolo di sovvenzioni. Principalmente a causa di tale finanziamento, aggiuntivo rispetto al 2020, si registra un incremento complessivo del 267,1 per cento degli accrediti di risorse europee rispetto all'anno precedente (11.084 milioni). A conclusione dell'esercizio 2021, oltre al già citato RRF, la parte più rilevante degli accrediti effettuati dall'Unione europea concerne i FONDI SIE, con circa 11.158 milioni, che rappresentano il 27,4 per cento delle entrate totali, e il FEAGA con circa 4.025 milioni, che rappresenta il 9,9 per cento delle entrate totali.

Sempre con riguardo alla contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, segnala che nel periodo 2021-2027 i tradizionali fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo Plus (FSE+)) assegnano all'Italia oltre 42 miliardi di euro (a prezzi correnti), 30 miliardi circa dei quali per le regioni

meno sviluppate. La gran parte delle risorse sarà destinato per l'obiettivo « investimenti in favore della crescita e dell'occupazione » con la consueta ripartizione tra:

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 per cento della media del PIL dell'UE a 27 (Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia);

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media del PIL dell'UE a 27 (Abruzzo, Marche e Umbria);

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 per cento della media del PIL dell'UE a 27 (p regioni del centro-nord non incluse nell'obiettivo regioni in transizione).

Risorse per la coesione provengono anche dal Fondo per una transizione giusta (JTF), finanziato sia dal bilancio UE che da *Next Generation EU*, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Per l'Italia si tratta di 1,034 miliardi di euro che saranno destinati alle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis Iglesiente in Sardegna.

Interamente finanziato da *Next Generation EU* è invece REACT-EU, che assegna risorse supplementari agli Stati membri, negli anni 2021 e 2022, per rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19. Per l'Italia si tratta di circa 14,4 miliardi di euro.

Gli investimenti della politica di coesione sono inoltre pianificati in stretto coordinamento con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e con le risorse provenienti, pertanto, dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma principale di *Next Generation EU*.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) assegna, altresì, all'Italia 518 milioni di

euro per sviluppare un settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e a basse emissioni di carbonio e innovativo.

Ricorda inoltre lo scorso 19 luglio è stato siglato l'Accordo di partenariato tra l'Italia e la Commissione europea per la politica di coesione 2021-2027. Si tratta di un documento strategico per la programmazione degli investimenti a titolo dei fondi della politica di coesione (FESR, FSE+ e JTF) e del FEAMPA.

Il bilancio europeo assegna, infine, all'Italia importanti risorse attraverso i programmi per l'attuazione della politica agricola comune: circa 27,94 miliardi di euro a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e circa 9,74 miliardi di euro a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per lo sviluppo rurale, l'Italia avrà a disposizione ulteriori 910,6 milioni di euro provenienti da *Next Generation EU*.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2022, i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, in massima parte nel Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Nelle previsioni iniziali 2022, alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 83.246 milioni, di cui 81.441,7 milioni al citato Programma 3.1. Le previsioni iniziali sopra ricordate possono subire nel corso della gestione alcune modifiche, derivanti potenzialmente da due ordini di fattori: variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame e variazioni introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2020.

Con riferimento al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, il disegno di legge di assestamento 2022 registra limitate variazioni in ragione di modifiche introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2020, con una riduzione di 47,3 milioni di euro attinenti a una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815).

Evidenzia poi come risulti assai più significativa, e pari a un aumento di 1.100 milioni in competenza che in cassa, la variazione in aumento proposta con il disegno di legge di assestamento. Tale variazione in aumento è dovuta all'incremento del gettito dei dazi doganali, conseguente alle maggiori importazioni da Paesi extra Ue, che determina un conseguente incremento del contributo dovuto, quale spesa obbligatoria, al bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali (capitolo 2752). Risulta invece invariato il contributo dovuto a titolo di risorse proprie RNL e IVA (capitolo 2751). Risultano inoltre apportate variazioni in aumento in conto residui per circa 45 milioni, corrispondenti a spese obbligatorie derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (capitolo 2816).

Evidenzia quindi che in conseguenza delle variazioni descritte, nel disegno di legge di assestamento 2022 sono riportate le seguenti previsioni assestate per il triennio di competenza, uguali sia in termini di competenza che di cassa (salvo diversamente specificato), per i capitoli inclusi nel Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE:

cap. 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie RNL e IVA, invariato rispetto alle previsioni iniziali, reca uno stanziamento pari a 19.670 milioni per il 2022, 18.865 milioni per il 2023 e 19.950 milioni per il 2024;

cap. 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali, con una variazione in aumento di 1.100 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2022, reca uno stanziamento di 3.500 milioni per il 2022, 2.500 milioni per il 2023 e 2.600 milioni per il 2024;

cap. 2814 – Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma « Phare » dell'UE, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2021, reca uno stanziamento di 46 mila di euro per il 2022 e di 106 mila euro annui per il biennio 2023-2024;

cap. 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE, che, rispetto alle previsioni iniziali 2021, registra una riduzione per atti amministrativi di 47,3 milioni, con uno stanziamento di 165,9 milioni per il 2022, 180 milioni circa per il 2023 e 181 milioni per il 2024;

cap. 2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, che, rispetto alle previsioni iniziali 2021, registra variazione in aumento in conto residui per 44,9 milioni, recando, per il 2022, uno stanziamento di 261 milioni in competenza e cassa, cui si aggiunge uno stanziamento di 145,2 milioni in conto residui. Per gli anni successivi gli stanziamenti ammontano a 311 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024, sia in termini di competenza che di cassa;

cap. 2817 – Somme da corrispondere per il ripiano delle anticipazioni di tesoreria per aiuti PAC, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2021, reca uno stanziamento di 700 milioni annui per il triennio 2022-2024;

cap. 7493 – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, invariato rispetto alle previsioni iniziali 2021, reca stanziamenti pari a 7.890 milioni per il 2022, 8.093 milioni per il 2023 e 8.088 milioni per il 2024;

cap. 8003 – Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia, istituito dalla legge di bilancio per il 2021, reca stanziamenti, invariati rispetto alle previsioni iniziali, pari a 50.307 milioni per il 2022 e 53.623 milioni per il 2023.

In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione le relazioni formulate in senso favorevole sui disegni di legge all'esame (*vedi allegati 1 e 2*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 12.45.**

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3675 Governo, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 »,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3676 Governo, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 » e la « Tabella n. 2: Stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 » (limitatamente alle parti di competenza),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	129
Comunicazioni della Presidente .....	129

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 13.05.

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI.*

#### Comunicazioni della Presidente.

#### La seduta comincia alle 13.05.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

La PRESIDENTE comunica che nell'Ufficio di Presidenza appena concluso si è stabilito di fornire, sulla base della richiesta dell'Autorità giudiziaria pervenuta il 19 luglio, copia della documentazione acquisita presso l'Associazione il Forteto dalla Commissione con verbale del 30 marzo 2022. Ulteriori elementi al riguardo potranno essere rinvenuti nell'ambito di proposta di relazione conclu-

siva, attualmente all'esame dei Commissari.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che i consulenti della Commissione capitano Leonardo Bernardi e dottor Alessandro Salvemini provvederanno alla restituzione di fascicoli acquisiti, cui si provvederà il 3 agosto prossimo a Firenze. Il dottor Salvemini si occuperà della logistica necessaria alla restituzione di tale ingente mole di documenti, a seguito dell'avvenuto completamento della digitalizzazione degli stessi.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE informa che nell'ufficio di presidenza appena concluso sono stati apportati alla Delibera di stralcio gli aggiornamenti dovuti all'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere.

Soffermandosi poi sulla proposta di relazione, informa che, in base a quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza appena concluso, saranno convocate sedute plenarie il 2 ed il 3 agosto per la discussione della proposta di Relazione conclusiva, nel testo aggiornato che terrà

conto delle posizioni emerse dai Tavoli di lavoro svolti, nonché delle ultime integrazioni pervenute dai consulenti della Commissione per le rispettive parti di competenza, nell'intento di giungere, nell'attuale fase di scioglimento, all'approvazione anche di parti della relazione medesima, utili a far emergere le conclusioni. Ulteriori sedute plenarie po-

tranno altresì tenersi a settembre al fine di pervenire all'approvazione della proposta di relazione conclusiva della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente .....	131

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.15 alle 12.10.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**Comunicazioni della presidente.**

**La seduta comincia alle 12.10.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, ha elaborato un programma dei lavori per le prossime settimane, finalizzato alla redazione della relazione finale dell'inchiesta, che si prevede di sottoporre all'approvazione della Commissione entro la seconda settimana di settembre.

A tal fine i commissari e i collaboratori della Commissione faranno pervenire i contributi alla relazione finale entro il termine del prossimo 10 agosto, in maniera da consentire le attività redazionali necessarie.

L'Ufficio di presidenza ha altresì discusso una bozza di deliberazione sul regime di consultazione degli atti e documenti formati e acquisiti dalla Commissione, che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione in una prossima seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Esame emendamenti C. 3653 Governo .....	6
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Emendamenti C. 3634-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	7
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Emendamenti C. 3653 (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. Esame C. 3687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022. (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	9
---	---

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2022 (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	21

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
---	----

## IV Difesa

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative denominato SICRAL3. Atto n. 398 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022. C. 3687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 (C. 3675 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (C. 3676 Governo).	
Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2022 (C. 3676 Governo-Tabella n. 12) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	37

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	61

## SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

**VI Finanze**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	82

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2022.	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) ..	88
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 399 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere     favorevole</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governato.	
--	--

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i> .....	99
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (seguito esame Rel. Soverini). Atto n. 397 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	106
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634-A Governo, approvato dal Senato	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i> .....	107
Sui lavori della Commissione .....	107
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio) .....	116

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	122
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	127
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	128

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	129
Comunicazioni della Presidente .....	129

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della presidente .....	131

